SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 149° — Numero 30

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 5 febbraio 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si dà notizia che in data odierna viene pubblicata una *edizione straordinaria* della Gazzetta Ufficiale - 1ª serie speciale - Corte Costituzionale.

Si rammenta che la campagna per il rinnovo degli abbonamenti 2008 è terminata il 26 gennaio e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non hanno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto nelle prossime settimane.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 7 gennaio 2008, n. **14.**

Concessione di un contributo finanziario alla Delegazione generale palestinese per il funzionamento della sede in Italia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È autorizzata la concessione alla Delegazione generale palestinese, per il triennio 2007-2009, di un contributo annuo pari a 309.875 euro destinato alle spese di funzionamento della sua sede in Italia. Tale contributo ha carattere forfetario e non è soggetto a rendicontazione.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, pari a 309.875 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 gennaio 2008

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

D'ALEMA, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli* (ad interim): PRODI

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2549):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (D'ALEMA) il 24 aprile 2007.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 16 maggio 2007, con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla III commissione il 29 e 31 maggio 2007 ed il 14 giugno 2007.

Esaminato in aula il 1º ottobre 2007 e approvato il 3 ottobre 2007.

Senato della Repubblica (atto n. 1830):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 17 ottobre 2007, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 21 novembre 2007 ed il 5 dicembre 2007.

Esaminato in aula e approvato il 12 dicembre 2007.

08G0027

LEGGE 7 gennaio 2008, n. **15.**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'India sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a New Delhi il 3 febbraio 2003.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'India sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a New Delhi il 3 febbraio 2003.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 11 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Intese intergovernative

1. Ai fini dell'esecuzione di quanto previsto dall'articolo 5 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, sono stipulate apposite intese intergovernative che indichino con precisione il contenuto delle relative operazioni, di cui al citato articolo 5 dell'Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge 9 luglio 1990, n. 185, e successive modificazioni.

Art. 4.

Copertura finanziaria

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 16.610 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 gennaio 2008

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
D'ALEMA, *Ministro degli affari esteri*
PARISI, *Ministro della difesa*

Visto, *il Guardasigilli* (ad interim): PRODI

ACCORDO

TRA

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL'INDIA

SULLA COOPERAZIONE NEL CAMPO DELLA DIFESA

"ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL'INDIA SULLA COOPERAZIONE NEL CAMPO DELLA DIFESA"

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica dell'India di seguito denominati congiuntamente come le "Parti e singolarmente la "Parte":

- riaffermando il loro impegno nei confronti della Carta delle Nazioni Unite;

- desiderando accrescere la cooperazione tra i loro Ministeri della Difesa;

- convinti che la cooperazione bilaterale nel campo della difesa contribuirà a migliorare la comprensione reciproca sulle questioni riguardanti la sicurezza e a consolidare le rispettive capacità difensive;

- riaffermando gli impegni contenuti nel Memorandum of Understanding nel campo dei materiali per la difesa del 4 novembre 1994;

hanno stabilito quanto segue:

ARTICOLO 1

1.1 Le Parti Contraenti agiranno in conformità alle rispettive legislazioni interne e agli impegni internazionali assunti al fine di incoraggiare, facilitare e sviluppare la cooperazione nel campo della difesa, basandosi sul principio della reciprocità.

ARTICOLO 2

2.1 L'organizzazione e lo svolgimento delle attività concrete per la cooperazione nel campo della difesa saranno compito del Ministero della Difesa della Repubblica Italiana e del Ministero della Difesa della Repubblica dell'India.

2.2 Le necessarie consultazioni tra le Parti avranno luogo, alternativamente, a Roma e a Nuova Delhi allo scopo di raggiungere un accordo su eventuali specifici programmi di cooperazione per attuare e completare questo Accordo.

ARTICOLO 3

3.1 La cooperazione fra le Parti Contraenti può comprendere i seguenti campi:

a) sicurezza e politica di difesa;

b) operazioni umanitarie e di peace-keeping;

c) partecipazione ad esercitazioni congiunte o multilaterali;

d) organizzazione, struttura e gestione dei rispettivi Ministeri della Difesa e delle forze Armate;

e) questioni ambientali connesse con le Forze Armate;

f) industrie per la difesa e politica degli approvvigionamenti subordinate ai relativi Ministeri della Difesa;

g) interscambio di materiali d'armamento;

h) Medicina, sport, storia militare e diritto.

3.2 La cooperazione militare può non essere limitata ai campi sopra menzionati. Le Parti potranno individuare nuovi settori di collaborazione di reciproco interesse.

ARTICOLO 4

4.1 La cooperazione fra le Parti può svilupparsi nelle seguenti forme:

a) Incontri e scambi di visite dei Ministri della Difesa, Comandanti in Capo, loro sostituti o Vice-capi delle Forze Armate e altro personale autorizzato;

b) scambi di esperienze fra esperti delle due Parti;

c) organizzazione e svolgimento di attività addestrative ed esercitazioni;

d) partecipazione di osservatori ad esercitazioni militari;

e) contatti fra istituzioni militari similari;

f) discussioni, consultazioni, incontri e partecipazioni a simposi,

conferenze, corsi, seminari;

g) visite a navi e aerei militari ed altre strutture militari;

h) scambi di informazioni e pubblicazioni didattiche;

i) scambi di attività culturali e sportive;

j) contatti tra industrie per la difesa e istituti di ricerca e sviluppo.

ARTICOLO 5

5.1 In conformità alle rispettive normative nazionali vigenti in materia e allo scopo di regolamentare le attività relative ai materiali di armamento, le Parti si sono accordate su un'eventuale cooperazione nelle seguenti categorie di armamenti:

a) armi da fuoco e relativo munizionamento;
b) armi ed armamento di medio e grosso calibro e relativo munizionamento;
c) bombe, mine, razzi missili, siluri e loro apparecchiature di controllo;
d) carri e veicoli appositamente costruiti per uso militare;
e) aeromobili ed elicotteri e relativi equipaggiamenti appositamente costruiti per uso militare;
f) polveri, esplosivi e propellenti per uso militare;
g) sistemi ed apparati elettronici, elettro-ottici, e fotografici appositamente costruiti per uso militare;
h) materiali specifici per l'addestramento militare;
i) macchine, apparecchiature ed attrezzature costruite per la fabbricazione, il collaudo ed il controllo delle armi e munizioni;
j) equipaggiamenti speciali appositamente costruiti per uso militare;
k) satelliti;
l) sistemi di comunicazione ed equipaggiamenti, inclusi gli equipaggiamenti digitali per le comunicazioni;
m) equipaggiamenti per la guerra elettronica;
n) computers ed informazioni tecnologiche;
o) qualsiasi altro equipaggiamento col reciproco consenso.

5.2 Il reciproco approvvigionamento di materiali di interesse per le rispettive Forze Armate sarà svolto nell'ambito del presente Accordo e potrà essere attuato con operazioni dirette da Stato a Stato oppure tramite società private autorizzate dai rispettivi governi.

La cooperazione in altri campi di interesse per entrambe le Parti sarà specificata in seguito con Accordi tecnici ad hoc.

ARTICOLO 6

6.1 Le Parti Contraenti sosterranno i costi di attuazione del presente Accordo e delle eventuali attività di cooperazione sulla base del principio di reciprocità.

6.2 La Parte Contraente Inviante pagherà, per il proprio personale, le spese di viaggio, le spese relative alle retribuzioni, come anche quelle per l'assicurazione infortunistica ed ogni altro compenso previsto dalla propria regolamentazione.

6.3 La Parte Contraente Ricevente sosterrà le spese relative al trasporto locale, a partire dalla località d'accesso nel Paese, e le spese di vitto e alloggio, qualora reperibili nell'ambito di strutture militari, nonché quelle relative alle attività che organizzerà.

6.4 I diritti all'assistenza medica e le relative spese sono regolati dalle leggi vigenti sul territorio di ciascuna delle Parti. In particolare:

- la Parte Ricevente provvederà alle cure mediche d'emergenza;
- la Parte Inviante provvederà all'assicurazione medica in caso di malattia o incidente, nonché alle spese di rimpatrio del proprio personale infermo.

6.5 Tale principio generale di reciprocità non sarà applicato nei riguardi di gruppi composti da più di 10 persone. Le modalità di finanziamento dei citati gruppi sono stabilite di volta in volta previo reciproco Accordo delle Parti Contraenti.

6.6 Nel caso in cui una delle Parti Contraenti invii una delegazione al di fuori del quadro del presente Accordo, essa ne assume tutti gli oneri derivanti.

ARTICOLO 7

7.1 Il risarcimento di eventuali danni provocati dal personale militare durante o in connessione con la propria missione/esercitazione sarà pagato alla Parte Inviante.Nel caso in cui questi danni coinvolgano personale, equipaggiamenti ed infrastrutture militari, eventuali controversie tra le Parti Contraenti ed il risarcimento dei danni saranno risolti di reciproco accordo.

ARTICOLO 8

8.1 Le Autorità del Paese ospitante hanno il diritto di esercitare la loro giurisdizione sul personale ospite per quanto riguarda le infrazioni commesse sul proprio territorio e punite dalla propria legislazione.

8.2 Tuttavia, le Autorità del Paese d'origine hanno il diritto di esercitare prioritariamente la propria giurisdizione sui membri delle proprie Forze Armate per quanto riguarda:

a) le infrazioni che minacciano la sicurezza o i beni del Paese d'origine;
b) le infrazioni risultanti da qualsiasi atto o omissione, commessi intenzionalmente o per negligenza nell'esecuzione ed in relazione con il servizio.

8.3 Nell'ipotesi di cui alla lettera b., le Autorità del Paese d'origine possono rinunciare alla giurisdizione che è loro attribuita in priorità, notificandolo alle Autorità del Paese ospitante e se da quest'ultimo accettato.

ARTICOLO 9

9.1 Tutte le informazioni, i documenti e i materiali classificati, scambiati tra le Parti e le loro industrie sulla base del presente Accordo, saranno protetti in conformità alle leggi ed ai regolamenti nazionali delle Parti che li hanno originati.

9.2 Ciascuna delle Parti tratterà tutte le informazioni, documenti e materiali classificati in conformità alle misure di sicurezza che non saranno meno rigorose di quelle che corrispondono al grado di segretezza determinato dall'originatore ed adotterà tutte le misure necessarie affinché tale grado di segretezza sia rispettato fino a quando lo richiede la Parte che le ha originate.

9.3 Ai fini del presente Accordo:

- per "informazione classificata" si intende ciascun documento o materiale di cui ai successivi punti o qualsiasi atto, informazione, attività ed ogni altra cosa a cui sia stata applicata una classifica di segretezza;
- per "documento classificato" si intende ogni informazione classificata senza riguardo alla sua forma, scritta o stampata, con l'inclusione di elaborati e nastri, carte topografiche, fotografie, immagini, disegni, incisioni, appunti, riproduzioni con ogni mezzo o procedimento, registrazioni magnetiche o elettroniche o video di qualsiasi forma;
- per "materiale classificato" si intende qualsiasi oggetto o parte di esso,

prototipo, equipaggiamento, armamento, costruito o in corso di costruzione, contrassegnato con una classifica di segretezza.

9.4 Per lo scambio delle informazioni, documenti e materiali classificati, le Parti hanno concordato le equivalenti Classificazioni di Sicurezza, di seguito riportate:

Per la Repubblica Italiana	Per la Repubblica dell'India
SEGRETISSIMO	TOP SECRET
SEGRETO	SECRET
RISERVATISSIMO	CONFIDENTIAL
RISERVATO	RESTRICTED

9.5 Le Parti Contraenti garantiscono che i documenti, materiali e tecnologie che saranno oggetto di scambio, saranno utilizzate esclusivamente ai fini stabiliti specificamente dalla Parte cedente entro i limiti concordati da entrambe le Parti.

9.6 Non è permessa la trasmissione a Paesi terzi di informazioni, documenti, dati tecnici, materiali ed equipaggiamenti per la difesa, classificati e non, acquisiti nell'ambito della cooperazione derivante dal presente Accordo senza l'assenso scritto della Parte cedente.

9.7 Qualora le informazioni classificate dovessero diventare, nell'ambito del presente Accordo, oggetto di scambi al di fuori delle competenze dei Ministeri della Difesa, sarà necessario raggiungere Accordi specifici tra gli Organi competenti delle due Parti. Nel corso di tali trattative saranno applicate le misure di sicurezza indicate nel presente Accordo.

ARTICOLO 10

10.1 In caso di dispute sull'interpretazione o applicazione del presente Accordo le Parti Contraenti si consulteranno per risolvere le controversie a mezzo di trattative bilaterali.

ARTICOLO 11

11.1 Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti si saranno comunicate ufficialmente l'un l'altra l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica all'uopo previste.

11.2 Il presente Accordo potrà essere modificato, in qualsiasi momento, tramite Scambio di Note. Le eventuali modifiche entreranno in vigore con le stesse modalità previste per l'entrata in vigore del presente Accordo.

11.3 Il presente Accordo avrà la durata di cinque anni e potrà essere automaticamente rinnovato per ulteriori cinque anni, a meno che una delle Parti Contraenti non informi l'altra dell'intenzione di denunciarlo; in tal caso esso cesserà i suoi effetti sei mesi dopo la data di consegna all'altra Parte della notifica scritta della sua denuncia o come altrimenti stabilito da entrambe le Parti.

11.4 In caso di denuncia, le Parti faranno di tutto per completare le attività non terminate ed avranno inizio le consultazioni per la risoluzione di questioni controverse.

In fede di che i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a New Delhi, il 3 febbraio 2003 in due originali, ciascuno nelle lingue Italiana, Inglese e Hindi, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza nella interpretazione, farà fede la versione in lingua inglese.
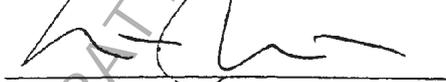
PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA	**PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL'INDIA**
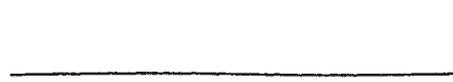
AGREEMENT

BETWEEN

THE GOVERNMENT
OF THE ITALIAN REPUBLIC

AND

THE GOVERNMENT
OF THE REPUBLIC OF INDIA

ON DEFENCE CO-OPERATION

"AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA ON DEFENCE CO-OPERATION".

The Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of India, hereinafter jointly referred to as the "Parties" and separately as a "Party":

- confirming their commitment to the Charter of the United Nations;
- desiring to enhance co-operation between their Ministries of Defence;
- convinced that bilateral defence co-operation will contribute to better understanding of each others' security concerns and consolidate their respective defence capabilities;
- reaffirming the existing arrangements under the bilateral Memorandum of Understanding in the field of defence equipment of 4 November 1994;

have agreed on the following:

ARTICLE 1

1.1 The Parties will act in conformity with their respective domestic legislation and international commitments to encourage, facilitate and develop co-operation in the field of defence, on a mutual basis.

ARTICLE 2

2.1 The organisation and promotion of bilateral defence co-operation will be carried out by the Ministry of Defence of the Italian Republic and the Ministry of Defence of the Republic of India.

2.2 Necessary consultations between the Parties will take place alternatively in Rome and New Delhi, with a view to reaching agreement on possible specific programmes of co-operation to implement and supplement this Agreement.

ARTICLE 3

3.1 Co-operation between the Parties may include the following areas:

a. security and defence policy;

b. peacekeeping and humanitarian operations;

c. participation in joint or multilateral exercises;

d. structure, organisation and management of their respective Ministries of Defence and Armed Forces;

e. environmental issues relating to the Armed Forces;

f. defence industry and procurement policy under the respective Ministries of Defence;

g. import, export of defence equipment;

h. Medicine, sports, military history and law .

3.2 Military co-operation may not be limited to the above mentioned areas. The Parties may explore new areas of co-operation in the mutual interest.

ARTICLE 4

4.1 Bilateral defence co-operation between the Parties may take the following forms:

a. meetings and exchange of visits of Ministers of Defence, Commanders in Chief, and Deputies or Vice Chiefs of the Armed Forces and other concerned officials;

b. exchange of experiences between the experts of the two Parties;

c. participation in training activities, courses and exercises;

d. participation of observers in military exercises;

e. contacts between military institutions;

f. discussions, consultations, meetings and participation in symposiums, conferences, courses, workshops;

g. visits of military ships and aircraft, and to each other's military establishment;

h. exchange of information and educational publications;

i. exchange of cultural and sporting activities;

j. contacts between defence industry and R &D institutions.

ARTICLE 5

5.1 In accordance with their respective national laws and in order to regulate activities relating to defence equipment, the Parties agree on possible co-operation in the following categories of armaments:

a. automatic firearms and associated ammunition;
b. medium and large-calibre weapons and associated ammunition;
c. Bombs, mines, rocket missiles, torpedoes and associated monitoring equipment;
d. tanks and vehicles for military use;
e. military aircraft and helicopters and related equipment;
f. gunpowder, explosives and propellants for military use;
g. electronic, electro-optical and photographic systems and equipment for military use;
h. materials for military training;
i. machines and equipment designed for manufacturing, testing and monitoring weapons and ammunition;
j. special equipment manufactured for military use;
k. satellites;
l. communication systems and equipment, including digital communication equipment;
m. electronic warfare equipment;
n. computers and information technology;
o. any other equipment by mutual agreement.

5.2 The mutual procurement of materials of interest for the respective Armed Forces will take place under this Agreement and can be implemented either through direct State-to-State operations or through private companies authorised by the respective governments.
Co-operation in other areas of interest for both parties will be specified later on by ad hoc Technical Agreements.

ARTICLE 6

6.1 The Parties will fund the implementation of this Agreement and activities resulting from it on the principle of reciprocity.

6.2 The Sending Party will pay the travelling expenses, salaries, health and accident insurance and any other allowance due to its own personnel under its regulations.

6.3 The Receiving Party will pay for local transportation, from the established point of entry into its own territory, room and board expenses, if available in military facilities, as well as planned activities.

6.4 Expenditure on medical treatment would be governed by the following:

- the Receiving Party will provide emergency medical treatment;
- the Sending Party will pay health insurance, in addition to the expenses for the repatriation of its own sick personnel.

6.5 This general principle of reciprocity will not be applicable to groups larger than 10 persons. Funding procedures relevant to these groups will be established by mutual agreement between the Parties.

6.6 Should one of the Parties send a delegation outside the framework of this Agreement, it shall bear all the relevant expenses.

ARTICLE 7

7.1 Compensation for any damage caused by military personnel during or in connection with their mission/exercise will be paid by the Sending Party.If the damage is caused to military personnel, equipment and infrastructure, compensation for such damages will be settled by mutual agreement.

ARTICLE 8

8.1 The Host Party's Authorities are entitled to exercise their jurisdiction on visiting personnel as regards violations committed on the Host Party's territory that are offences under its legislation.

8.2 Nevertheless, the Authorities of the Sending Country are entitled to exercise their own jurisdiction on the members of their Armed Forces in the

following cases:

a. violations that threaten the security or property of the Sending Country;
b. violations resulting from acts or omissions, committed intentionally or out of negligence in the performance of and in connection with service.

8.3 In the case under letter b. above, the Authorities of the Sending Country can waive their right to exercise jurisdiction by notifying such intention to the Host Country's Authorities and provided that the latter agree.

ARTICLE 9

9.1 All classified information, documents and materials, exchanged between the Parties and their industries under this Agreement, shall be handled in accordance with the national rules of the Originating Party.

9.2 Each Contracting Party shall assign all the classified information, documents and materials no lower degree of security protection than that assigned by the Originating Party and shall take all the necessary measures to keep them classified as long as requested by the Originating Party.

9.3 Under this Agreement :

- "Classified information" means each document or material, specified in the following points or any document, information, activity and any other thing to which has been assigned a degree of security protection;
- "classified document" means every classified information in any form, written or printed, including data processing and tapes, maps, photograph, pictures, designs, recordings, notes, copies made by any means or process, magnetic or electro-magnetic recordings or videos in any form;
- "classified material" means any object, or part of it, prototype, equipment, armament, produced or in course of production, marked with a degree of security protection.

9.4 The Parties have agreed upon the corresponding degree of security classification as follows:

Italian Republic	Indian Republic
SEGRETISSIMO	TOP SECRET

SEGRETO	SECRET
RISERVATISSIMO	CONFIDENTIAL
RISERVATO	RESTRICTED

9.5 The Parties shall ensure that the documents, materials and technologies exchanged under this Agreement shall be used only for the purposes specifically agreed by the Parties and within the scope of this Agreement.

9.6 The transfer to third parties of information, documents, technical data and defence materials and equipment, whether classified or unclassified, acquired through co-operation under this Agreement, shall be subject to prior written approval of the Originating Party.

9.7 Should classified information be exchanged under this Agreement between Industries and/or Agencies other than the respective Ministries of Defence, separate arrangements shall be enter into by the relevant authorities of the two Parties. The security measures mentioned in this Agreement shall also be applied to the classified information exchanged during contractual negotiations.

ARTICLE 10

10.1 Should any dispute arise in connection with the interpretation or application of this Agreement, the Parties shall settle the disputes through bilateral consultations or negotiations.

ARTICLE 11

11.1 This Agreement shall come into force on the date of receipt of the second of the two notifications by which the Parties shall officially inform each other that the respective ratification procedures have been fulfilled.

11.2 This Agreement may be amended, at any time, through an exchange of Official Notes. Any modification shall come into effect following the same procedures as those set for the Agreement itself.

11.3 This Agreement would be in force for five years and may automatically be

renewed for five years unless written notice of termination is given by either Party to the other. The termination of this Agreement would be effective from six months after the receipt of such written notice or as mutually agreed by both Parties.

11.4 In case of denunciation, the Parties shall make every efforts to complete unfinished activities and shall begin consultations in order to resolve contentious issues.

11.5 In witness whereof, the undersigned Representatives, duly authorised by respective Authorities, have signed this Agreement.

Done at NEW DELHI on 3RD FEBRUARY, 2003 in two originals, each in Italian, English and Hindi languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence on interpretation, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC

(MR. ANTONIO MARTINO)
DEFENCE MINISTER

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA
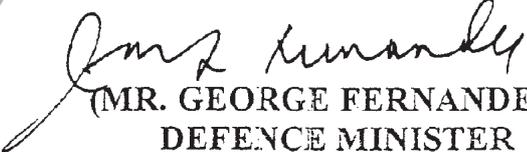
(MR. GEORGE FERNANDES)
DEFENCE MINISTER

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1134):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (D'ALEMA) e dal Ministro della difesa (PARISI) il 31 ottobre 2006.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 21 novembre 2006, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 4ª, 5ª e 10ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 17-24 e 25 gennaio 2007.

Relazione scritta annunciata il 2 febbraio 2007 (atto n. 1134-A relatore sen. Pianetta).

Esaminato in aula il 30 gennaio 2007 e approvato il 13 febbraio 2007.

Camera dei deputati (atto n 2267):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 21 febbraio 2007, con pareri delle commissioni I, II, IV, V, X, e XII.

Esaminato dalla III commissione il 28 marzo 2007; 29 maggio 2007; 7 giugno 2007; 25 luglio 2007 ed il 26 settembre 2007.

Esaminato in aula l'8 e 11 ottobre 2007 ed approvato con modificazioni il 16 ottobre 2007.

Senato della Repubblica (atto n. 1134-B):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 29 ottobre 2007, con pareri delle commissioni 1ª e 4ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 21-28 novembre 2007.

Esaminato in aula e approvato il 12 dicembre 2007.

08G0026

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 gennaio 2008.

Scioglimento del consiglio comunale di Margherita di Savoia e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Margherita di Savoia (Foggia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 3 aprile 2005, è composto dal sindaco e da venti membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da undici consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Margherita di Savoia (Foggia) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Sergio Mazzia è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 2008

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Margherita di Savoia (Foggia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 3 aprile 2005 e composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da undici componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 10 dicembre 2007.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di un consigliere dimissionario, all'uopo delegato con atto unico autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Foggia ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 600/13.4/Area II del 10 dicembre 2007, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Margherita di Savoia (Foggia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Sergio Mazzia.

Roma, 8 gennaio 2008

Il Ministro dell'interno: AMATO

08A00702

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 gennaio 2008.

Scioglimento del consiglio comunale di Caresana e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Caresana (Vercelli), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da otto consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Caresana (Vercelli) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Raffaella Attianese è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 2008

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Caresana (Vercelli), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004 e composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da otto componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente da oltre la metà dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 29 dicembre 2007, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Vercelli ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 19360/13.4/ Area II del 31 dicembre 2007, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Caresana (Vercelli) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Raffaella Attianese.

Roma, 8 gennaio 2008

Il Ministro dell'interno: AMATO

08A00703

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 gennaio 2008.

Scioglimento del consiglio comunale di Mapello e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Mapello (Bergamo), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 maggio 2007, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da nove consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Mapello (Bergamo) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Gennaro Terrusi è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 2008

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Mapello (Bergamo), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 maggio 2007 e composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 24 dicembre 2007, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Bergamo ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 689/ 13.1/II/R.E.L. del 27 dicembre 2007, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Mapello (Bergamo) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Gennaro Terrusi.

Roma, 8 gennaio 2008

Il Ministro dell'interno: AMATO

08A00704

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 agosto 2007.

Approvazione della convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., per l'offerta televisiva, radiofonica e multimediale per l'estero (detta Rai International).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

E

IL MINISTRO
DELLE COMUNICAZIONI

Visti gli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103 e successive modificazioni ed integrazioni, che prevedono che la concessionaria del servizio pubblico effettui, sulla base di una apposita convenzione aggiuntiva stipulata con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, programmi radiofonici e televisivi destinati a stazioni estere per la diffusione e la conoscenza della lingua e della cultura italiana nel mondo;

Vista la legge 25 giugno 1993, n. 206 «Disposizioni sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo»;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249 concernente «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e successive modificazioni ed integrazioni recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e, successive modificazioni ed integrazioni, che stabilisce le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali;

Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112 recante norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della Rai Radiotelevisione Italiana S.p.A., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della Radiotelevisione;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 «testo unico della radiotelevisione» con particolare riguardo all'art. 11 con il quale vengono confermate le competenze attribuite dalle vigenti norme alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visti, altresì gli articoli 45 e 49 del medesimo testo unico della radiotelevisione che affida alla Rai radiotelevisione italiana S.p.a. la concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo;

Visto l'art. 31 del decreto-legge 3 ottobre 2006, recante «disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria» convertito in legge 24 novembre 2006, n. 286 art. 1, comma 131, il quale dispone che le convenzioni aggiuntive di cui agli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103 e successive modificazioni ed integrazioni, siano approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle comunicazioni e, limitatamente alle convenzioni aggiuntive di cui al terzo comma della stessa legge, con il Ministro degli affari esteri e che il pagamento dei corrispettivi sia effettuato nell'anno successivo alla prestazione dei servizi derivanti dalle convenzioni;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), con particolare riguardo all'art. 1248 che proroga fino al 31 dicembre 2006 le convenzioni aggiuntive di cui agli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 luglio 1997 recante l'approvazione della convenzione stipulata in data 11 giugno 1997 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. per la predisposizione di programmi radiofonici e televisivi destinati a stazioni estere;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2006 con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri on. Ricardo Franco Levi sono delegate le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di informazione, comunicazione ed editoria, ivi compresa l'attuazione delle relative politiche;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 dicembre 2006 che approva il bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 2007;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni in data 6 aprile 2007 che approva il contratto nazionale di servizio pubblico stipulato tra il Ministero delle comunicazioni e la Rai Radiotelevisione italiana per il periodo 1° gennaio 2007- 31 dicembre 2009 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 123 del 29 maggio 2007;

Ritenuta la necessità di stipulare a decorrere dal 1° gennaio 2007, con durata pari a quella prevista dall'art. 49 del testo unico della Radiotelevisione, l'annessa convenzione, le cui condizioni e modalità sono comunque rinegoziate ogni triennio;

Visto che i servizi prestati da parte della RAI S.p.A. sono di natura obbligatoria e continuativa e finalizzati all'offerta televisiva, radiofonica e multimediale per l'estero, ai sensi degli articoli 19 e 20 della richiamata legge 14 aprile 1975, n. 103;

Considerato che il corrispettivo, per l'anno 2007, oggetto della convenzione ammonta a euro 30.000.000,00 comprensivo di IVA di legge;

Accertata la necessaria disponibilità finanziaria sull'apposito capitolo del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 2007;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi della legge 14 aprile 1975, n. 103 e successive modificazioni ed integrazioni, è approvata l'annessa convenzione stipulata tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., per l'offerta televisiva, radiofonica e multimediale per l'estero.

2. Ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, i relativi impegni di spesa sono assunti con decreti dirigenziali.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 2007

p. *Il Presidente*
LEVI

Il Ministro degli affari esteri
D'ALEMA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

Il Ministro delle comunicazioni
GENTILONI SILVERI

Registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 2007
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 12, foglio n. 50

Convenzione stipulata tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria e la RAI - Radiotelevisione italiana Spa, per l'offerta televisiva, radiofonica e multimediale per l'estero (detta Rai International).

Premesso che in relazione all'evoluzione dello scenario audiovisivo europeo ed internazionale, alla crescente attenzione sulle tematiche inerenti la comunicazione quale strumento di integrazione e di partecipazione al servizio dei cittadini, la RAI - Radiotelevisione italiana Spa e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria hanno attivato un nuovo rapporto convenzionale destinato a disciplinare la complessiva programmazione radiofonica e televisiva destinata all'estero oggetto dell'offerta Rai International, sostanzialmente innovata sia nella qualità che nella differenziazione degli strumenti trasmissivi, con l'aggiunta di nuovi ed ulteriori servizi diffusi anche per tutto l'arco delle 24 ore;

Premesso che nel contesto indicato, la nuova offerta intende connotarsi per la centralità dell'impegno assunto dalla RAI a predisporre programmi radiofonici e televisivi per la diffusione della lingua e della cultura italiane nel mondo in modo da rappresentare la complessiva realtà del Paese, le dinamiche di sviluppo e le diverse prospettive culturali, istituzionali, imprenditoriali e sociali nella loro interezza;

Considerato che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi degli articoli 19, primo comma, lettera *b)* e 20, terzo comma, della legge 14 aprile 1975; n. 103, per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, si avvale della società concessionaria dello Stato per la predisposizione di programmi radiofonici e televisivi per la diffusione della lingua e della cultura italiane nel mondo attraverso convenzioni pluriennali, le cui condizioni e modalità delle prestazioni erano rinegoziate ogni triennio ai sensi dell'art. 19 della convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994; all'esito dell'attuale negoziazione, le condizioni e modalità delle prestazioni sono state individuate e con la presente disciplinate a decorrere dal 1º gennaio 2007 per il triennio successivo (2007/2009) e saranno comunque rinegoziate per i successivi trienni;

Considerato che ai sensi dell'art. 45 del testo unico della radiotelevisione emanato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 il Ministero delle comunicazioni e la RAI hanno rinnovato il contratto nazionale di servizio relativamente al triennio 2007-2009, avente ad oggetto l'attività che la società concessionaria svolge ai fini dell'espletamento del servizio pubblico radiotelevisivo;

Visto l'art. 49, comma 1 del testo unico che prevede che la concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo è affidata alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa fino al 6 maggio 2016;

Considerato che la RAI, ai sensi della predetta normativa, ed in particolare del testo unico e del contratto di servizio, è tenuta alle prestazioni oggetto della presente convenzione finalizzate alla conoscenza e alla valorizzazione della lingua e della cultura italiane;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria del 14 febbraio 2006 n. 23293 con la quale si informa la RAI di aver preso atto del «Piano di produzione per l'anno 2007» relativo alla «Convenzione per la trasmissione di programmi televisivi e radiofonici destinati a stazioni estere» (detta «Rai International»), con la riserva di modificare, in corso di attuazione della Convenzione, i contenuti informativi e culturali del suddetto Piano all'esito della conclusione dei lavori della Commissione tecnica congiunta tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la RAI-Radiotelevisione italiana;

Considerato il comune interesse alla definizione di una convenzione che nel quadro dell'evoluzione dello scenario di riferimento e del contesto tecnico-editoriale e normativo rifletta la visione condivisa sulle tematiche della promozione e valorizzazione del sistema Paese nella sua complessità, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la RAI - Radiotelevisione Spa intendono disciplinare un assetto di principi, condizioni e modalità di offerta televisiva, radiofonica e multimediale che implichino il superamento di una visione di «fornitura basata su parametri quantitativi» a favore della focalizzazione sui criteri della qualità della programmazione e della più ampia diffusione e dell'utilizzo degli strumenti della multimedialità;

Considerato che sono rispettate le finalità previste dalla legge 14 aprile 1975, n. 13 ed il corrispettivo è stato adeguato tenendo conto delle innovazioni sotto il profilo trasmissivo e della qualità dei servizi, diffusi anche per tutto l'arco delle 24 ore, attraverso l'utilizzazione dei programmi e la diffusione delle più significative produzioni del panorama audiovisivo nazionale;

Considerato che è stata raggiunta una ottimizzazione del segnale di trasmissione mediante tecnologie distributive evolute come quella digitale e quella di Internet;

Considerato l'interesse delle Parti a favorire l'estensione della fruizione dell'offerta originale su tutte le aree geografiche di destinazione come individuate nello schema annuale di palinsesto di cui al successivo art. 1, comma 5, ed in particolare con riferimento alla diffusione in Italia e in Europa;

Tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - codice fiscale n. 80407020587, nella persona del dott. Paolo Peluffo capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e la RAI - Radiotelevisione italiana Spa C.F., P. IVA ed iscrizione al Registro delle imprese n. 06382641006, società di interesse nazionale con sede sociale in Roma nella persona del Presidente dott. Claudio Petruccioli e del Direttore generale dott. Claudio Cappon, si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1.

Oggetto e finalità della convenzione

1. La convenzione ha ad oggetto l'offerta di programmazione televisiva, radiofonica e multimediale, nonché i servizi tecnologici, di cui RAI abbia la disponibilità per la produzione e per la trasmissione del segnale relativamente alla programmazione della RAI per l'estero, diffusa anche per tutto l'arco delle 24 ore, in linea con gli obiettivi del servizio pubblico radiotelevisivo e le istanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri in termini di arricchimento nei contenuti e nelle modalità di fruizione dell'offerta dedicata all'esportazione del sistema paese all'estero. L'offerta televisiva, radiofonica e multimediale, nonché i servizi tecnologici sopra indicati costituiscono oggetto di autonoma e insindacabile individuazione da parte della RAI, relativamente a composizione editoriale dei palinsesti, ambito territoriale di riferimento, mezzi tecnici di distribuzione, come configurati nello schema annuale di palinsesto di cui al successivo comma 5 ed even-

tuali successive modifiche ed adattamenti comunicati dalla RAI con i rapporti periodici e le informative di cui ai successivi articoli 3, comma 4 e 4, comma 3.

In coerenza con il carattere innovativo della convenzione, RAI si riserva - d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria - di valutare, anche sulla base di specifiche analisi e studi di settore, una diversa denominazione della complessiva offerta destinata all'estero, nel transitorio detta «Rai International».

2. In particolare, la RAI intende promuovere la valorizzazione della lingua, della cultura e dell'impresa italiane e garantire un adeguato livello di informazione per le comunità italiane all'estero.

3. La RAI si impegna a ridefinire il target di riferimento della propria offerta internazionale in termini di comunità italiane residenti all'estero, italiani temporaneamente all'estero per motivi di lavoro o personali e cittadini stranieri di origine italiana; a questi vanno aggiunti i cittadini stranieri interessati o interessabili all'Italia ed al suo sistema di valori, culture, stile di vita, beni artistici e paesaggistici, creatività e prodotti.

4. Per rispondere all'evoluzione in atto nel contesto di riferimento, la RAI si impegna a:

assicurare un'adeguata offerta informativa, di intrattenimento e culturale con riferimento al target sopra individuato per contribuire a mantenere solido e vitale il rapporto tra gli italiani all'estero, le persone di origine italiana e l'Italia, anche attraverso logiche di reciprocità tese a valorizzare in Italia le esperienze degli italiani all'estero;

consentire ai cittadini italiani residenti all'estero un adeguato accesso all'informazione e alla comunicazione politica, in particolare nei periodi interessati da campagne elettorali e referendarie, sulle tematiche di interesse generale e su quelle di interesse specifico (circoscrizioni elettorali di riferimento);

realizzare nuove e originali offerte per l'estero rivolte ad aree geografiche particolari e finalizzate a promuovere l'Italia in termini di valori, culture, stile di vita, beni artistici e paesaggistici, produzioni creative, enogastronomiche, industriali e manifatturiere e posizione in ambito internazionale;

affermarsi come un partner-chiave nel sostegno alla promozione del sistema-Italia all'estero;

l'informare sulle iniziative istituzionali italiane relative ai temi delle politiche e relazioni internazionali;

verificare le potenzialità di arricchimento dell'offerta e la diffusione nell'area del Mediterraneo e dei Balcani, secondo quanto previsto al precedente comma 1.

5. La RAI si impegna a trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro il mese di dicembre di ogni anno, lo schema di massima del palinsesto dell'offerta televisiva e radiofonica di cui ai successivi articoli 3 e 4.

6. La Presidenza del Consiglio dei Ministri concede alla RAI, a titolo gratuito, licenza non esclusiva per l'utilizzazione e lo sfruttamento nelle sedi oggetto della presente convenzione ivi compresa quella multimediale su qualsiasi piattaforma e senza limitazione di spazio e/o territorio, della library nella propria disponibilità inerente contenuti di natura istituzionale riconducibili ai generi informazione, approfondimento, comunicazione sociale e di pubblica utilità, formazione e promozione culturale, in un'ottica di ulteriore arricchimento della complessiva offerta destinata all'estero ed in linea con le finalità esplicitate nei precedenti commi 2 e 3.

Art. 2.

Qualità dell'offerta e monitoraggio

1. La RAI riconosce come tratto distintivo della propria missione di servizio pubblico la qualità dell'offerta televisiva, radiofonica e multimediale destinata all'estero e si impegna affinché tale obiettivo sia perseguito nell'ambito di applicazione della presente convenzione.

2. La RAI si impegna ad improntare la programmazione televisiva per l'estero ai seguenti criteri:

a) assicurare una gamma di programmi equilibrata e varia in grado di soddisfare le esigenze democratiche, sociali e culturali della società e garantire il pluralismo;

b) rispettare i principi di obiettività, completezza, imparzialità, lealtà dell'informazione, di apertura alle diverse opinioni e tendenze sociali e religiose;

c) promuovere la cultura e sviluppare il senso critico dei telespettatori;

d) valorizzare il patrimonio artistico e ambientale;

e) rispettare la dignità della persona e l'armonico sviluppo fisico, psichico e morale del minore, evitando scene ed espressioni volgari o di cattivo gusto.

3. Al fine di effettuare il monitoraggio della programmazione per l'estero, la RAI si impegna a sviluppare un sistema che - anche impiegando strumenti ed indicatori derivanti da analisi e ricerche già presenti (quali, in particolare, le osservazioni, le segnalazioni ed i suggerimenti degli italiani nel mondo in merito ai programmi radiotelevisivi per l'estero) - possa consentire di effettuare adeguate valutazioni in merito ai seguenti aspetti:

qualità della programmazione intesa come valore «pubblico», in grado di rendere percepibile agli utenti del servizio l'offerta nel suo complesso, la programmazione per generi e i contenuti di produzione e/o d'acquisto mirati rispetto al target di riferimento;

qualità tecnica del segnale, in rapporto alla copertura geografica dei territori e ai canali distributivi, comprese le forme di accesso, anche attraverso monitoraggi sulla distribuzione del segnale, sul rispetto degli standard tecnici, nonché sul riscontro quantitativo in termini di utenti raggiunti.

4. Tale monitoraggio sarà svolto da RAI con cadenza trimestrale e le relative risultanze saranno trasmesse entro i tre mesi successivi alla Commissione di monitoraggio di cui al seguente art. 6, per le valutazioni di competenza da segnalare al Comitato di cui all'art. 7, comma 5, e per l'adozione degli eventuali interventi tesi al costante allineamento dell'offerta e delle modalità di distribuzione rispetto alle finalità della presente convenzione.

Art. 3.

L'offerta televisiva

1. Alla luce delle premesse di cui ai precedenti articoli, la RAI si impegna a definire la nuova offerta televisiva per l'estero secondo logiche di flessibilità editoriale ed aderenza con le caratteristiche socio-culturali dei diversi paesi, nonché dei differenti pubblici di riferimento e le opportunità di sviluppo dell'offerta possibili in base alle differenti realtà economiche dei mercati internazionali.

2. La RAI si impegna a sviluppare una offerta televisiva internazionale che preveda, accanto al canale generalista, dovunque possibile e nel tempo più breve possibile, un canale «all news», avvalendosi, per questo canale, prevalentemente di RAI News 24 e dell'apporto di Euronews. Ulteriori offerte potranno essere realizzate utilizzando contenuti d'archivio, programmi tratti dalle Reti e Testate RAI e programmi originali di produzione e/o d'acquisto, privilegiando in particolare sport e news.

La RAI si impegna altresì a un immediato potenziamento della promozione di Rai International ovunque si realizzano nuove iniziative di distribuzione.

3. La RAI, ferme restando le opportunità di differenziazione dell'offerta di cui al comma 3 dell'art. 1, si impegna a valorizzare nell'ambito della programmazione annuale dell'attuale Rai International i seguenti generi:

a) informazione: notiziari con programmazione sistematica o straordinaria; programmi relativi ad avvenimenti a carattere sistematico o straordinario; informazione istituzionale e parlamentare; dibattiti politici; informazione religiosa;

b) approfondimento: rubriche tematiche, inchieste e dibattiti, taik show, reportage, attinenti a temi sociali, politici, economici, di costume e di attualità; rubriche e contenitori televisivi con prevalente contenuto di servizio e di ausilio alla vita quotidiana e ai temi del benessere e della salute;

c) lavoro, comunicazione sociale, pubblica utilità: trasmissioni prevalentemente incentrate sui bisogni della collettività; trasmissioni a carattere sociale; trasmissioni e spazi televisivi dedicati all'attività di associazioni della società civile; comunicati che offrono servizi di pubblica utilità e campagne di comunicazione istituzionale; celebrazioni liturgiche;

d) turismo e qualità del territorio: incentivazione delle esperienze di visita e di fruizione delle risorse del territorio italiano attraverso proposte di attrattive e di itinerari in rapporto a specifici target individuati per età, per esigenze e per tipologie di viaggio e di tempo libero; valorizzazione delle produzioni tipiche locali; incentivazione di proposte di turismo culturale collegato ad appuntamenti artistici, tradizioni locali, ricorrenze storiche, manifestazioni religiose; con riferimento alla rappresentazione dell'«Italia nel mondo», valorizzazione degli asset culturali, storici, artistici, ambientali, imprenditoriali che rendono particolarmente significativo e influente il nostro Paese nel contesto internazionale;

e) promozione culturale, scuola e formazione: trasmissioni finalizzate a promuovere e valorizzare la storia, le tradizioni, i costumi, il patrimonio culturale del Paese e diffonderne la conoscenza; trasmissioni volte a far partecipare la società italiana alla tutela del patrimonio artistico e ambientale del Paese; trasmissioni e documentari a contenuto letterario e scientifico;

f) spettacolo: trasmissioni a carattere culturale e di intrattenimento con particolare attenzione alle forme artistiche dal vivo quali il teatro, la danza, la lirica, la prosa e la musica sia classica che leggera;

g) sport: manifestazioni sportive nazionali e internazionali trasmesse in diretta o registrate, di interesse generale e di settore; notiziari, rubriche e inchieste, finestre periodiche almeno settimanali sulle reti terrestri relative agli sport dilettantistici e minori;

h) minori: programmi di tutti i generi televisivi dedicati ai bambini, agli adolescenti e ai giovani che abbiano finalità formativa, informativa o di intrattenimento, nel rispetto del diritto dei minori alla tutela della loro dignità e del loro sviluppo fisico, psichico ed etico;

i) promozione dell'audiovisivo: prodotti di fiction (tv movie, serie, miniserie, serial, cortometraggi, ecc.) e cinematografici (film e film di animazione), cartoni, documentari, di produzione italiana o europea; trasmissioni, rubriche e programmi per la valorizzazione delle opere cinematografiche italiane ed europee, dell'audiovisivo in generale, dei nuovi autori cinematografici;

j) insegnamento della lingua italiana: programmi mirati alla conoscenza e valorizzazione della lingua italiana, attraverso contributi editoriali in termini di formazione e divulgazione del patrimonio linguistico, anche mediante modalità didattiche interattive.

4. Il monitoraggio di cui al precedente art. 2 si esplica anche attraverso una dettagliata informativa della programmazione trasmessa da Rai International raggruppata secondo i generi indicati al precedente comma 3, nonché attraverso un rapporto sulla dimensione quantitativa degli utenti finali rispetto ai diversi territori, un rapporto sulla produzione ad hoc per l'estero, specificando le percentuali per genere, per territori e specificando inoltre mezzi tecnici e modalità di distribuzione all'utente finale (tipologia di piattaforma distributiva, trasmissione in chiaro e pay). Il monitoraggio inoltre prevede un rapporto sui programmi dei canali terrestri e satellitari RAI trasmessi nei palinsesti per l'estero, con le percentuali per genere, per territori e con l'indicazione dei mezzi tecnici di distribuzione.

5. Sulla base delle evidenze del monitoraggio di cui al precedente art. 2, RAI attiverà specifiche iniziative di promozione dell'offerta finalizzate a valorizzare la programmazione di Rai International rispetto ai target di riferimento nei diversi territori.

In particolare, RAI adotterà le opportune azioni integrative sotto il profilo della comunicazione, con l'obiettivo di incrementare quantitativamente i livelli di audience, in relazione ai risultati emersi dal monitoraggio ed ai parametri attesi.

Art. 4.

L'offerta radiofonica

1. Alla luce delle premesse di cui ai precedenti articoli, la RAI si impegna a definire la nuova offerta radiofonica per l'estero secondo logiche di flessibilità editoriale ed aderenza con le caratteristiche socio-culturali dei diversi paesi, nonché dei differenti pubblici di riferimento e le opportunità di sviluppo dell'offerta possibili in base alle differenti realtà economiche dei mercati internazionali.

2. In particolare, la RAI si impegna a realizzare e diffondere un'offerta radiofonica che contempli i seguenti generi ai programmazione:

a) informazione: giornali radio, anche sportivi o tematici, di formato, stile e contenuto diversificato secondo il canale; informazione religiosa;

b) approfondimento: programmi o rubriche di approfondimento, inchieste, reportage; dibattiti e fili diretti, anche in formato di flusso; radiocronache, programmi e rubriche dedicati alle varie discipline sportive;

c) cultura: programmi di attualità scientifica, umanistica e tecnologica, anche con carattere di intrattenimento; fiction radiofonica; teatro (riprese o prodotto in studio); documentari e rievocazioni storiche anche basati su elaborazioni di materiali di archivio; trasmissioni dedicate alla musica classica, alle riprese dal vivo o differite di eventi musicali, al mondo della musica nazionale e popolare;

d) società: programmi, rubriche, inchieste e dibattiti su temi sociali e di costume, anche rivolti al mondo dei giovani o realizzati in formati innovativi, capaci di rappresentare la vita comunitaria e del territorio, e di ampliare il dibattito sull'evoluzione civile del Paese;

e) servizio: rubriche e servizi sull'attività degli organi istituzionali; programmi, rubriche e radiocronache di tema religioso; rubriche tematiche di particolare interesse sociale (lavoro, salute, previdenza) o rivolte a particolari target (minori, anziani, disabili, ecc.); programmazione per non vedenti;

f) insegnamento della lingua italiana: programmi mirati alla conoscenza e valorizzazione della lingua italiana, attraverso contributi editoriali in termini di formazione e divulgazione del patrimonio linguistico, anche mediante modalità didattiche interattive.

3. La RAI è tenuta a trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria per ciascun semestre, entro i successivi tre mesi, una dettagliata informativa della programmazione radiofonica per l'estero raggruppata secondo i generi indicati al comma 2 e dei relativi mezzi tecnici di distribuzione.

4. La RAI si impegna a valutare lo sviluppo della rete di distribuzione e diffusione nei vari territori del canale radiofonico internazionale.

Art. 5.

Ampliamento e diffusione dell'offerta televisiva e radiofonica

La RAI si impegna ad adottare ogni opportuno strumento finalizzato a favorire la fruizione della propria offerta per l'estero anche da parte del pubblico straniero. In tale quadro la RAI si impegna, più in particolare, a verificare:

gli ambiti di ampliamento e/o diversificazione della programmazione televisiva e radiofonica dell'attuale Rai International per singole aree geografiche, con un interesse specifico, per quanto riguarda l'offerta radiofonica ed in prospettiva per quella televisiva per l'area del Mediterraneo e dei Balcani;

l'adozione di opportuni strumenti quali, a titolo esemplificativo, il bilinguismo o comunque di sottotitoli o doppiaggio per rendere comprensibile l'offerta televisiva e radiofonica, almeno in parte, anche a chi non conosce l'italiano.

La RAI si impegna ad assicurare attraverso le piattaforme tecnologiche digitali e satellitari nella disponibilità della RAI l'estensione dell'ambito territoriale di diffusione dell'attuale Rai International comprendendo l'Europa e l'Italia, compatibilmente con la disponibilità dei diritti dei programmi, garantendo comunque un'adeguata programmazione complessiva. In tale contesto, la RAI si impegna ad assicurare la trasmissione via internet delle produzioni originali radiofoniche e televisive per l'estero di cui abbia la disponibilità dei diritti.

Art. 6.

Commissione di monitoraggio

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente convenzione, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria si impegna ad istituire un'apposita Commissione permanente di monitoraggio, presieduta dal Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria e composta da 8 membri, di cui 3 rappresentanti indicati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, 1 rappresentante indicato dal Ministero degli affari esteri e 4 rappresentanti della RAI, con l'obiettivo di procedere — anche alla luce dell'evoluzione dello scenario di riferimento — alla definizione delle più efficaci modalità operative di applicazione e di sviluppo delle attività e degli obblighi previsti nella presente convenzione, nonché di valutare/verificare i risultati raggiunti dalla presente convenzione, con riguardo specifico al monitoraggio di cui agli articoli 2 e 3, comma 4.

2. Le rispettive componenti della Commissione potranno di volta in volta definire le eventuali integrazioni della Commissione stessa in

funzione degli argomenti trattati. Entro trenta giorni dalla costituzione la Commissione approva uno specifico regolamento per il proprio funzionamento.

3. La Commissione potrà avvalersi del Comitato scientifico di cui all'art. 3 del Contratto di servizio 2007-2009 per tutte le attività attinenti la definizione, l'organizzazione e l'implementazione del sistema di monitoraggio e di analisi della qualità della programmazione per l'estero, con l'obiettivo di sfruttare tutte le potenziali sinergie di carattere operativo.

Art. 7.

Corrispettivo

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria corrisponderà alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa, per le prestazioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 — come individuate nello schema di palinsesto di cui all'art. 1, comma 5 ed eventuali successive modifiche ed adattamenti comunicati dalla RAI con i rapporti e le informative di cui ai precedenti articoli 3, comma 4 e 4, comma 3 — un corrispettivo annuo definito nella misura di euro 35.000.000,00 compresa l'IVA di legge. Solo per l'anno 2007, il corrispettivo è di euro 30.000.000,00 inclusa l'IVA di legge tenuto conto della graduale realizzazione delle prestazioni innovative oggetto della presente convenzione.

2. Entro tre mesi dalla scadenza di ogni esercizio finanziario, la Presidenza del Consiglio dei Ministri confermerà alla RAI le condizioni economiche alle quali intende continuare a fruire delle prestazioni di cui alla presente convenzione per l'anno successivo in relazione alle disponibilità di bilancio sull'apposito capitolo di spesa.

3. Il suddetto corrispettivo si intenderà comprensivo di tutte le spese relative alla produzione ed alla diffusione dei programmi, in esse comprese le erogazioni per diritti d'autore, diritti connessi ed affini, nonché le spese tecniche per l'utilizzo dei mezzi satellitari, multimediali ecc.

Il corrispettivo comprende, inoltre, la progressiva realizzazione di programmi e notiziari radiofonici e televisivi doppiati, sottotitolati, tradotti in simultanea e/o differita, volti ad arricchire e personalizzare la programmazione per l'estero destinata anche a pubblici non di lingua italiana, anche con riferimento all'area del Mediterraneo e dei Balcani.

4. La RAI rimetterà alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per ciascun esercizio finanziario, una fattura posticipata, firmata dai propri rappresentanti.

5. La Presidenza del Consiglio dei Ministri per le questioni di competenza attinenti all'attuazione della presente convenzione potrà avvalersi di un apposito Comitato, presieduto dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega di funzioni relative all'informazione e all'editoria o, in sua vece, dal capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria e composto da rappresentanti della stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero degli affari esteri, del Ministero delle comunicazioni e del Ministero dell'economia e delle finanze, alle cui riunioni potranno essere chiamati a partecipare rappresentanti della RAI e di altri organismi interessati per le valutazioni congiunte inerenti il monitoraggio delle attività previste in convenzione. Tale Comitato valuterà, tra l'altro, le osservazioni, le segnalazioni ed i suggerimenti degli italiani nel mondo in merito ai programmi radiotelevisivi per l'estero ed al loro contenuto sotto il profilo informativo e culturale, al fine di formulare eventuali proposte e suggerimenti correttivi, in coerenza con le linee guida della presente convenzione.

6. A garanzia degli obblighi assunti con la presente convenzione, la RAI deve costituire, alla data di entrata in vigore della convenzione medesima, presso la Cassa depositi e prestiti un deposito cauzionale di euro 1.500.000,00 in numerario o in titoli di Stato o equiparati al loro valore nominale.

7. Qualora il deposito dovesse risultare diminuito in conseguenza di prelievi effettuati a titolo di penalità, la società concessionaria dovrà reintegrarlo entro un mese dalla data della notificazione del prelievo.

8. Gli interessi sulla somma depositata sono di spettanza della società concessionaria.

9. Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge l'imposta sul valore aggiunto, ove dovuta, sui rimborsi per i servizi effettuati dalla concessionaria è a carico delle amministrazioni dello stato richiedenti, mentre le spese contrattuali della presente convenzione sono a carico della predetta società.

Art. 8.

Arbitrato

Le parti contraenti si impegnano a risolvere in via amichevole tutte le controversie che dovessero insorgere in applicazione della presente convenzione. In caso di mancato accordo, la controversia sarà deferita al giudizio di un collegio arbitrale composto da tre membri nominati, rispettivamente, uno dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, uno dalla RAI ed infine un terzo, con funzioni di presidente, dal Presidente del Consiglio di Stato. Il collegio arbitrale decide ritualmente.

Art. 9.

Inadempimenti

1. In caso di inadempienza della RAI nell'espletamento dei servizi previsti, non dovuta a cause di forza maggiore, verrà applicata la seguente penale, salvo maggior danno:

euro 5.000,00 per ciascun giorno di ritardo nella consegna del piano annuale dell'offerta televisiva, radiofonica e multimediale di cui al precedente art. 1, comma 5.

2. Il pagamento della suddetta penalità non esonera la RAI da eventuale responsabilità verso terzi.

3. Il pagamento della penalità suindicata deve essere effettuato entro un mese dalla relativa richiesta dell'Amministrazione.

4. Trascorso termine, gli importi dovuti sono prelevati dal deposito cauzionale costituito dalla società ai sensi dell'art. 7 che deve essere reintegrato nei termini previsti dallo stesso articolo.

5. A seguito di continuate inadempienze, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, dopo averlo notificato, può a suo insindacabile giudizio, disporre l'immediata risoluzione della presente convenzione.

Art. 10.

D u r a t a

1. La presente convenzione decorre dal 1º gennaio 2007 e avrà durata pari a quella prevista dall'art. 49, comma 1 del testo unico della radiotelevisione, emanato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

2. Le condizioni e le modalità delle prestazioni stabilite nella presente convenzione sono comunque rinegoziate ogni triennio. La Presidenza del Consiglio e la RAI si impegnano ad adeguare la presente convenzione alla normativa sopravvenuta nel corso del triennio di vigenza.

Qualora circostanze straordinarie determinino intollerabili squilibri delle prestazioni previste nella presente convenzione, a richiesta di una delle parti potrà procedersi alla revisione degli obblighi stabiliti.

4. La presente convenzione che viene approvata con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri diviene esecutiva per la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria dopo la registrazione da parte degli organi di controllo.

Roma, 26 luglio 2007

p. *RAI Radiotelevisione Italiana S.p.a.*
(FIRMATO)

p. *Presidenza del Consiglio dei Ministri*
Dipartimento per l'informazione e l'editoria
(FIRMATO)

08A00706

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

PROVVEDIMENTO 21 settembre 2007.

Accreditamento tra i soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'articolo 4, comma 3, del decreto 23 luglio 2004, n. 222, della società «I.L.A. - Istituto Lodo Arbitrale S.a.s.», in Palmi.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007, con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Vista l'istanza dell'8 marzo 2007, prot DAG 26/03/2007. 0040447.E e integrata in data 3 aprile 2007 e 17 luglio 2007, con la quale il dott. Pietro Paolo Chiofalo, nato a Palmi il 3 gennaio 1965, in qualità di legale rappresentante della società «I.L.A. - Istituto Lodo Arbitrale S.a.s.», con sede legale in Palmi (Reggio Calabria) via Raffaello n. 11, codice fiscale e partita I.V.A. 02009950805, ha attestato il possesso dei requisiti per ottenere l'accreditamento della predetta associazione tra i soggetti e/o enti abilitati a tenere i corsi di formazione sopra citati;

Atteso che i requisiti posseduti dalla società «I.L.A. - Istituto Lodo Arbitrale S.a.s.», risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006 del responsabile del registro degli organismi di conciliazione;

Verificato in particolare:

che l'istante dispone di una sede idonea allo svolgimento dell'attività presso il «Salone Pio X» dell'Associazione volontariato «Presenza», via R. Pugliese n. 1, Palmi;

che i formatori nelle persone di:

avv. Francesco De Luca nato a Napoli il 1° gennaio 1941;

avv. Amedeo Passaro nato a Napoli il 27 gennaio 1944;

avv. Pasquale Tarricone nato a Canosa di Puglia (Bari) il 5 agosto 1961;

avv. Carlo Trimarchi nato a Cosoleto (Reggio Calabria) il 19 settembre 1961,

sono in possesso dei requisiti richiesti per tenere i corsi di formazione di cui all'art. 4, comma 4, lettera *a)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali nn. 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Dispone

l'accreditamento della società «I.L.A. - Istituto Lodo Arbitrale S.a.s.», con sede legale in Palmi (Reggio Calabria) via Raffaello n. 11, codice fiscale e partita I.V.A. 02009950805, tra i soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222.

L'accreditamento decorre dalla data del presente provvedimento.

L'ente o l'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 21 settembre 2007

Il direttore generale: PAPA

08A00484

PROVVEDIMENTO 21 settembre 2007.

Accreditamento tra i soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'articolo 4, comma 3, del decreto 23 luglio 2004, n. 222, dell'«Ente pubblico Istituto regionale di studi giuridici del Lazio "Arturo Carlo Jemolo"», in Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007, con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Vista l'istanza del 18 gennaio 2007 prot. DAG 0009834.E del 24 gennaio 2007, integrata il 17 luglio 2007, con la quale rispettivamente il dott. Carlo Sam-

marco Francesco nato ad Avellino il 23 luglio 1921 e Aldo Luciano Rivela nato a Genova il 29 dicembre 1945, avvicendatisi in qualità di legali rappresentanti dell'ente pubblico, Istituto regionale di studi giuridici del Lazio «Arturo Carlo Jemolo», con sede legale in Roma, viale Giulio Cesare n. 31, codice fiscale 96154600587, hanno attestato il possesso dei requisiti per ottenere l'accreditamento dell'Istituto regionale di studi giuridici del Lazio «Arturo Carlo Jemolo» tra i soggetti e/o enti abilitati a tenere i corsi di formazione sopra citati;

Atteso che i requisiti posseduti dall'Istituto regionale di studi giuridici del Lazio «Arturo Carlo Jemolo» risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006 del responsabile del registro degli organismi di conciliazione;

Verificato in particolare:

che l'istante dispone di una sede idonea allo svolgimento dell'attività presso la sede della regione Lazio, sita in Roma, viale Giulio Cesare n. 31;

che i formatori nelle persone di:

avv. Garutti Massimo nato a Roma l'8 marzo 1953;

avv. Santosuosso Daniele Umberto nato a Roma il 25 dicembre 1964;

avv. de Meo Michele nato a Napoli il 20 maggio 1941;

avv. Minervini Enrico nato a Napoli il 30 agosto 1961,

sono in possesso dei requisiti richiesti per tenere i corsi di formazione di cui all'art. 4, comma 4, lettera *a)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Dispone

l'accreditamento dell'ente pubblico, Istituto regionale di studi giuridici del Lazio «Arturo Carlo Jemolo», con sede legale in Roma, viale Giulio Cesare n. 31, codice fiscale 96154600587, tra i soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222.

L'accreditamento decorre dalla data del presente provvedimento.

L'ente o l'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 21 settembre 2007

Il direttore generale: PAPA

08A00485

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 25 gennaio 2008.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,50%, con godimento 1° agosto 2007 e scadenza 1° febbraio 2018, nona e decima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 112130 del 28 dicembre 2007, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 245, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato

per l'anno finanziario 2008, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si e stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 24 gennaio 2008 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 14.303 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 27 agosto, 24 settembre, 23 ottobre e 21 dicembre 2007, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime otto tranches dei buoni del Tesoro poliennali 4,50%, con godimento 1° agosto 2007 e scadenza 1° febbraio 2018;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una nona tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2007, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una nona tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,50%, con godimento 1° agosto 2007 e scadenza 1° febbraio 2018, fino all'importo massimo di nominali 2.500 milioni di euro, di cui al decreto del 27 agosto 2007, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 27 agosto 2007.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca centrale europea e su di essi, come previsto dal decreto ministeriale 28 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 2008, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, non verrà corrisposta dal momento che, alla data del regolamento dei titoli, perverrà a scadenza.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 27 agosto 2007 entro le ore 11 del giorno 30 gennaio 2008.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del ripetuto decreto del 27 agosto 2007.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della decima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della nona franche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 27 agosto 2007, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 31 gennaio 2008.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. decennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° febbraio 2008, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 1° febbraio 2008.

A fronte di tale versamento, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 4.1.1.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2008 faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 26.1.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2018 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 26.2.9) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 27 agosto 2007, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 26.1.5; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2008.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2008

p. *Il direttore generale:* CANNATA

08A00827

DECRETO 25 gennaio 2008.

Emissione dei certificati di credito del Tesoro, con godimento 1° dicembre 2007 e scadenza 1° dicembre 2014, prima e seconda tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 112130 del 28 dicembre 2007, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 245, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 24 gennaio 2008 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 14.303 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima tranche di certificati di credito del Tesoro al portatore, con godimento 1° dicembre 2007 e scadenza 1° dicembre 2014;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale 28 dicembre 2007, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una prima franche dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° dicembre 2007 e scadenza 1° dicembre 2014, fino all'importo massimo di 3.500 milioni di euro, da destinarsi a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei certificati stessi.

I certificati sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 11, 12 e 13.

Ai termine della procedura di assegnazione di cui ai predetti articoli è disposta automaticamente l'emissione della seconda tranche dei certificati, per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 14 e 15.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Art. 2.

Il tasso d'interesse semestrale lordo, relativo ai certificati di credito di cui al precedente art. 1, verrà determinato aggiungendo 15 centesimi di punto al tasso di rendimento semestrale lordo dei buoni ordinari del Tesoro con scadenza a sei mesi, arrotondato al centesimo più vicino, relativo all'asta tenutasi alla fine del mese di novembre per la semestralità dal 1° dicembre al 1° giugno successivo e alla fine del mese di maggio per la semestralità dal 1° giugno al dicembre successivo.

Il tasso di rendimento semestrale lordo dei BOT a sei mesi è pari alla differenza tra il valore di rimborso (100) e il prezzo d'asta dei BOT medesimi divisa per il prezzo stesso, moltiplicato per il rapporto percentuale tra 180 ed il numero dei giorni effettivi che compongono la durata dei BOT.

Il prezzo d'asta, per ciascuna emissione di BOT di cui al precedente comma, è pari:

in caso di asta non competitiva, al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai partecipanti rimasti aggiudicatari, anche se pro quota;

in caso di asta competitiva, alla media dei prezzi d'asta delle offerte risultate aggiudicatarie, ponderata per le relative quantità.

Qualora in uno dei mesi di riferimento sopra indicati non vengano offerti all'asta BOT a sei mesi, il tasso di rendimento semestrale lordo considerato per il calcolo delle semestralità verrà determinato dividendo per due la media aritmetica dei tassi d'interesse annuali, calcolati in regime di capitalizzazione semplice (con base trecentosessanta giorni), relativi ai BOT di durata trimestrale e annuale offerti alle aste tenutesi alla fine dei suindicati mesi di riferimento.

Nel caso non vengano offerti all'asta BOT di scadenza trimestrale o annuale, detto tasso di rendimento semestrale lordo verrà determinato con riferimento al tasso di interesse annuale lordo del solo parametro disponibile.

Qualora in uno dei mesi di riferimento non venga effettuata alcuna asta di BOT, il tasso di rendimento semestrale lordo considerato per il calcolo delle semestralità sarà pari al tasso EURIBOR a sei mesi, rilevato, con le modalità indicate nel primo comma del decreto ministeriale 23 dicembre i 998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 29 dicembre 1998, il quinto giorno lavorativo precedente la decorrenza della semestralità.

In applicazione dei suddetti criteri, il tasso d'interesse semestrale lordo relativo alla prima cedola dei certificati di cui al presente decreto è pari a 2,14%.

Il tasso d'interesse semestrale lordo relativo alle cedole successive alla prima verrà reso noto con comunicato stampa e verrà accertato con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

L'importo minimo sottoscrivibile dei certificati del tesoro di cui al presente decreto è di mille euro nominali; le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, i certificati sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite da regolare dei certificati sottoscritti in asta, nel servizio di compensazione e liquidazione avente ad oggetto strumenti finanziari, con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i certificati assegnati, può avvalersi di un altro intermediario il cui nominativo dovrà essere comunicato alla Banca d'Italia, secondo la normativa e attenendosi alle modalità dalla stessa stabilite.

A fronte delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 4.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai certificati emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

I certificati medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca centrale europea.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 1° giugno e al 1° dicembre di ogni anno. La prima semestralità è pagabile il 1° giugno 2008 e l'ultima il 1° dicembre 2014.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto, tenendo conto delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 239 del 1996.

Il calcolo degli interessi semestrali è effettuato applicando il tasso cedolare espresso in termini percentuali, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a sei, all'importo minimo del prestito pari a 1.000 euro.

Il risultato ottenuto, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a dieci, è moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo è compreso nel valore nominale oggetto di pagamento. Ai fini del pagamento medesimo, il valore così determinato è arrotondato al secondo decimale.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 1° dicembre 2014, tenendo conto delle disposizioni di cui ai citati decreti legislativi n. 239 del 1996 e n. 461 del 1997 e del decreto ministeriale n. 473448 del 27 novembre 1998 di cui all'art. 18 del presente decreto.

Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale dei titoli da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima tranche del prestito.

La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche nel corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.

Art. 7.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori i sottoindicati soggetti, purché abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria):

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'Albo istituito presso la Banca d'Italia di cui all'art. 13, comma 1 del medesimo decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti dal comma 3 del predetto art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi dell'art. 16, comma 4 del menzionato decreto legislativo n. 385 del 1993;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte nell'Albo istituito presso la CONSOB ai sensi dell'art. 20, comma 1 del medesimo decreto legislativo, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui alla lettera *t)* del citato art. 1, comma 1, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di credito del Tesoro di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola sono regolati dalle norme contenute nell'apposita convenzione stipulata in data 10 marzo 2004 ed approvata con decreto n. 25909 del 23 marzo 2004.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta agli operatori una provvigione di collocamento dello 0,30%, calcolata sull'ammontare nominale sottoscritto, in relazione all'impegno di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.

Detta provvigione verrà corrisposta, per il tramite della Banca d'Italia, all'atto del versamento presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato del controvalore dei titoli sottoscritti.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 26.1.5; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2008.

Art. 9.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascun offerta non deve essere superiore all'importo indicato nell'art. 1; eventuali offerte di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Art. 10.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, entro le ore 11 del giorno 30 gennaio 2008, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 7.

Art. 11.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un rappresentante della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti, fra l'altro, il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 12.

In relazione al disposto dell'art. 1 del presente decreto, secondo cui i certificati sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la prima metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la prima metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Ai fini della determinazione del suddetto «prezzo di esclusione», non vengono prese in considerazione le offerte presentate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio. ponderato delle richieste che,ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo massimo accoglibile» aggiungendo due punti percentuali al prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 11.

Art. 13.

L'assegnazione dei certificati verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 14.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei certificati di cui agli articoli precedenti avrà inizio il collocamento della seconda franche di detti certificati per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159

del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della prima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 31 gennaio 2008.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 8 e 11 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui al precedente art. 10 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a 500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non dovrà essere superiore all'intero importo del collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile del prestito verranno arrotondate per difetto; qualora vengano avanzate più richieste, verrà presa in considerazione la prima di esse; non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 15.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei certificati di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei CCT settennali (ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto e con esclusione di quelle relative ad eventuali operazioni di concambio) ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» presentino richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non effettuino alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che presenteranno richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

Delle operazioni relative al collocamento supplementare verrà redatto apposito verbale.

Art. 16.

Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1º febbraio 2008, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 62 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 17.

Il 1º febbraio 2008 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato, il netto ricavo del capitale nominale dei certificati assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta, unitamente al rateo di interesse semestrale lordo, dovuto allo Stato, per sessantadue giorni.

La predetta sezione di tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 4 (unità previsionale di base 4.1.1.1), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità previsionale di base 2.1.3.1) per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 18.

I pagamenti sui certificati di credito di cui al presente decreto e le relative rendicontazioni sono regolati dalle disposizioni contenute nel decreto ministeriale n. 473448 del 27 novembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 1998.

Art. 19.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2008 faranno carico al capitolo 2216 (unità previsionale di base 26.1.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2014 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9537 (unità previsionale di base 26.2.9) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2008

p. *Il direttore generale:* CANNATA

08A00828

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 30 ottobre 2007.

Abrogazione dell'articolo 4, comma 1, lettera *c)*, del decreto 8 aprile 1999, recante norme per la profilassi della scrapie negli allevamenti ovi-caprini.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il regolamento di Polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della sanità 8 aprile 1999 concernente «norme di profilassi negli allevamenti ovi-caprini»;

Visto il regolamento (CE) 22 maggio 2001, n. 999 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente «disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili»

Visto il regolamento (CE) 3 ottobre 2002 n. 1774 del Parlamento europeo e del Consiglio recante «norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano»;

Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218 concernente «misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali»;

Visto il regolamento (CE) 28 gennaio 2002, n. 178 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente «regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare»;

Considerato che le misure restrittive sul latte prodotto in aziende sedi di focolai di scrapie di cui al decreto del Ministro della sanità 8 aprile 1999 vennero adottate in funzione del principio di precauzione in carenza di dati epidemiologici riguardanti le encefalopatie spongiformi ovicaprine e del rischio di trasmissione della BSE;

Considerato che a partire dal 2002 gli oltre un milione e mezzo di test sugli ovicaprini macellati o morti in tutti gli Stati membri hanno portato alla individuazione di un solo caso di BSE in un caprino francese;

Considerato che il regolamento (CE) 999/2001 recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili non prevede misure specifiche per il latte prodotto in allevamenti colpiti da Scrapie;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità, sezione IV, del l9 luglio 2007, che ritiene le attuali misure nazionali restrittive sul latte non in grado di ridurre, in base alle attuali conoscenze, i livelli di rischio di esposizione;

Ritenuto necessario rivedere le attuali misure sul destino del latte proveniente da allevamenti colpiti da scrapie in funzione delle nuove evidenze scientifiche ed epidemiologiche;

Decreta:

Art. 1.

1. L'art. 4, comma 1, lettera *c)* del decreto ministeriale 8 aprile 1999 recante norme per la profilassi della scrapie negli allevamento ovi-caprini è abrogato.

Art. 2.

1. Il presente decreto viene inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2007

Il Ministro: TURCO

Registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 2007
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 7, foglio n. 143

08A00786

DECRETO 12 dicembre 2007.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Valbon», registrato al n. 12262.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto l'art. 8, comma 1, del sopracitato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Autorizzazioni provvisorie o eccezionali»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 corretto ed integrato dal decreto del 28 luglio 2004 n. 260, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 30 giugno 2004 dall'Impresa SIPCAM Spa con sede legale in Milano, via Carroccio 8, diretta ad ottenere la registrazione provvisoria del prodotto fitosanitario denominato «VALBON» contenente le sostanze attive bentiavalicarb-isopropil e mancozeb;

Vista la decisione della Commissione dell'Unione europea in data 10 gennaio 2003 «che riconosce in linea di massima la conformità del fascicolo trasmesso per un esame dettagliato in vista di un eventuale inserimento della sostanza attiva benthiavalicarb isopropyl nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del 7 marzo 2006 relativo all'inclusione della sostanza attiva mancozeb nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2005/72/CE della Commissione del 21 ottobre 2005;

Vista la lettera con la quale la società Cerexagri S.A., titolare del fascicolo valutato positivamente in sede comunitaria ai fini dell'iscrizione della sostanza attiva mancozeb nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE ed avente, pertanto, i requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo n. 194/1995, ha concesso alla Sipcam S.p.A. l'accesso ai dati contenuti in detto fascicolo, a supporto della domanda di registrazione del prodotto di cui trattasi;

Visto il parere favorevole espresso in data 25 maggio 2007 dalla Commissione Consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 relativo all'autorizzazione provvisoria per 3 anni del prodotto fitosanitario in questione;

Ritenuto di poter rilasciare autorizzazione provvisoria e limitare la validità della stessa al tempo determinato in anni tre a decorrere dalla data del presente decreto;

Vista la nota dell'Ufficio in data 8 agosto 2007 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

Vista la nota pervenuta in data 17 ottobre 2007 da cui risulta che la suddetta impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di anni 3 (tre), l'impresa SIPCAM Spa con sede legale in Milano, via Carroccio 8, è autorizzata in via provvisoria ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato VALBON con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

L'autorizzazione è subordinata all'esito della valutazione della Commissione europea circa l'inserimento della sostanza attiva benthiavalicarb isopropyl in Allegato I della direttiva 91/414/CEE, unitamente ad eventuali condizioni di utilizzazione.

Per la sostanza attiva benthiavalicarb isopropyl sono approvati i seguenti limiti massimi di residui, che saranno inseriti nel provvedimento di aggiornamento del decreto ministeriale 27 agosto 2004:

Prodotti destinati all'alimentazione	Limiti massimi di residui * (mg/kg)
vite	uve: 0,2 vino: 0,2
patata	0,01
pomodoro	0,3

* Definizione del residuo: benthiavalicarb isopropyl

Il prodotto è confezionato nelle taglie da g 100-200-250-500 e kg 1-2-5-10-20.

Il prodotto in questione è preparato nello stabilimento dell'impresa SIPCAM S.p.a., in Salerano sul Lambro (Lodi) e importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'Impresa estera Cerexagri B.V.-Tankhoofd 10- 3196 KE Vondelingenplaat/Rt-The Netherlands.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 12262.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2007

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

ETICHETTA E FOGLIO ILLUSTRATIVO

VALBON

Fungicida citotropico e di contatto ad azione preventiva e curativa contro le peronospore in formulazione WG

Composizione:
Bentiavalicarb-isopropil puro g. 1,75
Mancozeb puro g. 70
Coformulanti: quanto basta a g. 100

SIPCAM – Soc. It. Prodotti Chimici per l'Agricoltura Milano S.p.A.
Sede legale: via Carroccio 8 – Milano

Autorizzazione Ministero della Salute n. del

Officina di produzione:
- SIPCAM SpA - Salerano sul Lambro (LO)
- Cerexagri B.V. -Tankhoofd 10 -3196 KE Vondelingenplaat/Rt - The Netherlands

Taglie: g. 100-200-250-500
Kg. 1-2-5-10-20

Partita n.: ....

Distribuito da: CERTIS EUROPE B.V.-Filiale Italiana- Via Guaragna 3 - 21047 Saronno (VA)

FRASI DI RISCHIO:
Irritante per le vie respiratorie. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Possibilità di effetti cancerogeni - prove insufficienti. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi / la faccia. In caso di incidente o malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli il contenitore o l'etichetta). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.].

NORME PRECAUZIONALI
Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5 metri dai corpi idrici superficiali.
Gli addetti al rientro dovranno essere muniti di tuta standard, guanti e stivali.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Bentiavalicarb-isopropil 1.75%. Mancozeb 70% le quali separatamente provocano i seguenti **sintomi di intossicazione:**
Bentiavalicarb-isopropil: ----
Mancozeb: sintomi: cute: dermatiti, sensibilizzazione, occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione, apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione: SNC: atassia, confusione, depressione, iporiflessia. Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o progressa assunzione di alcool e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precondriale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
L'associazione dei due principi attivi contenuti nel prodotto, che separatamente hanno una attività locosistemica e di contatto, gli conferiscono un'attività preventiva e curativa nei confronti delle peronospore.

MODALITÀ DI IMPIEGO
Il prodotto si impiega alle dosi indicate per 100 litri di acqua, irrorati con pompe a volume normale sulle seguenti colture:

VITE: contro la peronospora (*Plasmopara viticola*) 180-200 g di prodotto distribuendo 1,8-2 Kg/ha di formulato.
Iniziare i trattamenti alla comparsa dei primi sintomi della malattia. Ripetere il trattamento ogni 10-12 gg. Numero massimo di trattamenti: 6 per ogni anno.
PATATA, contro la peronospora (*Phytophthora infestans*) il prodotto si impiega alla dose di 160 g. di prodotto distribuendo 1,6 Kg/ha di formulato.
Iniziare i trattamenti alla comparsa dei primi sintomi della malattia. Ripetere il trattamento ogni 8-10 gg. Numero massimo di trattamenti: 6 per ogni anno.
POMODORO contro la peronospora (*Phytophthora infestans*) il prodotto si impiega alla dose di 180-200 g. di prodotto distribuendo 1,8-2 Kg/ha di formulato.
Iniziare i trattamenti alla comparsa dei primi sintomi della malattia. Ripetere il trattamento ogni 8-10 gg. Numero massimo di trattamenti: 6 per ogni anno.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA: stemperare in poca acqua a parte la prestabilita dose di prodotto e versare quindi il tutto nel totale quantitativo di acqua o nelle poltiglie a cui si vuole associare, agitando con cura.

COMPATIBILITÀ: non associare ad oli minerali ed in caso di miscela con concimi fogliari si consiglia di procedere a saggi preliminari.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali previste per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta. Nel corso del trattamento tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 28 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA DELLA VITE, 7 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA DI PATATA E POMODORO IN PIENO CAMPO, 3 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA DEL POMODORO IN COLTURA PROTETTA.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non applicare con mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.
Da non vendersi sfuso.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Non operare contro vento.
Il contenitore non può essere riutilizzato.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.

VALBON

Fungicida citotropico e di contatto ad azione preventiva e curativa contro le peronospore in formulazione WG

Composizione:
Bentiavalicarb-isopropil puro g. 1,75
Mancozeb puro g. 70
Coformulanti: quanto basta a g. 100

SIPCAM – Soc. It. Prodotti Chimici
per l'Agricoltura Milano S.p.A.
Sede legale: via Carroccio 8 – Milano

Autorizzazione Ministero della Salute
n. del

Officina di produzione:
- SIPCAM SpA - Salerano sul Lambro (LO)
- Cerexagri B.V. -Tankhoofd 10 -3196 KE Vondelingenplaat/Rt - The Netherlands

Taglie: g. 100-200-250-500
Kg. 1-2-5-10-20

Partita n.: ....

Distribuito da: CERTIS EUROPE B.V.-Filiale Italiana- Via Guaragna 3 – 21047 Saronno (VA)

FRASI DI RISCHIO:
Irritante per le vie respiratorie. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Possibilità di effetti cancerogeni – prove insufficienti. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi / la faccia. In caso di incidente o malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli il contenitore o l'etichetta). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.].

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Bentiavalicarb-isopropil 1,75%, Mancozeb 70% le quali separatamente, provocano i seguenti **sintomi di intossicazione:**
Bentiavalicarb-isopropil: ----
Mancozeb: sintomi: cute: dermatiti, sensibilizzazione, occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione, apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, confusione, depressione, iporiflessia. Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o progressa assunzione di alcool e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precondriale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO.
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO.
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

08A00733

DECRETO 14 dicembre 2007.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Permit», registrato al n. 12706.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto l'art. 8, comma 1, del sopracitato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Autorizzazioni provvisorie o eccezionali»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 corretto ed integrato dal decreto del 28 luglio 2004 n. 260, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto ministeriale 3 aprile 2007 concernente l'attuazione della direttiva 2006/8/CE relativa alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei prodotti pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 1° giugno 2005 dall'impresa Nissan Chemical Europe S. a r.l. con sede legale in Parc d'Affaires de Crecy-2 rue Claude Chappe, 69370 St-Didier-au Mont-d'Or (Francia), diretta ad ottenere la registrazione provvisoria del prodotto fitosanitario denominato «Halosulfuron-metile 75 wg», contenente la sostanza attiva halosulfuron-metile;

Vista la decisione della Commissione dell'Unione europea in data 25 agosto 2006 «che riconosce in linea di massima la conformità del fascicolo trasmesso per un esame dettagliato in vista di un eventuale inserimento della sostanza attiva halosulfuron-metile nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari»;

Visto il parere favorevole espresso in data 16 ottobre 2007 dalla commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 relativo all'autorizzazione provvisoria per tre anni del prodotto fitosanitario in questione;

Ritenuto di poter rilasciare autorizzazione provvisoria e limitare la validità della stessa al tempo determinato in anni tre a decorrere dalla data del presente decreto;

Vista la nota dell'ufficio in data 22 novembre 2007 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi e l'impegno a presentare l'ulteriore documentazione ritenuta necessaria dalla commissione consultiva senza pregiudizio per l'iter di registrazione;

Vista la nota pervenuta in data 10 dicembre 2007 da cui risulta che la suddetta impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio ed ha comunicato di aver variato la denominazione del prodotto in «PERMIT»;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di anni 3 (tre), l'Impresa Nissan Chemical Europe SARL con sede legale in Parc d'Affaires de Crecy-2 rue Claude Chappe, 69370 St-Didier-au Mont-d'Or (Francia), è autorizzata in via provvisoria ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato PERMIT, con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

L'autorizzazione è subordinata all'esito della valutazione della Commissione europea circa l'inserimento della sostanza attiva halosulfuron-metile in allegato I della direttiva 91/414/CEE, unitamente ad eventuali condizioni di utilizzazione e all'esito delle valutazioni connesse agli ulteriori dati richiesti a livello nazionale, senza pregiudizio per l'iter di registrazione.

Per la sostanza attiva halosulfuron-metile sono approvati i seguenti limiti massimi di residui, che saranno inseriti nel provvedimento di aggiornamento del decreto ministeriale 27 agosto 2004:

Prodotti destinati all'alimentazione	Limiti massimi di residui * (mg/kg)
riso	0,01

* Definizione del residuo: halosulfuron methyl.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da g 25-50-100-200-250-500 e kg 1.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego e in formulazione dallo stabilimento dell'impresa estera Nissan Chemical Industries Ltd Onoda Plant 6903-1 Oaza Onoda Yamaguchi 756-0093 (Japan); confezionato nello stabilimento dell'Impresa SCAM Spa, in Strada Bellaria 164, S.M. di Mugnano (Modena).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 12706.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 2007

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Etichetta / Foglietto illustrativo

Permit®

ERBICIDA SELETTIVO DEL RISO SPECIFICO CONTRO LE INFESTANTI NON GRAMINACEE
MICROGRANULI IDRODISPERSIBILI

Partita n.

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
- **HALOSULFURON METILE** puro g 75
- Coformulanti q.b. a g 100

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare il recipiente ben chiuso; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego; Usare indumenti protettivi e guanti adatti; Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi, Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

Nissan Chemical Europe S.A.R.L.
Parc d'Affaires de Crecy-2 rue Claude Chappe 69370 St-Didier-au Mont-d'Or (France)

Distribuito da :
SCAM SpA – Strada Bellaria, 164 Modena

Stabilimento di Produzione :
Nissan Chemical Industries, Ltd. - Onoda Plant 6903-1 Oaza Onoda Sanyo-Onoda Yamaguchi 756-0093 (Japan)
Stabilimento di Confezionamento :
SCAM SpA – Strada Bellaria, 164 – 41100 Modena

Registrazione n. xxxxx Ministero della Salute del xx\xx\xxxx

Contenuto netto : g 25, 50, 100, 200, 250, 500; kg 1

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: in caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE: PERMIT® è un erbicida selettivo in formulazione microgranulare idrodispersibile specifico contro le infestanti non graminacee delle risaie. Può essere applicato su tutte le varietà di riso, sia indica che japonica. E' efficace contro le più importanti ciperacee quali Cipollino *(Bolboschoenus marittimus)*, Quadrettone *(Schoenoplectus mucronatus)*, Zigolo delle risaie *(Cyperus difformis)*, Zigolo dolce *(Cyperus esculentus)* e numerose malerbe a foglia larga quali Erba cucchiaio *(Alisma plantago-acquatica)*. Erba lanceolata *(Alisma lanceolata)*, Ammania arrossata *(Ammania coccinea)*, Forbicine d'acqua (*Bidens spp.)*. Il prodotto assicura anche un buon controllo iniziale di *Heteranthera spp.*, in particolare quando le infestanti si trovano allo stadio di rosetta e nessuna foglia è emersa dall'acqua. Tuttavia, per la natura stessa di queste malerbe, possono comparire successive reinfestazioni. La sua attività risulta ottimale quando si interviene su malerbe nei primi stadi di sviluppo ed in fase di attiva crescita.

MODALITA' E CAMPI D'IMPIEGO

Riso: PERMIT® si impiega in post-emergenza della coltura alla dose di 30-50 g/Ha. L'intervento va normalmente effettuato da 20 a 50 giorni dopo la semina del riso, da quando le piantine hanno raggiunto le 2-4 foglie fino al 4° livello di accestimento, eventualmente in combinazione con preparati specifici per il controllo del Giavone *(Echinocloa spp.)*. L'attività erbicida risulta ottimale impiegando PERMIT® su risaia uniformemente sommersa da non più di 5 cm di acqua. Dopo il trattamento mantenere ferma l'acqua nelle camere per almeno 2 giorni, senza effettuare immissioni. Nei terreni bibuli, dove elevata è la percolazione, è preferibile lasciare asciugare la risaia prima di immettere nuova acqua. PERMIT® può anche essere utilizzato su riso non sommerso, subito dopo lo svuotamento delle camere e in condizioni di terreno completamente imbibito d'acqua. In questo caso, lasciare trascorrere almeno 2 giorni dall'applicazione prima di immettere nuovamente l'acqua nella risaia. Procedere poi alla normale gestione irrigua, mantenendo in ogni caso la coltura in sommersione per almeno altre 2 settimane prima di un eventuale svuotamento. Infine, PERMIT® può essere impiegato su riso seminato in asciutta, alle stesse dosi e nelle medesime epoche di intervento raccomandate per la coltura seminata in acqua. Il prodotto deve essere distribuito uniformemente sulla superficie dell'acqua o della coltura con le normali attrezzature usate per il diserbo, impiegando volumi d'acqua compresi fra i 250 ed i 400 l/Ha. PERMIT® non è volatile e quindi non danneggia eventuali colture adiacenti la risaia. Non intervenire su riso sotto stress per anomale condizioni climatiche, attacchi di patogeni o insetti, fitotossicità da altri erbicidi. La poltiglia erbicida va preparata riempiendo la botte per circa metà della capacità e, mantenendo in funzione l'agitatore, aggiungendo direttamente il quantitativo di formulato necessario. Portare quindi a volume mantenendo costantemente in funzione l'agitazione. Alcune specie infestanti ampiamente diffuse nel riso possono acquisire resistenza agli erbicidi aventi le stesse modalità d'azione di Halosulfuron-metile (inibizione dell' ALS). Nonostante la loro presenza sia solo sporadica, nelle zone in cui è nota la resistenza agli erbicidi che inibiscono l' ALS gli agricoltori devono attenersi alle indicazioni degli enti ufficiali sulla gestione del fenomeno.

COMPATIBILITA': il prodotto è compatibile con i più comuni erbicidi utilizzati sul riso. Nel caso di miscela con altri formulati diluire prima PERMIT® e successivamente gli altri preparati.

FITOTOSSICITA': il prodotto può essere fitotossico per le colture diverse dal riso. Evitare scrupolosamente di colpire direttamente o per deriva altre colture. Non precedere al lavaggio e pulizia delle attrezzature vicino a piante sensibili.

AVVERTENZE: Durante le operazioni di miscelazione / carico e durante l'applicazione del prodotto, indossare guanti adatti. Subito dopo il trattamento è necessario eliminare ogni traccia del prodotto provvedendo allo svuotamento del serbatoio ed al lavaggio e risciacquo con acqua pulita del serbatoio stesso, della pompa e delle barre. Riempire quindi il serbatoio con acqua pulita addizionata di un detergente a base di ammoniaca (concentrazione di ammoniaca 0,03%). Risciacquare internamente serbatoio, pompa e barre mantenendo l'agitatore in funzione per circa 15 minuti. Rimuovere infine le tracce di detergente ammoniacale risciacquando completamente l'attrezzatura in ogni sua parte con abbondante acqua pulita. Filtri e ugelli devono essere rimossi e puliti a parte con una medesima soluzione detergente ammoniacale. Il liquido di lavaggio deve essere smaltito in modo sicuro ed appropriato. Non irrorare su colture sensibili, né su terreni destinati a colture sensibili. In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione avvenuta.

ATTENZIONE: evitare che il prodotto contamini stagni, corsi d'acqua e fossi. Da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI; PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO; NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA; DA NON VENDERSI SFUSO; SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI; IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE; NON OPERARE CONTRO VENTO; IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO; NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

® marchio registrato Nissan Chemical

Permit®

ERBICIDA SELETTIVO DEL RISO SPECIFICO CONTRO LE INFESTANTI NON GRAMINACEE
MICROGRANULI IDRODISPERSIBILI

Partita n.

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
- HALOSULFURON METILE puro g 75
- Coformulanti q.b. a g 100

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare il recipiente ben chiuso; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego; Usare indumenti protettivi e guanti adatti; Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

Nissan Chemical Europe S.A.R.L.
Parc d'Affaires de Crecy-2 rue Claude Chappe 69370 St-Didier-au Mont-d'Or (France)

Distribuito da :
SCAM SpA – Strada Bellaria, 164 Modena

Stabilimento di Produzione :
Nissan Chemical Industries, Ltd. - Onoda Plant 6903-1 Oaza Onoda Sanyo-Onoda Yamaguchi 756-0093 (Japan)
Stabilimento di Confezionamento :
SCAM SpA – Strada Bellaria, 164 – 41100 Modena

Registrazione n. xxxxx Ministero della Salute del xx\xx\xxxx

Contenuto netto : g 25, 50, 100

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

® marchio registrato Nissan Chemical

08A00732

DECRETO 14 dicembre 2007.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Camix», registrato al n. 12037.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto l'art. 4, comma 1, del sopraccitato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in allegato I;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 corretto ed integrato dal decreto del 28 luglio 2004 n. 260, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 31 dicembre 2003 e successive integrazioni di cui l'ultima in data 7 giugno 2006, dall'impresa Syngenta Crop Protection S.p.a., con sede legale in Milano, via Gallarate 139, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato «Camix» contenente le sostanze attive S-metolachlor e mesotrione;

Visto il decreto del 26 novembre 2003 relativo all'inclusione della sostanza attiva mesotrione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2003/68/CE della Commissione dell'11 luglio 2003;

Visto il decreto del 30 marzo 2005 relativo all'inclusione della sostanza attiva S-metolachlor nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2005/3/CE della Commissione del 19 gennaio 2005;

Visto il parere espresso in data 30 marzo 2007 dalla commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 relativo alla sospensione dell'esame del prodotto in questione con richiesta di studi con pregiudizio per l'iter di registrazione;

Vista la nota del 23 luglio 2007 con la quale l'impresa medesima ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio in data 20 aprile 2007 relativamente alla presentazione della documentazione richiesta con pregiudizio per l'iter di registrazione;

Visto il successivo parere espresso in data 16 ottobre 2007 dalla commissione consultiva, relativo all'autorizzazione del prodotto di cui trattasi fino al 30 settembre 2013, data di scadenza dell'iscrizione in allegato I della sostanza attiva mesotrione;

Vista la nota dell'ufficio in data 22 novembre 2007 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

Vista la nota pervenuta in data 29 novembre 2007 da cui risulta che la suddetta impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 30 settembre 2013 l'Impresa Syngenta Crop Protection S.p.a., con sede legale in Milano, via Gallarate 139, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato CAMIX con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da litri 1-5-10-20.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego e in formulazione dagli stabilimenti delle imprese estere: CHEMARK Ltd, in Peremarton-Gyartelep, Tulipan utca (Hungary); Syngenta Agro SAS, in Usine d'Aigues-Vives (Francia); Syngenta South Africa (Pty) Limited, in Brits Production-Brits (South Africa);

Confezionato nello stabilimento dell'impresa Althaller Italia S.r.l., in San Colombano al Lambro (Milano), autorizzato con decreti del 17 febbraio 1981-1° febbraio 2000.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 12037.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 2007

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

syngenta.

CAMIX®

Erbicida selettivo
di pre- e post-emergenza precoce per il mais
Emulsione sospendibile

Composizione

Mesotrione puro	g	5,58 (60 g/l)
S-metolachlor puro	g	46,5 (500 g/l)
coformulanti q.b. a	g	100

Il prodotto contiene S-metolachlor: può provocare una reazione allergica.

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
Questo materiale e/o il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

SYNGENTA CROP PROTECTION S.p.A.
Via Gallarate, 139 – MILANO

Stabilimento di produzione:
CHEMARK Ltd., Peremarton-Gyártelep, Tulipán utca (Hungary)

Registrazione Ministero della Salute n. del

Partita n. ***litri* 1**

Altri stabilimenti di produzione:
. SYNGENTA AGRO S.A.S., Usine d'Aigues-Vives (Francia)
. SYNGENTA South Africa (Pty) Limited – Brits Production – Brits (South Africa)
Stabilimento di confezionamento:
ALTHALLER ITALIA S.r.l., San Colombano al Lambro (MI)
Altre taglie: litri 5 – 10 – 20

® marchio registrato di una società del Gruppo Syngenta

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione, chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE
CAMIX è un erbicida selettivo di pre-emergenza e di post-emergenza precoce del mais attivo contro graminacee e dicotiledoni.
CAMIX agisce per assorbimento attraverso il coleoptile e l'ipocotile, assorbimento radicale e fogliare.

CAMPO D'IMPIEGO, EPOCA E DOSI DI APPLICAZIONE
Coltura: mais.

Epoca di applicazione: Pre-emergenza di coltura ed infestanti. In casi particolari può essere impiegato anche in post-emergenza molto precoce della coltura (2-3 foglie) su infestanti appena emerse (infestanti graminacee comunque entro le prime 2 foglie e infestanti dicotiledoni entro le 4 foglie).

Dosi di applicazione:
PRE-EMERGENZA
2,5-2,8 litri di Camix per ettaro.
POST-EMERGENZA PRECOCE
2-2,5 litri di Camix per ettaro, con avvertenza di utilizzare la dose minore su terreni leggeri.

CAMIX si distribuisce impiegando 200-400 l/ha di acqua; può essere applicato con irroratori a media o bassa pressione ed ugelli a ventaglio per assicurare un'uniforme distribuzione ed una buona copertura del bersaglio.

INFESTANTI SENSIBILI
Echinochloa crus-galli (Giavone comune), *Digitaria sanguinalis* (Digitaria), *Setaria glauca* (Setaria), *Panicum dichotomiflorum* (Giavone americano), *Poa annua* (Fienarola), *Sorghum halepense* originato da seme (Sorghetta da seme), *Abutilon theophrasti* (Cencio molle), *Amaranthus hybridus* (Amaranto ibrido), *Amaranthus lividus* (Amaranto livido), *Amaranthus retroflexus* (Amaranto comune), *Anagallis arvensis* (Anagallide), *Capsella bursa-pastoris* (Borsa pastore comune), *Chenopodium album* (Farinaccio), *Chenopodium polyspermum* (Polisporo), *Commelina spp.* (Commelina), *Fumaria officinalis* (Fumaria comune), *Galinsoga parviflora* (Galinsoga), *Matricaria chamomilla* (Camomilla comune), *Polygonum lapathifolium* (Poligono nodoso), *Polygonum persicaria* (Persicaria), *Raphanus raphanistrum* (Ravanello selvatico), *Senecio vulgaris* (Senecione comune), *Solanum nigrum* (Erba Morella), *Stellaria media* (Stellaria), *Veronica persica* (Veronica).

INFESTANTI MEDIAMENTE SENSIBILI
Acalypha virginica (Acalifa), *Ammi majus* (Visnaga maggiore), *Bidens tripartita* (Forbicina), *Polygonum aviculare* (Correggiola), *Polygonum convolvulus* (Convolvolo), *Portulaca oleracea* (Erba porcellana), *Xanthium strumarium* (Nappola italiana), *Scirpus maritimus* (Cipollino) e *Cyperus spp.* (Cipero).

AVVERTENZE
- Per le applicazioni di pre-emergenza, si raccomanda di utilizzare la dose di 2 litri per ettaro su terreni molto leggeri.
- Eseguire le applicazioni di pre-emergenza su terreno di preferenza già umido o che verrà bagnato entro le prime due settimane dal trattamento da piogge o irrigazioni. Le eventuali sarchiature eseguite dopo il trattamento devono essere molto superficiali per non portare in superficie terreno con semi non contenente l'erbicida.
- Il trattamento, se effettuato in post-emergenza precoce della coltura, deve essere eseguito con mais in buono stato vegetativo: non applicare il prodotto su colture danneggiate da attacchi parassitari o sofferenti per il freddo, ristagni d'acqua, siccità.
- Non impiegare su linee pure utilizzate per la produzione di mais da seme e mais dolce.
- Post-emergenza precoce: i geoinsetticidi a base di terbufos e forate, distribuiti in precedenza all'applicazione di Camix, possono interferire con il normale sviluppo del mais, così come si possono verificare interazioni con insetticidi carbammati e fosforganici utilizzati in miscela con Camix.
- Versare direttamente il prodotto nella botte già parzialmente riempita di acqua o nel serbatoio di premiscelazione dell'attrezzatura. Portare quindi il liquido di irrorazione al volume stabilito mantenendo sempre in funzione l'agitatore.
- Non conservare nella botte la soluzione pronta per il trattamento (es. durante la notte).
- Durante il trattamento evitare sovrapposizioni di prodotto
- Al termine della applicazione di Camix è necessario lavare accuratamente l'attrezzatura con una soluzione di acqua ed idoneo detergente.
- Dopo il trattamento, prima di rientrare in campo, attendere l'asciugatura della vegetazione.
- In caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
- Nel caso di forzata risemina, è possibile riseminare mais.

FITOTOSSICITA'
Alcuni giorni dopo il trattamento di post-emergenza precoce si possono manifestare sulla coltura alcuni sintomi transitori rappresentati da decolorazioni o imbianchimenti fogliari, che non hanno conseguenze sullo sviluppo e la produzione del mais. Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Per proteggere gli organismi acquatici utilizzare il prodotto solo su terreni pianeggianti (pendenza non superiore al 3%) e rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5 metri dai corpi idrici superficiali.

Da non applicare con mezzi aerei
DA NON VENDERSI SFUSO
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua
Non operare contro vento
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
Il contenitore non può essere riutilizzato

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

08A00734

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 14 gennaio 2008.

Cancellazione di una varietà di orzo distico dal relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visti il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, comma 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Viste la richiesta del responsabile della conservazione in purezza della varietà indicata nel dispositivo, volta a ottenere la cancellazione della varietà medesima dal registro nazionale;

Considerato che la varietà per la quale è stata chiesta la cancellazione non riveste particolare interesse in ordine generale;

Considerato che la Commissione Sementi di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/7 1, nella riunione del 19 dicembre 2007, ha preso atto della richiesta di cancellazione, dal relativo registro, della varietà indicata nel dispositivo;

Ritenuto di accogliere la proposta sopra menzionata;

Decreta:

Art. 1.

A norma dell'art. 17-*bis*, quarto comma, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, inserito dal decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1984, n. 27, e da ultimo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, la sotto riportata varietà, iscritta al registro nazionale delle varietà di specie di piante agrarie con il decreto a fianco indicato, è cancellata dal registro medesimo:

Codice	Specie	Varietà	Responsabile della conservazione in purezza	D.M. Iscrizione
10621	Orzo distico	Dalhia	Momont-Hennette & Fils	05/10/2007

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 2008

Il direttore generale: LA TORRE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

08A00647

DECRETO 14 gennaio 2008.

Modifica della responsabilità della conservazione in purezza di varietà di specie agrarie iscritte al relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visti i propri decreti con i quali sono state iscritte nel relativo registro, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/1971, le varietà indicate nel dispositivo, per le quali è stato indicato il nominativo del responsabile della conservazione in purezza;

Viste le richieste degl'interessati volte a ottenere le variazioni di dette responsabilità;

Considerato che la Commissione sementi di cui all'art. 19 della legge n. 1096/1971, nella riunione del 19 dicembre 2007, ha preso atto delle richieste di variazione di responsabilità della conservazione in purezza della varietà di seguito elencate, così come risulta dal verbale della riunione;

Attesa la necessità di modificare i citati decreti;

Decreta:

Art. 1.

La responsabilità della conservazione in purezza delle sotto elencate varietà, già assegnata ad altra ditta con precedente decreto, è attribuita al conservatore in purezza a fianco di ognuna indicato:

Codice	Specie	Varietà	Vecchio responsabile della conservazione in purezza	**Nuovo responsabile della conservazione in purezza**
609	Avena	Sonar	Eurogen Srl	PRO.SE.ME. Srl
5459	Frumento duro	Cannizzo	Eurogen Srl	PRO.SE.ME. Srl
8934	Frumento duro	Catervo	Eurogen Srl	PRO.SE.ME. Srl
4441	Frumento duro	Ciccio	Eurogen Srl	PRO.SE.ME. Srl
3577	Frumento duro	Colosseo	Eurogen Srl	PRO.SE.ME. Srl
5461	Frumento duro	Concadoro	Eurogen Srl	PRO.SE.ME. Srl
8920	Frumento tenero	Abate	Eurogen Srl	PRO.SE.ME. Srl
8921	Frumento tenero	Anapo	Eurogen Srl	PRO.SE.ME. Srl
10567	Frumento tenero	Andana	Eurogen Srl	PRO.SE.ME. Srl
5009	Orzo distico	Otis	Von Lochow Petkus Saatzucht Hasselhorst Bergen	GEA Sementi S.r.l.
674	Orzo polistico	Pattyan	Eurogen Srl	PRO.SE.ME. Srl
2013	Triticale	Scudo	Eurogen Srl	PRO.SE.ME. Srl
10315	Mais	Saputo	Eurogen Srl	PRO.SE.ME. Srl

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 2008

Il direttore generale: LA TORRE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

08A00731

DECRETO 14 gennaio 2008.

Iscrizione di una varietà di mais al relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16 comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la nota della Monsanto Agricoltura Italia del 19 dicembre 2006 con la quale comunica che la denominazione DKC6876 non è da considerarsi definitiva;

Considerato che la Commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/71, nella riunione del 19 dicembre 2006 ha espresso parere favorevole all'iscrizione, nel relativo registro, della varietà di mais indicata nel dispositivo;

Vista la nota della Monsanto agricoltura Italia del 17 dicembre 2007 con la quale comunica che la denominazione DKC6876 è da considerarsi definitiva;

Ritenuto di accogliere la proposta sopra menzionata;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è iscritta nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, la sotto riportata varietà, la cui descrizione e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

MAIS

Codice	Denominazione	Classe Fao	Tipo di ibrido	Responsabile della conservazione in purezza
10183	DK-C6876	700	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. - Lodi e Monsanto Technology LLC. - USA

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 2008

Il direttore generale: LA TORRE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, nè alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica.

08A00708

DECRETO 21 gennaio 2008.

Iscrizione di una varietà di patata al registro nazionale delle varietà di specie agrarie.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Considerato che la Commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione dell'11 dicembre 2006, ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro della varietà di patata indicata nel dispositivo;

Considerato che per la stessa varietà era stata temporaneamente sospesa l'iscrizione per la verifica della denominazione;

Vista la richiesta di variazione della denominazione avanzata dal responsabile della conservazione in purezza della varietà da «RZD 96-2092» a «Taurus»;

Ritenuto che non sussistano motivi ostativi all'accoglimento della proposta sopra menzionata;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è iscritta nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, la sotto elencata varietà di specie agraria, la cui descrizione e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

Patata:

Codice SIAN	Varietà	Responsabile conservazione in purezza
10421	Taurus	HZPC Holland B.V. - NL

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 gennaio 2008

Il direttore generale: La Torre

Avvertenza:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

08A00775

DECRETO 21 gennaio 2008.

Cancellazione di una varietà di colza dal registro nazionale delle varietà di specie agrarie.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la richiesta del responsabile della conservazione in purezza della varietà indicata nel dispositivo, volta ad ottenere la cancellazione della varietà medesima dai registri nazionali;

Considerato che la varietà della quale è stata chiesta la cancellazione non riveste particolare interesse in ordine generale;

Considerato che la Commissione sementi di cui all'art. 19 della legge n. 1096/1971 nella riunione del 19 dicembre 2007 ha espresso parere favorevole alla cancellazione, dai relativi registri, della varietà indicata nel dispositivo;

Ritenuto di accogliere la proposta sopra menzionata;

Decreta:

Art. 1.

A norma dell'art. 17-*bis*, quarto comma, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, inserito dal decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1984, n. 27, e da ultimo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, la sotto elencata varietà, iscritta nei registri nazionali delle varietà di specie di piante agrarie con il decreto a fianco di essa indicato, è cancellata dai registri medesimi:

Colza:

Codice SIAN	Varietà	Responsabile conservazione in purezza	D.M. iscrizione o rinnovo
4904	Express	Norddeutsche Pflanzenzucht	23-12-1997

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 gennaio 2008

Il direttore generale: LA TORRE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

08A00776

DECRETO 21 gennaio 2008.

Variazione del responsabile della conservazione in purezza di varietà di specie agrarie.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visti i propri decreti con i quali sono state iscritte nei relativi registri, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/1971, le varietà di specie agricole indicate nel dispositivo, per le quali è stato indicato il nominativo del responsabile della conservazione in purezza;

Viste le richieste degli interessati volte ad ottenere le variazioni di dette responsabilità;

Considerati i motivi che hanno determinato la necessità di dette variazioni;

Considerato che la Commissione sementi di cui all'art. 19 della legge n. 1096/1971 nella riunione del 19 dicembre 2007 ha preso atto delle richieste sopra menzionate;

Attesa la necessità di modificare i citati decreti;

Decreta:

Art. 1.

La responsabilità della conservazione in purezza delle sotto elencate varietà, già assegnata ad altra ditta con precedente decreto, è attribuita al conservatore in purezza a fianco di ciascuna indicata:

Barbabietola da zucchero:

Codice SIAN	Varietà	Vecchio responsabile	Nuovo responsabile
173	Cremona	Hilleshog A.B.	Syngenta Crop Protection AG
5719	Doriana	Hilleshog A.B.	Syngenta Crop Protection AG
5718	Dorice	Hilleshog A.B.	Syngenta Crop Protection AG
5717	Dorisa	Hilleshog A.B.	Syngenta Crop Protection AG
4612	Dorotea	Hilleshog A.B.	Syngenta Crop Protection AG
3269	Elettra	Hilleshog A.B.	Syngenta Crop Protection AG
4880	Eudora	Hilleshog A.B.	Syngenta Crop Protection AG
4611	Ippolita	Hilleshog A.B.	Syngenta Crop Protection AG
5720	Isidora	Hilleshog A.B.	Syngenta Crop Protection AG
234	Monodoro	Hilleshog A.B.	Syngenta Crop Protection AG
237	Monohil	Hilleshog A.B.	Syngenta Crop Protection AG
5341	Serena	Hilleshog A.B.	Syngenta Crop Protection AG
5340	Zaira	Hilleshog A.B.	Syngenta Crop Protection AG
7965	Atleta	Novartis Seeds AB	Syngenta Crop Protection AG
6180	Dorhill	Novartis Seeds AB	Syngenta Crop Protection AG
6179	Dorico	Novartis Seeds AB	Syngenta Crop Protection AG
7098	HM 1612	Novartis Seeds AB	Syngenta Crop Protection AG
7099	HM 5517	Novartis Seeds AB	Syngenta Crop Protection AG

Veccia vellutata

Codice SIAN	Varietà	Vecchio responsabile	Nuovo responsabile
5395	Haymaker Plus	Seedco	Seed Technology and Marketing (Seedmark)- AUS

Erba medica

Codice SIAN	Varietà	Vecchio responsabile	Nuovo responsabile
8949	Katana	Eurogen	PRO.SE.ME. – (EN)
8948	Lucrezia	Eurogen	PRO.SE.ME. – (EN)
455	Nardian	Eurogen	PRO.SE.ME. – (EN)

Favino

Codice SIAN	*Varietà*	*Vecchio responsabile*	*Nuovo responsabile*
7266	Sicilia	Eurogen	PRO.SE.ME. – (EN)

Trifoglio alessandrino

Codice SIAN	*Varietà*	*Vecchio responsabile*	*Nuovo responsabile*
498	Laura	Eurogen	PRO.SE.ME. – (EN)
7267	Lorena	Eurogen	PRO.SE.ME. – (EN)

Trifoglio incarnato

Codice SIAN	*Varietà*	*Vecchio responsabile*	*Nuovo responsabile*
8323	Ledda	Eurogen	PRO.SE.ME. – (EN)

Veccia comune

Codice SIAN	*Varietà*	*Vecchio responsabile*	*Nuovo responsabile*
4443	Francesca	Eurogen	PRO.SE.ME. – (EN)
4444	Marianna	Eurogen	PRO.SE.ME. – (EN)
546	Nikian	Eurogen	PRO.SE.ME. – (EN)

Soia

Codice SIAN	*Varietà*	*Vecchio responsabile*	*Nuovo responsabile*
7632	Demetra	Agra soc. del seme	Syngenta Seeds S.p.A.
3314	Brillante	Agra soc. del seme	Syngenta Seeds S.p.A.
4173	Giulietta	Agra soc. del seme	Syngenta Seeds S.p.A.

Girasole

Codice SIAN	*Varietà*	*Vecchio responsabile*	*Nuovo responsabile*
4872	Calagen	Eurogen	PRO.SE.ME. – (EN)
4448	Eliogen	Eurogen	PRO.SE.ME. – (EN)
8819	Florigen	Eurogen	PRO.SE.ME. – (EN)
9845	Imigen	Eurogen	PRO.SE.ME. – (EN)
4447	Laura	Eurogen	PRO.SE.ME. – (EN)
8961	Primagen	Eurogen	PRO.SE.ME. – (EN)
4873	Solegen	Eurogen	PRO.SE.ME. – (EN)

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 gennaio 2008

Il direttore generale: LA TORRE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

08A00777

DECRETO 21 gennaio 2008.

Iscrizione di varietà di specie foraggere, colza e patata, al registro nazionale delle varietà di specie agrarie.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Considerato che la Commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 27 novembre 2007, ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro delle varietà di specie agrarie indicate nel dispositivo;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencata varietà di specie agraria, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

Foraggere:

Specie	*Codice SIAN*	*Varietà*	*Responsabile conservazione in purezza*
Pisello da foraggio	10572	Magistral	Laboulet Semences – F -
Trifoglio alessandrino	10482	Menphis	Michel Obtention – F -
Trifoglio incarnato	10589	Palla di neve	PRO.SE.ME s.r.l. – Pergusa (EN)
Trifoglio incarnato	10584	Primo	Michel Obtention – F -
Trifoglio incarnato	3897	Columbus	Sumeran Handels srl – S.Martino di Lupari (PD)
Veccia comune	10649	Sfinge	C.G.S. Compagnia Generale Servizi – Recanati (MC)
Trifoglio alessandrino	9414	Tabor	Hazera Genetics – IL -

Colza

Codice SIAN	*Varietà*	*Tipo*	*Responsabile conservazione in purezza*
10592	Rapsodi CS	--	Caussade Semences – F -
10652	Tripti CS	--	Caussade Semences – F -
10651	Lazuri CS	--	Caussade Semences – F -
10591	Totti CS	--	Caussade Semences – F -
10590	Dancing	--	Serasem – F -
10656	Hybrisurf	--	SARL Adrien Momont & Fils – F -
10594	Ecarlate	--	Aminov – F -
10655	Hybrigold	--	SARL Adrien Momont & Fils – F -
10650	Macarena	00	Maisadour Semences – F -

Patata

Codice SIAN	*Varietà*	*Responsabile conservazione in purezza*
10422	Fabiana	Germicopa s.a.s. F -
11114	Megara	C.R.A. – Istituto Sperimentale per le Colture Industriali (BO)

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 gennaio 2008

Il direttore generale: LA TORRE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

08A00774

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 30 luglio 2007.

Ammissione ai progetti di ricerca agli interventi previsti dall'articolo 11 del decreto dell'8 agosto 2000.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'università e della ricerca (di seguito MUR);

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno delle ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297» e, in particolare, l'art. 11 che disciplina la concessione delle agevolazioni a progetti autonomamente presentati per attività di ricerca proposte da costituende società;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 90402 del 10 ottobre 2003, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, registrato dalla Corte dei conti il 15 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 25 novembre 2003;

Visto il decreto ministeriale n. 98 del 2 maggio 2002 istitutivo della Commissione di cui al comma 9 del richiamato art. 11;

Visto il protocollo d'Intesa, sottoscritto in data 21 novembre 2003, tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la regione Friuli-Venezia Giulia per la realizzazione nell'area regionale di un Distretto tecnologico nel settore della biomedicina molecolare;

Visto l'accordo di programma quadro, siglato il 5 ottobre 2004 fra il MIUR e la regione Friuli-Venezia Giulia, finalizzato alla creazione di un'area di eccellenza tecnologica (distretto Tecnologica), avente ad oggetto la biomedicina molecolare, registrato dalla Corte dei conti il 18 settembre 2006;

Visto decreto ministeriale n. 1982/Ric del 2 ottobre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 235 del 9 ottobre 2006, di «Invito presentazione di progetti di ricerca industriale, sviluppo precompetitivo, formazione nel settore della biomedicina molecolare da realizzarsi nella regione Friuli-Venezia Giulia»;

Viste le domande presentate, alla scadenza prevista, presso questo Ministero - Dipartimento per l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca scientifica e tecnologica - Direzione generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca, ufficio VI;

Viste le risultanze delle attività istruttorie effettuate, a fronte dei progetti pervenuti, dalla Commissione di cui al richiamato art. 11, comma 7, integrata dal rappresentante della regione Friuli-Venezia Giulia previsto dal citato decreto ministeriale n. 1982/Ric del 2 ottobre 2006 art. 6, comma 6, per la preselezione dei progetti presentati;

Visto il parere espresso dal comitato tecnico di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 297/1999, nella seduta del 30 maggio 2007;

Visto il decreto direttoriale n. 2298/Ric. del 6 novembre 2006 di ripartizione delle risorse del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'anno 2006;

Ritenuta la necessità di adottare, per i progetti ammissibili alla agevolazione, il relativo provvedimento ministeriale stabilendo, per ciascuno, forme, misure, modalità e condizioni delle agevolazioni stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia»;

Decreta:

Art. 1.

I seguenti progetti di ricerca sono ammessi agli interventi previsti all'art. 11 del decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593 di cui alle premesse, nella forma, nella misura e con le modalità e le condizioni di seguito indicate:

Progetto 1/BiMo - DM 37407

Sezione A – Generalità del Progetto

- **Proponenti:** Pasquale Pierimarchi, Bioallergy International Srl

- **Progetto di Ricerca**
  - **Titolo:** I.D.A. (Innovative Diagnostic Array) Realizzazione di una piattaforma diagnostica nanotecnologica multiparametrica per la traslazione in ambito clinico di markers molecolari innovativi.
  - **Inizio:** 01/09/2007
    Durata Mesi: 36

- **Costituenda Società:** Byo Research S.r.l.
- **Classificazione** : PMI

- **Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla presentazione della domanda avvenuta in data:** 31 gennaio 2007

- Costo Totale ammesso € 623.200,00
  - di cui Attività di Ricerca Industriale € 503.560,00
  - di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo € 119.640,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

- **Ricerca**

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€	€	€
Eleggibile lettera c)	€ 436.560,00	€ 106.640,00	€ € 543.200,00
Eleggibile Obiettivo 2	€	€	€
Non Eleggibile	€ 62.000,00	€ 13.000,00	€ € 75.000,00
Extra UE	€ 5.000,00	€	€ € 5 .000,00
Totale	€ 503.560,00	€ 119.640,00	€ € 623.200,00

Sezione C – Forma e Misura dell'Intervento

- **Ricerca: Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata**

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)		
Eleggibile lettera c)	70%	45%
Eleggibile Obiettivo 2		
Non Eleggibile	70%	45%
Extra U.E	70%	

10%	Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o Università
10%	Requisito PMI

- **Agevolazioni totali deliberate**

Contributo nella Spesa (Totale)	fino a € 406.330,00

Progetto 2/BiMo **DM 37563**

Sezione A – Generalità del Progetto

- **Proponenti:** CIB – Laboratorio Nazionale CIB, Silvano Piazza

- **Progetto di Ricerca**
  - **Titolo:** Sviluppo e utilizzo di una innovativa metodologia di indagine per l'identificazione validazione di nuovi bersagli terapeutici in oncologia
  - **Inizio:** 30/05/07
    Durata Mesi: 36

- **Costituenda Società:** Proxenia – Società a Responsabilità Limitata

- **Classificazione** : PMI

- **Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla presentazione della domanda avvenuta in data:** 31 gennaio 2007

- **Costo Totale ammesso** **€ 1.530.400,00**
  - **di cui Attività di Ricerca Industriale** **€ 1.294.000,00**
  - **di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo** **€ 236.400,00**

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

- **Ricerca**

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€	€	€
Eleggibile lettera c)	€	€	€
Eleggibile Obiettivo 2	€ 1.144.000,00	€ 86.400,00	€ 1.230.400,00
Non Eleggibile	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 300.000,00
Extra UE	€	€	€
Totale	€ 1.294.000,00	€ 236.400,00	€ 1.530.400,00

Sezione C – Forma e Misura dell'Intervento

- **Ricerca: Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata**

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)		
Eleggibile lettera c)		
Eleggibile Obiettivo 2	60%	35%
Non Eleggibile	60%	35%

10%	Requisito PMI

- **Agevolazioni totali deliberate**

Contributo nella Spesa (Totale)	fino a € 516.456,90

Art. 2.

Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998 n. 252.

L'esecutività del presente decreto è subordinata alla attestazione della effettiva costituzione della società nei tre mesi successivi la data del decreto stesso.

Ai sensi del comma 17, dell'art. 11, del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, i soggetti beneficiari della agevolazione sono tenuti a:

impegnarsi personalmente in modo fattivo nella realizzazione del loro progetto in vista della costituzione della società sul territorio nazionale;

assumere le disposizioni più adeguate in materia di tutela dei diritti di proprietà intellettuale: in particolare mantenere i brevetti ottenuti con i finanziamenti pubblici, e, in caso contrario, informare tempestivamente il MIUR delle proprie intenzioni;

partecipare a manifestazioni a richiesta del MIUR e fornire allo stesso tutte le informazioni sullo sviluppo del progetto nei tre anni seguenti la fine del periodo di sostegno, attraverso relazioni annuali, al fine di permetterne la valutazione;

indirizzare, in caso di abbandono del progetto, una informativa motivata al MIUR in cui dichiarano esplicitamente di rinunciare al sostegno finanziario ottenuto.

La durata del progetto potrà essere maggiorata di 12 mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere dal contratto.

Art. 3.

La spesa complessiva di € 922.786,90 di cui all'art. 1 del presente decreto, grava sulle disponibilità del FAR di cui alle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 2007

Il direttore generale: CRISCUOLI

Registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 2007
Ufficio di controllo preventivi sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 7, foglio n. 173

08A00784

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 22 gennaio 2008.

Nomina della consigliera di parità supplente della provincia di Roma.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEI DIRITTI E LE PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;

Visto l'art. 12, comma 3 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 che prevede la nomina dei consiglieri di parità, su designazione degli organi a tal fine individuati dalle regioni e dalle province, sentite rispettivamente le commissioni regionali e provinciali tripartite di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

Visto l'art. 13, comma 1 del succitato decreto che prevede che i consiglieri di parità devono possedere i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normativa sulle parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione;

Vista l'ordinanza presidenziale n. 229/P del Presidente della Provincia di Roma del 24 ottobre 2007 con la quale si designa la dott.ssa Daniela Belotti quale consigliera di parità supplente;

Visto il *curriculum vitae* della dott.ssa Daniela Belotti, allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante;

Considerato che la predetta designazione risulta corrispondere ai requisiti stabiliti dal succitato decreto legislativo n. 198/2006 e che risulta acquisito il parere della commissione tripartita di concertazione per le politiche del lavoro;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina della consigliera di parità supplente della Provincia di Roma;

Decreta:

La dott.ssa Daniela Belotti è nominata consigliera di parità supplente della Provincia di Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 gennaio 2008

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DAMIANO

Il Ministro dei diritti e le pari opportunità
POLLASTRINI

Curriculum vitae di Daniela Belotti

Sezione 2: *Curriculum* studi

diploma di liceo classico conseguito in Roma nell'a.s. 1974-75 con votazione 60/60;

laurea in scienze politiche conseguita in Roma presso l'Università «La Sapienza» nell'a.a. 1978-79 discutendo la tesi in Diritto del Lavoro «disciplina e applicazione dello *ius variandi* nell'Azienda Autonoma Ferrovie dello Stato» (prof. Branca) con votazione 110/110 e la lode;

diploma di perfezionamento della Scuola di diritto del lavoro e della previdenza (indirizzo sindacale) diretta dal prof. Scognamiglio presso «La Sapienza» in Roma conseguito nell'a.a. 1982-83 discutendo la tesi in diritto del lavoro II (prof. Dell'Olio) «Nuova disciplina e campo di applicazione del Trattamento di Fine Rapporto» con votazione 70/70 e la lode;

giornalista pubblicista;

partecipazione al corso lungo di formazione per quadri e dirigenti sindacali donne «Esperte Azioni Positive e Pari Opportunità» presso il Centro studi «Giulio Pastore» di Firenze.

lingua straniera conosciuta: inglese.

Sezione 3: *Curriculum* professionale.

Attualmente (dal 2001):

impiegata presso la. Società Trenitalia S.p.a. nella struttura Coordinamento Relazioni Industriali della Corporate con la qualifica di Quadro (9ª categoria apicale).

In precedenza nel Gruppo Ferrovie dello Stato ha svolto funzioni di:

studio e applicazione della normativa relativa al trattamento economico e giuridico del personale nonché del contenzioso e della disciplina (Gestione e Sviluppo del Personale, 1998-2001);

coordinatrice delle iniziative sociali di promozione e gestione dei progetti cofinanziati a livello europeo (Politiche Economiche e Sociali, Direttore Nadio Delai, 1995-1998);

responsabile di progetti/azioni di coordinamento tra aree/divisioni/funzioni aziendali; incaricata di curare i nuovi piani per lo sviluppo della comunicazione nell'impresa e i rapporti con gli organismi esterni individuati dalla legge 125 del 10 aprile 1991; rappresentante aziendale nel CPO nazionale (staff Assistente del Direttore Generale Holding, Cesare Vaciago, 1993-1995);

rappresentante aziendale nell'Osservatorio sulla còndizione delle lavoratrici; studio ed esame delle normative, comprese le leggi di parità, e degli istituti contrattuali, quali i CPO, nonché l'evoluzione contrattuale della legge n. 125/1991 nel (CCNL di settore; collaboratrice di ricerche-intervento sulla condizione femminile finanziate ex legge n. 125/1991; formatrice per formazione pari opportunità (Relazioni Industriali, l991-1993);

addetto stampa, servizio di rassegna stampa e collaborazione alle riviste aziendali; PR nelle varie iniziative culturali e promozionali aziendali (Ufficio Relazioni Esterne, 1987-1991);

reporting e studio per la predisposizione del budget secondo i nuovi regimi di contabilità di impresa; docenza per i referenti territoriali della rete (Ufficio acquisti e gestione scorte, 1977-1987).

Sezione 4: Ruoli ed esperienze significative nelle pari opportunità.

Attualmente (dal 2003).

Consigliera di Parità (Supplente) della Provincia di Roma, nominata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le pari opportunità, in data 29 ottobre 2003, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 21 novembre 2003, a seguito di selezione indetta con bando pubblico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

In tale veste svolge le seguenti attività (v. programma allegato):

comunicazione, volta alla diffusione del ruolo e delle attività di Consigliera di Parità;

rete: interna (partecipazione alle riunioni della rete regionale delle Consigliere e incontri periodici della rete nazionale, organizzati da Isfol; ai gruppi di lavoro («Fondi strutturali, programmi comunitari e sviluppo locale», «Statistiche, politiche e bilanci di genere» e «Azioni positive») ed esterna (rapporti con gli Organismi di Parità e Pari Opportunità della provincia e di enti pubblici e privati);

studio e aggiornamento, in collaborazione con l'Assessorato al Lavoro provincia di Roma, l'Università, i Sindacati, la Casa internazionale della donna, le Istituzioni sul territorio, le Imprese;

progettazione di ricerche e azioni positive;

presidio e tutela giudiziaria contro discriminazioni e mobbing,

coordinamento ed organizzazione funzionale dell'Ufficio.

Rapporteur per il Gmppo FS nel Gruppo di progetto europeo «Représentation et meileure intégration des femmes dans les djfférentes professions du chemin de fer», costituito a Bruxelles nell'ambito del Dialogo Sociale, in fase di follow-up con stesura di Raccomandazioni congiunte tra le parti sociali europee (dal 2003).

Coordinatrice del progetto «Opportunità Salute» promosso dai Comitati Pari Opportunità di sei enti pubblici e privati (FS, ISS, INAIL, ACI, INFN, ENAV), per la promozione e l'informazione sulla prevenzione oncologica per le dipendenti e i dipendenti. Sono partner del progetto: l'Agenzia di sanità pubblica della regione Lazio (Asp Lazio), la Croce rossa italiana (CRI), la II Cattedra di «Metodologia e tecnica della ricerca sociale» della facoltà di sociologia dell'Università di Roma «La Sapienza», l'Osservatorio nazionale per la prevenzione dei tumori femminili. In fase di diffusione e scambio buone pratiche (dal 2004).

In precedenza:

componente del Comitato nazionale per l'impreditorialità femminile presso il Ministero industria (2004-2006);

presidente del Comitato nazionale per le pari opportunità del Gruppo FS (1999- 2004);

responsabile Coordinamento donne nazionale Fit-Cisl ferrovieri (1997-2001). Operatrice nazionale Fit-Cisl per la formazione e l'informazione e coordinatrice: editoriale della rivista «La voce dei ferrovieri» (1997-2001).

Sezione 5: Pubblicazioni, collaborazioni e contributi vari.

Autrice del libro «Tra lavoro e famiglia. Guida al testo unico sulla tutela della maternità e paternità», Ed. Cafi, 2ª edizione aggiornata, Roma, 2005.

Redattrice presso l'Agenzia di stampa specializzata Delt@-news - Il tuo genere d'informazione.

Responsabile del settore «Lavoro e famiglia» del periodico mensile «L'amministrazione ferroviaria». Componente del Comitato di Studio per la progettazione di un sistema a rete mirato alla diffusione di tecniche di comunicazione interattiva e di outsourcing.

Collaborazioni saltuarie con riviste aziendali e sindacali («Linea diretta», «La voce dei Ferrovieri», «Prima Donna»).

Partecipazione ad attività formative nazionali ed internazionali in qualità di docente.

Partecipazione abituale ad eventi e iniziative realizzate da Associazioni di volontariato/ONG/Onlus (Azione Mondo Unito, Caritas Diocesana di Roma Termini, Azione Aiuto, Associazione Peter Pan, Emergency, Croce Rossa Italiana).

Partecipazione abituale a Seminari, Convegni, Workshop promossi dalle reti pari opportunità.

Roma 24 agosto 2007

DANIELA BELOTTI

08A00782

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

PROVVEDIMENTO 17 gennaio 2008.

Conservazione dei dati di traffico: misure e accorgimenti a tutela dell'interessato in attuazione dell'articolo 132 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali.

IL PRESIDENTE

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, di seguito, «Codice»);

Visti in particolare gli articoli 17, 123 e 132, comma 5, del Codice;

Vista la deliberazione del 19 settembre 2007 con la quale l'Autorità ha avviato una procedura di consultazione pubblica su un documento, adottato in pari data, riguardante «Misure e accorgimenti a garanzia degli interessati in tema di conservazione di dati di traffico telefonico e telematico per finalità di accertamento e repressione di reati» e pubblicato, unitamente alla medesima deliberazione, sul sito web dell'Autorità;

Visti i commenti e le osservazioni pervenuti a questa Autorità a seguito della consultazione pubblica per la quale era stato fissato il termine del 31 ottobre 2007;

Considerate le risultanze dei diversi incontri, anche di carattere tecnico, intercorsi con alcune associazioni di categoria che lo avevano richiesto;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Francesco Pizzetti;

Premesso:

1. CONSIDERAZIONI PRELIMINARI.

Il trattamento dei dati di traffico telefonico e telematico presenta rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità dell'interessato.

Tali informazioni hanno una natura particolarmente delicata e la loro impropria utilizzazione può avere importanti ripercussioni sulla sfera personale di più soggetti interessati; possono avere un'«accentuata valenza divulgativa di notizie caratterizzanti la personalità dell'autore» e la loro conoscibilità richiede adeguate garanzie (cfr., fra l'altro, Corte cost. 11 marzo 1993, n. 81 e 14 novembre 2006 n. 372).

I dati relativi al traffico telefonico e telematico dovrebbero peraltro riguardare solo alcune caratteristiche esteriori di conversazioni, chiamate e comunicazioni, senza permettere di desumerne i contenuti.

Inoltre, le stesse caratteristiche esteriori permettono di individuare analiticamente quando, tra chi e come sono intercorsi contatti telefonici o per via telematica, o sono avvenute determinate attività di accesso all'informazione in rete e persino il luogo dove si trovano i detentori di determinati strumenti.

L'intensità dei flussi di comunicazione comporta la formazione e, a volte, la conservazione di innumerevoli informazioni che consentono di ricostruire nel tempo intere sfere di relazioni personali, professionali, commerciali e istituzionali, e di formare anche delicati profili interpersonali. Ciò, specie quando i dati sono conservati massivamente dai fornitori per un periodo più lungo di quello necessario per prestare servizi a utenti e abbonati, al fine di adempiere a un distinto obbligo di legge collegato a eccezionali necessità di giustizia.

Per le comunicazioni telematiche, poi, si pongono ulteriori e più specifiche criticità rispetto alle comunicazioni telefoniche tradizionalmente intese, in quanto il dato apparentemente «esterno» a una comunicazione (ad es., una pagina web visitata o un indirizzo Ip di destinazione) spesso identifica o rivela nella sostanza anche il suo contenuto: può permettere, quindi, non solo di ricostruire relazioni personali e sociali, ma anche di desumere particolari orientamenti, convincimenti e abitudini degli interessati.

Eventuali abusi (quali quelli emersi nel recente passato, allorché sono stati constatati gravi e diffusi fatti di utilizzazione illecita di dati), possono comportare importanti ripercussioni sulla sfera privata degli individui o anche violare specifici segreti attinenti a determinate attività, relazioni e professioni.

Emerge quindi la necessità, in attuazione di quanto previsto per legge, di assicurare che la conservazione di tali dati da parte dei fornitori, laddove essa sia necessaria per prestare un servizio o in quanto imposta dalla legge, avvenga comunque in termini adeguati per garantire una tutela maggiormente efficace dei diritti e delle libertà delle persone.

Per tali motivi, a prescindere dalle garanzie previste in termini più generali nell'ordinamento anche sul piano costituzionale e processuale, il legislatore all'art. 132 del Codice ha demandato al Garante per la protezione dei dati personali l'individuazione delle misure e degli accorgimenti che i fornitori dei servizi di comunicazione elettronica devono adottare a fronte della conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico, allo stato prescritta per finalità di accertamento e repressione dei reati.

Il presente provvedimento è rivolto appunto a individuare le elevate cautele che devono essere osservate dai fornitori nella formazione e nella custodia dei dati del traffico telefonico e telematico.

Prima di indicare quali cautele risultano necessarie a seguito del complesso procedimento di accertamento curato dal Garante, sono opportune alcune altre premesse sull'attuale quadro normativo, sui fornitori e sui dati personali coinvolti.

2. QUADRO DI RIFERIMENTO.

2.1. *Normativa comunitaria.*

La direttiva europea n. 2002/58/CE, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, impone agli Stati membri di proteggere la riservatezza delle comunicazioni elettroniche e vieta la conservazione dei dati relativi al traffico generati nel corso delle comunicazioni, a eccezione della conservazione espressamente autorizzata per i fini indicati nella direttiva medesima.

La direttiva riguarda (art. 3) il trattamento dei dati personali connesso alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico su reti pubbliche di comunicazione. I dati relativi al traffico sono definiti, in questa sede, quali quelli sottoposti a trattamento «ai fini della trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica o della relativa fatturazione» (cfr. art. 2 e considerando n. 15 della direttiva 2002/58/CE).

La medesima direttiva, nell'imporre agli Stati membri l'adozione di disposizioni di legge nazionali che assicurino la riservatezza delle comunicazioni effettuate tramite la rete pubblica di comunicazione e i servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, pone l'accento sui dati di traffico generati dai servizi medesimi (art. 5); tali dati, trattati e memorizzati dal fornitore della rete pubblica o del servizio pubblico di comunicazione elettronica, devono essere cancellati o resi anonimi quando non sono più necessari ai fini della trasmissione della comunicazione, fatte salve alcune tassative eccezioni (cfr. art. 6, paragrafo 2, 3 e 5 e art. 15, paragrafo 1; v., fra gli altri, il Parere n. 1/2003 sulla memorizzazione ai fini di fatturazione dei dati relativi al traffico, adottato il 29 gennaio 2003 dal Gruppo dei garanti europei per la tutela dei dati personali).

L'art. 15, paragrafo 1, della direttiva consente che gli Stati membri possano adottare disposizioni legislative volte a limitare i diritti e gli obblighi di cui ai predetti articoli 5 e 6 solo quando tale restrizione costituisca «una misura necessaria, opportuna e proporzionata all'interno di una società democratica per la salvaguardia della sicurezza nazionale (cioé della sicurezza dello Stato), della difesa, della sicurezza pubblica e la prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento dei reati, ovvero dell'uso non autorizzato del sistema di comunicazione elettronica». A tal fine, gli Stati membri possono, tra l'altro, adottare misure legislative le quali prevedano che, per tali motivi, i dati siano conservati per un periodo di tempo limitato.

2.2. *Normativa nazionale.*

La direttiva 2002/58/Ce è stata recepita con il Codice in materia di protezione dei dati personali (Titolo X («Comunicazioni elettroniche»); cfr. art. 184). Nel Capo I di tale Titolo, intitolato «Servizi di comunicazione elettronica», è stata introdotta una nuova disciplina sulla conservazione dei dati di traffico telefonico.

Da un lato, l'art. 123 del Codice ha ridotto a sei mesi il previgente limite temporale per la conservazione dei dati di traffico telefonico per finalità di fatturazione, pagamenti in caso di interconnessione e di commercializzazione di servizi, termine che era in precedenza individuabile nella misura massima di cinque anni in base a quanto previsto dal decreto legislativo n. 171/1998.

Dall'altro, l'art. 132 del medesimo Codice, modificato prima della sua entrata in vigore (decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 26 febbraio 2004, n. 45) ha introdotto un distinto obbligo per i fornitori di servizi di comunicazione elettronica di conservare per finalità di accertamento e repressione dei reati dati di traffico telefonico relativi ai servizi offerti.

Tutto ciò, sullo sfondo del principio cardine in materia secondo cui i dati non devono essere formati se non sono necessari e proporzionati ai fini della funzionalità della rete o della prestazione del servizio (articoli 3 e 11 del Codice).

Dal contesto sopra riassunto emerge che è stata nel complesso vietata una conservazione generalizzata dei dati relativi al traffico (art. 123, comma 1, cit.), con le seguenti eccezioni:

è stato consentito il trattamento di dati strettamente necessario a fini di fatturazione per l'abbonato, ovvero di pagamenti in caso di interconnessione (nei limiti e con le modalità di cui all'art. 123, comma 2) o, previo consenso dell'abbonato o dell'utente, a fini di commercializzazione di servizi di comunicazione elettronica o per la fornitura di servizi a valore aggiunto (art. 123, comma 3);

è stata però prescritta in termini distinti la conservazione temporanea dei dati di traffico telefonico per esclusive finalità di accertamento e repressione dei reati per due periodi di ventiquattro mesi ciascuno (art. 132 del Codice).

Un successivo provvedimento d'urgenza del 2005 (decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 31 luglio 2005, n. 155) ha poi introdotto, tra l'altro:

a) l'obbligo di conservare i dati di traffico telematico, escludendone i contenuti, per due periodi di sei mesi ciascuno;

b) l'obbligo di conservare dati relativi alle chiamate telefoniche senza risposta;

c) con riferimento ai primi ventiquattro mesi di conservazione dei dati del traffico telefonico e ai primi sei mesi di conservazione dei dati del traffico telematico, la previsione che la richiesta giudiziaria volta ad acquisirli, rivolta al fornitore, venga effettuata dal «pubblico ministero anche su istanza del difensore dell'imputato, della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa e delle altre parti private e non già dal giudice su istanza del pubblico ministero»;

d) un regime transitorio in virtù del quale è stata sospesa temporaneamente l'applicazione di qualunque

disposizione che prescriva o consenta la cancellazione dei dati di traffico, anche se non soggetti a fatturazione (termine originariamente stabilito al 31 dicembre 2007, ma successivamente prorogato al 31 dicembre 2008 con l'art. 34 del recente decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, in fase di conversione in legge);

e) per i titolari e i gestori di esercizi pubblici o di circoli privati di qualsiasi specie, che si limitino a porre a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni, anche telematiche, esclusi i telefoni pubblici a pagamento abilitati esclusivamente alla telefonia vocale, alcuni specifici obblighi di identificazione e monitoraggio delle operazioni compiute dai clienti (cfr. anche il decreto ministeriale 16 agosto 2005, in *Gazzetta Ufficiale* 17 agosto 2005, n. 190, attuativo di tale previsione).

Il decreto-legge del 2005 ha quindi, da un lato, emendato l'art. 132 del Codice (punti *a)*, *b)* e *c)* sopra indicati) e, dall'altro, ha introdotto un regime transitorio per la conservazione dei dati, nonché la predetta disciplina speciale applicabile solo a determinati soggetti.

Fermo restando il predetto regime, che prevede temporaneamente la conservazione (lett. *d)* sopra citata), la vigente normativa di riferimento prescrive ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica di conservare comunque, per finalità di accertamento e repressione di reati, i dati relativi al traffico telefonico (inclusi quelli concernenti le chiamate senza risposta) e quelli inerenti al traffico telematico (esclusi i contenuti delle comunicazioni), rispettivamente per ventiquattro e sei mesi (art. 132, comma 1, del Codice).

La stessa normativa prescrive inoltre, ai medesimi fornitori, di conservare tali dati per un periodo ulteriore, rispettivamente di ventiquattro e sei mesi, per l'accertamento e la repressione dei delitti tassativamente individuati dall'art. 407, comma 2, lettera *a)*, c.p.p., nonché dei delitti in danno di sistemi informatici o telematici (art. 132, comma 2).

Infine, prevede che la conservazione dei predetti dati sia effettuata nel rispetto di specifici accorgimenti e misure a garanzia degli interessati. L'individuazione di tali cautele, oggetto del presente provvedimento, è stata appunto demandata al Garante per la protezione dei dati personali (cfr. articoli 17 e 132, comma 5, del Codice).

2.3. *Altra disciplina comunitaria: la direttiva 2006/24/CE.*

Al fine di armonizzare le disposizioni degli Stati membri sul tema della conservazione dei dati di traffico per finalità di accertamento e repressione di reati è poi intervenuta la direttiva n. 2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006, che doveva essere recepita entro il 15 settembre 2007.

Tale direttiva contiene specifiche indicazioni sul risultato convenuto a livello comunitario con riferimento sia ai tempi di conservazione dei dati di traffico (minimo sei mesi e massimo due anni), sia alla corretta e uniforme individuazione delle «categorie di dati da conservare» (analiticamente elencate nell'art. 5 della direttiva medesima); ciò, in relazione agli specifici servizi ivi enucleati, ovvero di telefonia di rete fissa e di telefonia mobile, di accesso a Internet, di posta elettronica in Internet e di telefonia via Internet.

In questo quadro risulta necessario tenere conto di tali indicazioni anche nell'ambito del presente provvedimento. Ciò, anche in considerazione del fatto che nell'attuale quadro normativo interno, pur sussistendo una definizione generale di «dati relativi al traffico» (art. 4, comma 2, lettera *h)* del Codice), tali dati non vengono enumerati, né vengono distinti espressamente i dati relativi al traffico «telefonico» da quelli inerenti al traffico «telematico».

Tale distinzione risulta, invece, necessaria in considerazione del fatto che il legislatore italiano, diversamente da quello comunitario, ha individuato due diversi periodi di conservazione in relazione alla natura «telefonica» o «telematica» del dato da conservare.

Ciò comporta l'esigenza di specificare l'ambito soggettivo di applicazione del presente provvedimento rispetto all'obbligo di conservazione dei dati.

3. I FORNITORI TENUTI A CONSERVARE I DATI DI TRAFFICO.

Il «fornitore» sul quale incombe l'obbligo di conservare i dati di traffico ai sensi del citato art. 132 del Codice è quello che mette a disposizione del pubblico servizi di comunicazione elettronica su reti pubbliche di comunicazione; per «servizi di comunicazione elettronica» devono intendersi quelli consistenti, esclusivamente o prevalentemente, «nella trasmissione di segnali su reti di comunicazioni elettroniche» (art. 4, comma 2, lettera *d)* e *e)*, del Codice).

Ciò, deriva:

a) dalla collocazione del menzionato art. 132 all'interno del titolo X, capo I, del Codice e da quanto disposto dall'art. 121 del medesimo Codice il quale, nell'individuare i «Servizi interessati», chiarisce che le disposizioni del titolo X «si applicano al trattamento dei dati personali connesso alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico su reti pubbliche di comunicazioni»;

b) da quanto stabilisce il citato decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144 nella parte in cui, nell'imporre la conservazione dei dati per il predetto regime transitorio, si riferisce ai «fornitori di una rete pubblica di comunicazioni o di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico».

Devono ritenersi quindi tenuti alla conservazione dei dati ai sensi del medesimo art. 132 i soggetti che realizzano esclusivamente, o prevalentemente, una trasmissione di segnali su reti di comunicazioni elettroniche, a prescindere dall'assetto proprietario della rete, e che offrono servizi a utenti finali secondo il principio di non discriminazione (cfr. anche direttiva 2002/21/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (c.d. direttiva quadro) e d.lg. n. 259/2003 recante il Codice delle comunicazioni elettroniche).

Al contrario non rientrano, ad esempio, nell'ambito applicativo del presente provvedimento:

i soggetti che offrono direttamente servizi di comunicazione elettronica a gruppi delimitati di persone (come, a titolo esemplificativo, i soggetti pubblici o privati che consentono soltanto a propri dipendenti e collaboratori di effettuare comunicazioni telefoniche o telematiche). Tali servizi, pur rientrando nella definizione generale di «servizi di comunicazione elettronica», non possono essere infatti considerati come «accessibili al pubblico». Qualora la comunicazione sia instradata verso un utente che si trovi al di fuori della c.d. «rete privata», i dati di traffico generati da tale comunicazione sono invece oggetto di conservazione (ad es., da parte del fornitore di cui si avvale il destinatario della comunicazione, qualora si tratti di un messaggio di posta elettronica; cfr. documento di lavoro «Tutela della vita privata su Internet - Un approccio integrato dell'EU alla protezione dei dati on-line», adottato dal Gruppo di lavoro per la tutela dei dati personali il 21 novembre 2000);

i soggetti che, pur offrendo servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, non generano o trattano direttamente i relativi dati di traffico;

i titolari e i gestori di esercizi pubblici o di circoli privati di qualsiasi specie che si limitino a porre a disposizione del pubblico, di clienti o soci apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni, anche telematiche, ovvero punti di accesso a Internet utilizzando tecnologia senza fili, esclusi i telefoni pubblici a pagamento abilitati esclusivamente alla telefonia vocale;

i gestori dei siti Internet che diffondono contenuti sulla rete (c.d. «content provider"). Essi non sono, infatti, fornitori di un «servizio di comunicazione elettronica» come definito dall'art. 4, comma 2, lettera *e)* del Codice. Tale norma, infatti, nel rinviare, per i casi di esclusione, all'art. 2, lettera *c)* della direttiva 2002/21/Ce cit., esclude essa stessa i «servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica [...]». Deve rilevarsi, inoltre, che i dati di traffico relativi alla comunicazione (come, ad esempio, la c.d. «navigazione web» e le pagine visitate di un sito Internet) spesso identificano o rivelano nella sostanza anche il suo contenuto e pertanto l'eventuale conservazione di tali dati si porrebbe, in violazione di quanto disposto dall'art. 132 del Codice (come modificato dal citato decreto-legge n. 144/2005), laddove esclude dalla conservazione per finalità di giustizia i «contenuti» della comunicazione (cfr., in tal senso, anche l'art. 1, comma 2, della direttiva 2006/24/CE, nella parte in cui esclude dal proprio ambito di applicazione la conservazione del «contenuto delle comunicazioni elettroniche, ivi incluse le informazioni consultate utilizzando una rete di comunicazioni elettroniche»);

i gestori di motori di ricerca. I dati di traffico telematico che essi trattano, consentendo di tracciare agevolmente le operazioni compiute dall'utente in rete, sono, comunque, parimenti qualificabili alla stregua di «contenuti».

4. I DATI DI TRAFFICO CHE DEVONO ESSERE CONSERVATI

L'obbligo di conservazione riguarda i dati relativi al traffico telefonico, inclusi quelli concernenti le chiamate senza risposta, nonché i dati inerenti al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni (art. 132 del Codice). In particolare, sono oggetto di conservazione i dati che i fornitori sottopongono a trattamento per la trasmissione della comunicazione o per la relativa fatturazione (art. 4, comma 2, lettera *h)*, del Codice).

Pertanto, i fornitori (come individuati nel precedente paragrafo 3) devono conservare, per esclusive finalità di accertamento e repressione di reati, solo i dati di traffico che risultino nella loro disponibilità in quanto derivanti da attività tecniche strumentali alla resa dei servizi offerti dai medesimi, nonché alla loro fatturazione. Ciò, in ossequio anche ai princìpi di pertinenza e non eccedenza stabiliti dagli articoli 3 e 11 del Codice.

In tal senso, si esprime anche il citato decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144 che, all'art. 6, riconduce l'obbligo di conservazione alle «informazioni che consentono la tracciabilità degli accessi, nonché, qualora disponibili, dei servizi». La direttiva 2006/24/CE ribadisce che tale obbligo sussiste soltanto se i dati sono stati «generati o trattati nel processo di fornitura dei [...] servizi di comunicazione» del fornitore (cfr. considerando 23 e art. 3, paragrafo 1, della direttiva 2006/24/CE cit.).

L'art. 5 di tale direttiva contiene, poi, un'elencazione specifica delle informazioni da conservare e individua diverse categorie di dati di traffico, specificandone i contenuti a seconda che si tratti di traffico telefonico o telematico.

Nell'ambito dei servizi di comunicazione elettronica, occorre infatti distinguere i servizi «telefonici» da quelli «telematici».

Nei primi sono ricompresi:

le chiamate telefoniche, incluse le chiamate vocali, di messaggeria vocale, in conferenza e di trasmissione dati tramite telefax;

i servizi supplementari, inclusi l'inoltro e il trasferimento di chiamata;

la messaggeria e i servizi multimediali, inclusi i servizi di messaggeria breve-sms.

Nei secondi sono ricompresi:

l'accesso alla rete Internet;

la posta elettronica;

i fax (nonché i messaggi sms e mms) via Internet;

la telefonia via Internet (cd. Voice over Internet ProtocolVoIP).

Per quanto concerne specificamente la conservazione dei dati di traffico telefonico relativo alle «chiamate senza risposta», fermo restando allo stato quanto indicato dalla direttiva 2006/24/CE al considerando 12 (laddove esclude dal proprio ambito di applicazione i «tentativi di chiamata non riusciti»), il fornitore, in forza delle modifiche apportate dal decreto-legge n. 144/2005 all'art. 132 del Codice, deve conservare solo i dati generati da chiamate telefoniche che sono state collegate con successo, ma non hanno ottenuto

risposta oppure in cui vi è stato un intervento del gestore della rete (cfr. art. 2, comma 2, lettera *f)*, direttiva 2006/24/CE).

5. FINALITÀ PERSEGUIBILI.

Il vincolo secondo cui i dati conservati obbligatoriamente per legge possono essere utilizzati solo per finalità di accertamento e repressione di reati (individuati specificamente per legge in riferimento al predetto, secondo periodo di conservazione) comporta una precisa limitazione per i fornitori nell'eventualità in cui essi ricevano richieste volte a perseguire scopi diversi.

Ad esempio:

a) i medesimi fornitori non possono corrispondere a eventuali richieste riguardanti tali dati formulate nell'ambito di una controversia civile, amministrativa e contabile;

b) sono tenuti a rispettare il menzionato vincolo di finalità anche l'interessato che acceda ai dati che lo riguardano esercitando il diritto di accesso di cui all'art. 7 del Codice (e che può utilizzare quindi i dati acquisiti solo in riferimento alle predette finalità penali), nonché, nel procedimento penale, il difensore dell'imputato, della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa e delle altre parti private (art. 132, comma 3, del Codice).

6. MODALITÀ DI ACQUISIZIONE DEI DATI.

Il Codice individua le modalità con le quali possono essere acquisiti i dati di traffico conservati dai fornitori prescrivendo, con riferimento al primo periodo di conservazione (i primi ventiquattro mesi e sei mesi, rispettivamente per il traffico telefonico e telematico), che la richiesta sia formulata con «decreto motivato del pubblico ministero anche su istanza del difensore dell'imputato, della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa e delle altri parti private» (art. 132, comma 3, del Codice).

Al difensore dell'imputato o della persona sottoposta alle indagini è riconosciuta la facoltà di richiedere, direttamente, al fornitore i dati di traffico limitatamente ai dati che si riferiscano «alle utenze intestate al proprio assistito». La richiesta deve essere effettuata «con le modalità indicate dall'art. 391-*quater* del codice di procedura penale, ferme restando le condizioni di cui all'art. 8, comma 2, lettera *f)*, per il traffico entrante» (art. 132, comma 3, cit.). Tale ultimo riferimento ai presupposti previsti dal Codice per l'accesso alle chiamate in entrata comporta, anche per i fornitori, la necessaria valutazione preliminare della circostanza che dalla mancata conoscenza dei dati richiesti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397. A tale riguardo si richiama quanto rilevato nel provvedimento adottato dal Garante in materia il 3 novembre 2005, consultabile sul sito dell'Autorità (doc. web n. 1189488).

In relazione al secondo periodo di conservazione, l'art. 132, comma 4, prevede che i dati conservati possano essere acquisiti soltanto in presenza di un decreto motivato del giudice che autorizzi l'acquisizione qualora ritenga sussistenti sufficienti indizi di uno o più delitti previsti dall'art. 407, comma 2, lettera *a)*, c.p.p. o in danno di sistemi informatici o telematici.

7. MISURE E ACCORGIMENTI DA PRESCRIVERE.

Come premesso, il Garante è stato preposto per disposizione di legge a individuare accorgimenti e misure da porre a garanzia degli interessati nell'ambito della conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico per finalità di accertamento e repressione di reati (art. 132, comma 5, del Codice).

A tal fine, il Garante ha curato preliminarmente diversi approfondimenti tecnici con esperti del settore, nonché numerosi accertamenti ispettivi presso primari fornitori di servizi di comunicazione elettronica; ha, infine, indetto una specifica consultazione pubblica su un articolato documento indicante le misure e gli accorgimenti ritenuti idonei per la conservazione dei dati di traffico per finalità di giustizia.

Le cautele ipotizzate in sede di consultazione pubblica hanno trovato conforto all'esito della stessa, non essendo pervenuti all'Autorità sostanziali rilievi critici da parte dei soggetti interessati.

Tutte le riflessioni e commenti pervenuti sono stati comunque oggetto di specifica analisi e considerazione nell'elaborazione del presente provvedimento.

Nell'individuare le seguenti cautele che il Garante prescrive ai fornitori interessati al presente provvedimento, l'Autorità ha tenuto conto dei parametri indicati negli articoli 17 e 132, comma 5, del Codice, nonché:

a) dell'esigenza normativa volta a prevedere specifiche cautele rapportate alla quantità e qualità dei dati da proteggere e ai rischi indicati nell'art. 31 del Codice, rischi che i fornitori devono già oggi prevenire rispettando i comuni obblighi di sicurezza collegati alle misure non solo minime previste dal Codice (articoli 31 e seguenti; Allegato B);

b) dell'opportunità di individuare, allo stato, misure protettive per i trattamenti svolti da tutti i fornitori interessati che siano verificabili anche in sede ispettiva, ai fini di una più incisiva messa in sicurezza dei dati di traffico telefonico e telematico;

c) della necessità di tenere in considerazione i costi derivanti dall'adozione delle misure e degli accorgimenti prescritti con il presente provvedimento, anche in ragione della variegata capacità tecnica ed economica dei soggetti interessati;

d) del contesto europeo di riferimento, specie alla luce dei pareri resi dal Gruppo per la tutela dei dati personali (cfr. pareri nn. 4/2005 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante la conservazione di dati trattati nell'ambito della fornitura di servizi pubblici di comunicazione elettronica e che modifica la direttiva 2002/58/CE; 3/2006 sulla direttiva 2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell'ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione che modifica la direttiva 2002/58/CE; 8/2006 sulla revisione del quadro normativo per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, con particolare attenzione alla direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche);

e) dello stato dell'evoluzione tecnologica, alla luce del quale le seguenti prescrizioni devono pertanto ritenersi soggette ad aggiornamento periodico.

Di seguito, sono indicati gli accorgimenti e le misure prescritti dal Garante.

Per effetto del presente provvedimento:

7.1. *Sistemi di autenticazione.*

Il trattamento dei dati di traffico telefonico e telematico da parte dei fornitori deve essere consentito solo agli incaricati del trattamento e unicamente sulla base del preventivo utilizzo di specifici sistemi di autenticazione informatica basati su tecniche di strong authentication, consistenti nell'uso contestuale di almeno due differenti tecnologie di autenticazione, qualunque sia la modalità, locale o remota, con cui si realizzi l'accesso al sistema di elaborazione utilizzato per il trattamento, evitando che questo possa aver luogo senza che l'incaricato abbia comunque superato una fase di autenticazione informatica nei termini anzidetti.

Per i dati di traffico conservati per esclusive finalità di accertamento e repressione dei reati (cioè quelli generati da più di sei mesi, oppure la totalità dei dati trattati per queste finalità se conservati separatamente dai dati trattati per le altre finalità fin dalla loro generazione), una di tali tecnologie deve essere basata sull'elaborazione di caratteristiche biometriche dell'incaricato, in modo tale da assicurare la presenza fisica di quest'ultimo presso la postazione di lavoro utilizzata per il trattamento.

Tali modalità di autenticazione devono essere applicate anche a tutti gli addetti tecnici (amministratori di sistema, di rete, di data base) che possano accedere ai dati di traffico custoditi nelle banche dati del fornitore.

Limitatamente a tali addetti tecnici, circostanze legate a indifferibili interventi per malfunzionamenti, guasti, installazioni hardware e software, aggiornamento e riconfigurazione dei sistemi, possono determinare la necessità di accesso informatico a sistemi di elaborazione che trattano dati di traffico in assenza di autenticazione biometrica o di strong-authentication per operazioni che comportano la presenza fisica dell'addetto che procede all'intervento in prossimità del sistema di elaborazione (per esempio, per lo svolgimento di operazioni di amministrazione da console locale che implichino la disabilitazione dei servizi di rete e l'impossibilità di gestire operazioni di input/output tramite dispositivi accessori come quelli utilizzabili per la strong authentication).

In caso di accesso da parte degli addetti tecnici nei termini anzidetti, fermo restando l'obbligo di assicurare le misure minime in tema di credenziali di autenticazione previste dall'Allegato B) al Codice e, per quanto concerne i trattamenti di dati di traffico telefonico per esclusive finalità di giustizia, quanto specificato al successivo paragrafo 7.3, dovrà essere tenuta preventivamente traccia in un apposito »registro degli accessi» dell'evento, nonché delle motivazioni che lo hanno determinato, con una successiva descrizione sintetica delle operazioni svolte, anche mediante l'utilizzo di sistemi elettronici. Tale registro deve essere custodito dal fornitore presso le sedi di elaborazione e messo a disposizione del Garante nel caso di ispezioni o controlli, unitamente a un elenco nominativo dei soggetti abilitati all'accesso ai diversi sistemi di elaborazione con funzioni di amministratore di sistema, che deve essere formato e aggiornato costantemente dal fornitore.

7.2. *Sistemi di autorizzazione.*

Relativamente ai sistemi di autorizzazione devono essere adottate specifiche procedure in grado di garantire la separazione rigida delle funzioni tecniche di assegnazione di credenziali di autenticazione e di individuazione dei profili di autorizzazione rispetto a quelle di gestione tecnica dei sistemi e delle basi di dati. Tali differenti funzioni non possono essere attribuite contestualmente a uno stesso soggetto.

I profili di autorizzazione da definire e da attribuire agli incaricati devono differenziare le funzioni di trattamento dei dati di traffico per finalità di ordinaria gestione da quelle per finalità di accertamento e repressione dei reati distinguendo, tra queste ultime, gli incaricati abilitati al solo trattamento dei dati di cui al primo periodo di conservazione obbligatoria (art. 132, comma 1, del Codice), dagli incaricati abilitati anche al trattamento dei dati di cui al secondo periodo di conservazione obbligatoria (art. 132, comma 2, del Codice) e, infine, dalle funzioni di trattamento dei dati in caso di esercizio dei diritti dell'interessato (art. 7 del Codice).

Conseguentemente, un incaricato cui sia attribuito un profilo di autorizzazione abilitante ad esempio al trattamento dei dati di cui al primo periodo di conservazione obbligatoria (art. 132, comma 1, del Codice) non può accedere, per ciò stesso e direttamente, a dati il cui trattamento richieda il possesso del profilo di autorizzazione relativo all'intero periodo di conservazione obbligatoria (art. 132, comma 2, del Codice).

Questa suddivisione non implica la moltiplicazione degli addetti ai servizi per scopi di giustizia; i fornitori hanno infatti la facoltà di utilizzare, per i loro incaricati, il profilo di autorizzazione che abilita al trattamento dei dati relativi al primo periodo o quello che abilita al trattamento dei dati relativi all'intero periodo di conservazione per scopi di giustizia.

7.3. *Conservazione separata.*

I dati di traffico conservati per esclusive finalità di accertamento e repressione di reati vanno trattati necessariamente tramite sistemi informatici distinti fisicamente da quelli utilizzati per gestire dati di traffico anche per altre finalità, sia nelle componenti di elaborazione, sia nell'immagazzinamento dei dati (storage).

Più specificamente, i sistemi informatici utilizzati per i trattamenti di dati di traffico conservati per esclusiva finalità di giustizia devono essere differenti da quelli utilizzati anche per altre funzioni aziendali (come fatturazione, marketing, antifrode) ed essere, altresì, protetti contro il rischio di intrusione mediante idonei strumenti di protezione perimetrale a salvaguardia delle reti di comunicazione e delle risorse di memorizzazione impiegate nei trattamenti.

I dati di traffico conservati per un periodo non superiore a sei mesi dalla loro generazione possono, invece, essere trattati per le finalità di giustizia sia prevedendone il trattamento con i medesimi sistemi di elaborazione e di immagazzinamento utilizzati per la generalità dei trattamenti, sia provvedendo alla loro duplicazione, con conservazione separata rispetto ai dati di traffico trattati per le ordinarie finalità, per l'elaborazione con sistemi dedicati a questo specifico trattamento.

Questa prescrizione lascia ai fornitori la facoltà di scegliere, sulla base di propri modelli organizzativi e della propria dotazione tecnologica, l'architettura informatica più idonea per la conservazione obbligatoria dei dati di traffico e per le ordinarie elaborazioni aziendali; permette infatti che i dati di traffico conservati sino a sei mesi dalla loro generazione possano essere trattati, per finalità di giustizia, con sistemi informatici non riservati esclusivamente a tali elaborazioni; oppure, che gli stessi dati vengano duplicati per effettuare un trattamento dedicato esclusivamente al perseguimento delle finalità di giustizia. In quest'ultimo caso le misure e gli accorgimenti prescritti per i dati conservati per esclusive finalità di giustizia si applicano sin dall'inizio del trattamento.

Le attrezzature informatiche utilizzate per i trattamenti di dati di traffico per le esclusive finalità di giustizia di cui sopra devono essere collocate all'interno di aree ad accesso selezionato (ovvero riservato ai soli soggetti legittimati ad accedervi per l'espletamento di specifiche mansioni) e munite di dispositivi elettronici di controllo o di procedure di vigilanza che comportino la registrazione dei dati identificativi delle persone ammesse, con indicazione dei relativi riferimenti temporali.

Nel caso di trattamenti di dati di traffico telefonico per esclusive finalità di giustizia, il controllo degli accessi deve comprendere una procedura di riconoscimento biometrico.

Nell'ambito dei trattamenti per finalità di accertamento e repressione di reati, una volta decorso il termine di cui al comma 1 dell'art. 132 del Codice, i dati di traffico devono essere trattati con modalità che consentano l'accesso differenziato su base temporale, provvedendo a forme di separazione dei dati che garantiscano il rispetto del principio di finalità dei trattamenti e l'efficacia dei profili di autorizzazione definiti.

La differenziazione può essere ottenuta:

mediante separazione fisica, predisponendo sistemi del tutto separati nelle componenti di elaborazione e di archiviazione, oppure

mediante separazione logica, ovvero intervenendo sulla struttura delle basi di dati e/o sui sistemi di indicizzazione e/o sui metodi di accesso e/o sui profili di autorizzazione.

Devono essere adottate misure idonee a garantire il ripristino dell'accesso ai dati in caso di danneggiamento degli stessi o degli strumenti elettronici in tempi compatibili con i diritti degli interessati e comunque non superiori a sette giorni.

7.4. *Incaricati del trattamento.*

Gli incaricati che accedono ai dati di traffico conservati per le finalità di cui all'art. 132 del Codice, anche per consentire l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del Codice medesimo, devono essere designati specificamente in rapporto ai dati medesimi.

Il processo di designazione deve prevedere la frequenza di una periodica attività formativa concernente l'illustrazione delle istruzioni, il rispetto delle misure di sicurezza e le relative responsabilità. L'effettiva partecipazione al corso deve essere documentata.

Per quanto riguarda le richieste per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del Codice che comportano l'estrazione dei dati di traffico (menzionate anche nell'art. 132, comma 5, lettera *c)*), nei limiti in cui ciò è consentito ai sensi dell'art. 8, comma 2, lettera *f)* del Codice, il titolare del trattamento deve conservare in forma specifica la documentazione comprovante l'idonea verifica dell'identità del richiedente ai sensi dell'art. 9 del Codice stesso, e adottare opportune cautele per comunicare i dati al solo soggetto legittimato in base al medesimo articolo.

7.5. *Cancellazione dei dati.*

Allo scadere dei termini previsti dalle disposizioni vigenti, i dati di traffico sono resi non disponibili per le elaborazioni dei sistemi informativi e le relative consultazioni; sono altresì cancellati o resi anonimi senza alcun ritardo, in tempi tecnicamente compatibili con l'esercizio delle relative procedure informatiche, nei data base e nei sistemi di elaborazione utilizzati per i trattamenti, nonché nei sistemi e nei supporti per la realizzazione di copie di sicurezza (backup e disaster recovery) effettuate dal titolare anche in applicazione di misure previste dalla normativa vigente, documentando tali operazioni al più tardi entro trenta giorni successivi alla scadenza dei termini di cui all'art. 132 del Codice.

7.6. *Altre misure.*

Audit log

Devono essere adottate soluzioni informatiche idonee ad assicurare il controllo delle attività svolte sui dati di traffico da ciascun incaricato del trattamento, quali che siano la sua qualifica, le sue competenze e gli ambiti di operatività e le finalità del trattamento. Il controllo deve essere efficace e dettagliato anche per i trattamenti condotti sui singoli elementi di informazione presenti sui diversi database utilizzati.

Tali soluzioni comprendono la registrazione, in un apposito audit log, delle operazioni compiute, direttamente o indirettamente, sui dati di traffico e sugli altri dati personali a essi connessi, sia quando consistono o derivano dall'uso interattivo dei sistemi, sia quando sono svolte tramite l'azione automatica di programmi informatici.

I sistemi di audit log devono garantire la completezza, l'immodificabilità e l'autenticità delle registrazioni in essi contenute, con riferimento a tutte le operazioni di trattamento e a tutti gli eventi relativi alla sicurezza informatica sottoposti ad auditing. A tali scopi devono essere adottati, per la registrazione dei dati di auditing, anche in forma centralizzata per ogni impianto di elaborazione o per datacenter, sistemi di memorizzazione su dispositivi non alterabili. Prima della scrittura, i dati o i raggruppamenti di dati devono

essere sottoposti a procedure informatiche per attestare la loro integrità, basate sull'utilizzo di tecnologie crittografiche.

Le misure di cui al presente paragrafo sono adottate nel rispetto dei princìpi in materia di controllo dei lavoratori sull'uso di strumenti elettronici, con particolare riguardo all'informativa agli interessati (cfr. Provv. 1° marzo 2007, doc. web n. 1387522).

7.7. *Audit internoRapporti periodici.*

La gestione dei dati di traffico per finalità di accertamento e repressione di reati deve essere oggetto, con cadenza almeno annuale, di un'attività di controllo interno da parte dei titolari del trattamento, in modo che sia verificata costantemente la rispondenza alle misure organizzative, tecniche e di sicurezza riguardanti i trattamenti dei dati di traffico previste dalle norme vigenti e dal provvedimento del Garante, anche per ciò che riguarda la verifica della particolare selettività degli incaricati legittimati.

L'attività di controllo deve essere demandata a un'unità organizzativa o, comunque, a personale diverso rispetto a quelli cui è affidato il trattamento dei dati per la finalità di accertamento e repressione dei reati.

I controlli devono comprendere anche verifiche a posteriori, a campione o su eventuale allarme derivante da sistemi di Alerting e di Anomaly Detection, sulla legittimità e liceità degli accessi ai dati effettuati dagli incaricati, sull'integrità dei dati e delle procedure informatiche adoperate per il loro trattamento. Sono svolte, altresì, verifiche periodiche sull'effettiva cancellazione dei dati decorsi i periodi di conservazione.

L'attività di controllo deve essere adeguatamente documentata in modo tale che sia sempre possibile risalire ai sistemi verificati, alle operazioni tecniche su di essi effettuate, alle risultanze delle analisi condotte sugli accessi e alle eventuali criticità riscontrate.

L'esito dell'attività di controllo deve essere:

comunicato alle persone e agli organi legittimati ad adottare decisioni e a esprimere, a vari livelli in base al proprio ordinamento interno, la volontà della società;

richiamato nell'ambito del documento programmatico sulla sicurezza nel quale devono essere indicati gli interventi eventualmente necessari per adeguare le misure di sicurezza;

messo, a richiesta, a disposizione del Garante o dell'autorità giudiziaria.

7.8. *Documentazione dei sistemi informativi.*

I sistemi informativi utilizzati per il trattamento dei dati di traffico devono essere documentati in modo idoneo secondo i princìpi dell'ingegneria del software, evitando soluzioni documentali non corrispondenti a metodi descrittivi standard o di ampia accettazione.

La descrizione deve comprendere, per ciascun sistema applicativo, l'architettura logico-funzionale, l'architettura complessiva e la struttura dei sistemi utilizzati per il trattamento, i flussi di input/output dei dati di traffico da e verso altri sistemi, l'architettura della rete di comunicazione, l'indicazione dei soggetti o classi di soggetti aventi legittimo accesso al sistema.

La documentazione va corredata con diagrammi di dislocazione delle applicazioni e dei sistemi, da cui deve risultare anche l'esatta ubicazione dei sistemi nei quali vengono trattati i dati per le finalità di accertamento e repressione di reati.

La documentazione tecnica deve essere aggiornata e messa a disposizione dell'Autorità su sua eventuale richiesta, unitamente a informazioni di dettaglio sui soggetti aventi legittimo accesso ai sistemi per il trattamento dei dati di traffico.

7.9. *Cifratura e protezione dei dati.*

I dati di traffico trattati per esclusive finalità di giustizia vanno protetti con tecniche crittografiche, in particolare contro rischi di acquisizione fortuita o di alterazione accidentale derivanti da operazioni di manutenzione sugli apparati informatici o da ordinarie operazioni di amministrazione di sistema. In particolare, devono essere adottate soluzioni che rendano le informazioni, residenti nelle basi di dati a servizio delle applicazioni informatiche utilizzate per i trattamenti, non intelligibili a chi non disponga di diritti di accesso e profili di autorizzazione idonei, ricorrendo a forme di cifratura od offuscamento di porzioni dei database o degli indici o ad altri accorgimenti tecnici basati su tecnologie crittografiche.

Tale misura deve essere efficace per ridurre al minimo il rischio che incaricati di mansioni tecniche accessorie ai trattamenti (amministratori di sistema, data base administrator e manutentori hardware e software) possano accedere indebitamente alle informazioni registrate, anche fortuitamente, acquisendone conoscenza nel corso di operazioni di accesso ai sistemi o di manutenzione di altro genere, oppure che possano intenzionalmente o fortuitamente alterare le informazioni registrate.

Eventuali flussi di trasmissione dei dati di traffico tra sistemi informatici del fornitore devono aver luogo tramite protocolli di comunicazione sicuri, basati su tecniche crittografiche, o comunque evitando il ricorso alla trasmissione in chiaro dei dati. Protocolli di comunicazione sicuri devono essere adottati anche per garantire, più in generale, la sicurezza dei sistemi, evitando di esporli a vulnerabilità e a rischio di intrusione (a titolo esemplificativo, l'accesso interattivo in modalità «emulazione di terminale», anche per scopi tecnici, non deve essere consentito su canali non sicuri, così come deve essere evitata l'attivazione di servizi di rete non necessari che si possono prestare alla realizzazione di forme di intrusione).

7.10. *Tempi di adozione delle misure e degli accorgimenti.*

Valutato il complesso delle misure e degli accorgimenti, tenuto conto del quadro delle cautele che emergono dalle risultanze ispettive essere già in atto presso i fornitori, nonché dei tempi tecnici necessari per completarne l'attuazione, anche alla luce di quanto emerso dalla consultazione pubblica, risulta dagli atti congruo fissare un termine transitorio per i trattamenti di dati in essere, prevedendo che tutti gli adempimenti di cui

al presente punto 7 siano completati al più presto ed entro, e non oltre, il termine che è parimenti congruo stabilire per tutti i fornitori al 31 ottobre 2008. Entro tale termine, i fornitori dovranno dare conferma al Garante attestando formalmente l'integrale adempimento al presente provvedimento.

8. APPLICAZIONE DI ALCUNE MISURE A DATI TRATTATI PER ALTRE FINALITÀ.

Le considerazioni svolte sulla natura particolarmente delicata dei dati di traffico, sulla necessità di garantire una tutela maggiormente efficace dei diritti e delle libertà delle persone e di prescrivere una più incisiva messa in sicurezza di dati rilevano anche per ogni altro trattamento di dati di traffico telefonico e telematico effettuato dai fornitori di cui al paragrafo 3.

Ciò, comporta l'improrogabile esigenza di assicurare che almeno alcuni tra gli accorgimenti e le misure di cui al precedente punto 7, limitatamente a quelli adattabili al caso di specie, siano applicati comunque dai predetti fornitori nell'ambito di analoghi trattamenti di dati di traffico telefonico e telematico effettuati per finalità non di giustizia, ma di fatturazione, pagamento in caso di interconnessione e commercializzazione di servizi, nel più breve periodo temporale indicato nel menzionato art. 123.

Per tali ragioni il Garante, contestualmente e distintamente da quanto va disposto ai sensi dell'art. 132, comma 5, del Codice, prescrive ai fornitori di cui al paragrafo 3, ai sensi dell'art. 17 del medesimo Codice, di adottare nel termine e con la modalità di cui al paragrafo 7 ottobre le misure e gli accorgimenti indicati nella lettera *c)* del seguente dispositivo.

Copia del presente provvedimento verrà trasmessa al Ministero della giustizia, anche ai fini della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana a cura dell'Ufficio pubblicazione leggi e decreti, nonché, per opportuna conoscenza, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Tutto ciò premesso il Garante:

a) ai sensi degli articoli 17, 123 e 132, comma 5, del Codice, prescrive ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica individuati nel paragrafo 3 di adottare nel trattamento dei dati di traffico telefonico e telematico di cui al paragrafo 4 le misure e gli accorgimenti a garanzia degli interessati individuate nel presente provvedimento, provvedendo a (par. 7):

1) adottare specifici sistemi di autenticazione informatica basati su tecniche di strong authentication, consistenti nell'uso contestuale di almeno due differenti tecnologie di autenticazione, che si applichino agli accessi ai sistemi di elaborazione da parte di tutti gli incaricati di trattamento, nonché di tutti gli addetti tecnici (amministratori di sistema, di rete, di data base) che possano accedere ai dati di traffico custoditi nelle banche dati del fornitore, qualunque sia la modalità, locale o remota, con cui si realizzi l'accesso al sistema di elaborazione utilizzato per il trattamento, evitando che questo possa aver luogo senza che l'incaricato abbia comunque superato una fase di autenticazione informatica nei termini anzidetti. Per i dati di traffico trattati per esclusive finalità di accertamento e repressione dei reati, una di tali tecnologie deve essere basata sull'elaborazione di caratteristiche biometriche dell'incaricato, in modo tale da assicurare la presenza fisica di quest'ultimo presso la postazione di lavoro utilizzata per il trattamento. Tali modalità di autenticazione devono essere applicate anche a tutti gli addetti tecnici (amministratori di sistema, di rete, di data base) che possano accedere ai dati di traffico custoditi nelle banche dati del fornitore. Relativamente ai soli addetti tecnici indicati al presente punto 1, qualora circostanze legate a indifferibili interventi per malfunzionamenti, guasti, installazioni hardware e software, aggiornamento e riconfigurazione dei sistemi, determinino la necessità di accesso informatico a sistemi di elaborazione che trattano dati di traffico in assenza di strong authentication, fermo restando l'obbligo di assicurare le misure minime in tema di credenziali di autenticazione previste dall'Allegato B) al Codice, deve essere tenuta traccia dell'evento in un apposito »registro degli accessi», nonché delle motivazioni che li hanno determinati, con una successiva descrizione sintetica delle operazioni svolte, anche mediante l'utilizzo di sistemi elettronici. Tale registro deve essere custodito dal fornitore presso le sedi di elaborazione e messo a disposizione del Garante nel caso di ispezioni o controlli, unitamente a un elenco nominativo dei soggetti abilitati all'accesso ai diversi sistemi di elaborazione con funzioni di amministratore di sistema, che deve essere formato e aggiornato costantemente dal fornitore.

2) adottare specifiche procedure in grado di garantire la separazione rigida delle funzioni tecniche di assegnazione di credenziali di autenticazione e di individuazione dei profili di autorizzazione rispetto a quelle di gestione tecnica dei sistemi e delle basi di dati. Il fornitore deve definire e attribuire agli incaricati specifici profili di autorizzazione differenziando le funzioni di trattamento dei dati di traffico per finalità di ordinaria gestione da quelle per finalità di accertamento e repressione dei reati e distinguendo, tra queste ultime, gli incaricati abilitati al solo trattamento dei dati di cui al primo periodo di conservazione obbligatoria (art. 132, comma 1, del Codice) dagli incaricati abilitati anche al trattamento dei dati di cui al secondo periodo di conservazione obbligatoria (art. 132, comma 2, del Codice) e, infine, dalle funzioni di trattamento dei dati in caso di esercizio dei diritti dell'interessato (art. 7 del Codice);

3) adottare, per la conservazione dei dati di traffico per esclusive finalità di accertamento e repressione di reati, sistemi informatici distinti fisicamente da quelli utilizzati per gestire dati di traffico anche per altre finalità, sia nelle componenti di elaborazione, sia di immagazzinamento dei dati (storage). I dati di traffico conservati per un periodo non superiore ai sei mesi dalla loro generazione possono, invece, essere trattati per le finalità di giustizia sia prevedendone il trattamento con i medesimi sistemi di elaborazione e di immagazzinamento utilizzati per la generalità dei trattamenti, sia provvedendo alla loro duplicazione, con conservazione separata rispetto ai dati di traffico trattati per le ordinarie finalità. Le attrezzature informatiche utilizzate per i trattamenti di dati di traffico per le esclusive finalità di giustizia di cui sopra devono essere

collocate all'interno di aree ad accesso selezionato (ovvero riservato ai soli soggetti legittimati ad accedervi per l'espletamento di specifiche mansioni) e munite di dispositivi elettronici di controllo o di procedure di vigilanza che comportino la registrazione dei dati identificativi delle persone ammesse, con indicazione dei relativi riferimenti temporali. Nel caso di trattamenti di dati di traffico telefonico per esclusive finalità di giustizia, il controllo degli accessi deve comprendere una procedura di riconoscimento biometrico. Inoltre, nell'ambito dei trattamenti per finalità di accertamento e repressione di reati, una volta decorso il termine di cui al comma 1 dell'art. 132 del Codice, il fornitore deve trattare tali dati con modalità che consentano l'accesso differenziato su base temporale, tramite forme di separazione dei dati che garantiscano il rispetto del principio di finalità dei trattamenti e l'efficacia dei profili di autorizzazione definiti. Tale differenziazione può essere ottenuta mediante separazione fisica, predisponendo sistemi del tutto separati nelle componenti di elaborazione e di archiviazione, oppure mediante separazione logica, ovvero intervenendo sulla struttura delle basi di dati e/o sui sistemi di indicizzazione e/o sui metodi di accesso e/o sui profili di autorizzazione. Infine, il fornitore deve adottare misure idonee a garantire il ripristino dell'accesso ai dati in caso di danneggiamento degli stessi o degli strumenti elettronici in tempi compatibili con i diritti degli interessati e comunque non superiori a sette giorni;

4) designare specificamente gli incaricati che possono accedere ai dati di traffico conservati per le finalità di cui all'art. 132 del Codice, anche per consentire l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del Codice medesimo. Il processo di designazione deve prevedere la documentata frequenza di una periodica attività formativa concernente l'illustrazione delle istruzioni, il rispetto delle misure di sicurezza e le relative responsabilità. Per quanto riguarda le richieste per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del Codice che comportano l'estrazione dei dati di traffico, nei limiti in cui ciò è consentito ai sensi dell'art. 8, comma 2, lettera *f)* del Codice, il fornitore deve conservare in forma specifica la documentazione comprovante l'idonea verifica dell'identità del richiedente ai sensi dell'art. 9 del Codice stesso, e adottare opportune cautele per comunicare i dati al solo soggetto legittimato in base al medesimo articolo;

5) rendere i dati di traffico immediatamente non disponibili per le elaborazioni dei sistemi informativi allo scadere dei termini previsti dalle disposizioni vigenti. Il fornitore deve cancellare o rendere anonimi senza ritardo tali dati, in tempi tecnicamente compatibili con l'esercizio delle relative procedure informatiche, nei data base e nei sistemi di elaborazione utilizzati per i trattamenti nonché nei sistemi e nei supporti per la realizzazione di copie di sicurezza (backup e disaster recovery) effettuate dal titolare anche in applicazione di misure previste dalla normativa vigente e, al più tardi, documentando tale operazione entro i trenta giorni successivi alla scadenza dei termini di cui all'art. 132 del Codice;

6) adottare soluzioni informatiche idonee ad assicurare il controllo delle attività svolte sui dati di traffico da ciascun incaricato del trattamento, quali che siano la sua qualifica, le sue competenze e gli ambiti di operatività e le finalità del trattamento. Il controllo deve essere efficace e dettagliato anche per i trattamenti condotti sui singoli elementi di informazione presenti sui diversi database utilizzati. Tali soluzioni comprendono la registrazione, in un apposito audit log, delle operazioni compiute, direttamente o indirettamente, sui dati di traffico e sugli altri dati personali a essi connessi, sia quando consistono o derivano dall'uso interattivo dei sistemi, sia quando sono svolte tramite l'azione automatica di programmi informatici. I sistemi di audit log devono garantire la completezza, l'immodificabilità, l'autenticità delle registrazioni in essi contenute, con riferimento a tutte le operazioni di trattamento e a tutti gli eventi relativi alla sicurezza informatica sottoposti ad auditing. A tali scopi il fornitore deve adottare, per la registrazione dei dati di auditing, anche in forma centralizzata per ogni impianto di elaborazione o per datacenter, sistemi di memorizzazione su dispositivi non alterabili. Prima della scrittura, i dati o i raggruppamenti di dati devono essere sottoposti a procedure informatiche per attestare la loro integrità, basate sull'utilizzo di tecnologie crittografiche;

7) svolgere, con cadenza almeno annuale, un'attività di controllo interno per verificare costantemente la rispondenza alle misure organizzative, tecniche e di sicurezza riguardanti i trattamenti dei dati di traffico previste dalle norme vigenti e dal provvedimento del Garante, anche per ciò che riguarda la verifica della particolare selettività degli incaricati legittimati. Tale attività di controllo deve essere demandata a un'unità organizzativa o, comunque, a personale diverso rispetto a quelli cui è affidato il trattamento dei dati per la finalità di accertamento e repressione dei reati. I controlli devono comprendere anche verifiche a posteriori, a campione o su eventuale allarme derivante da sistemi di Alerting e di Anomaly Detection, sulla legittimità e liceità degli accessi ai dati effettuati dagli incaricati, sull'integrità dei dati e delle procedure informatiche adoperate per il loro trattamento. Sono svolte, altresì, verifiche periodiche sull'effettiva cancellazione dei dati decorsi i periodi di conservazione. L'attività di controllo deve essere adeguatamente documentata in modo tale che sia sempre possibile risalire ai sistemi verificati, alle operazioni tecniche su di essi effettuate, alle risultanze delle analisi condotte sugli accessi e alle eventuali criticità riscontrate. L'esito dell'attività di controllo deve essere: comunicato alle persone e agli organi legittimati ad adottare decisioni e ad esprimere, a vari livelli in base al proprio ordinamento interno, la volontà della società; richiamato nell'ambito del documento programmatico sulla sicurezza nel quale devono essere indicati gli interventi eventualmente necessari per adeguare le misure di sicurezza; messo, a richiesta, a disposizione del Garante o dell'autorità giudiziaria;

8) documentare i sistemi informativi utilizzati per il trattamento dei dati di traffico in modo idoneo secondo i princìpi dell'ingegneria del software, evitando soluzioni documentali non corrispondenti a metodi descrittivi standard o di ampia accettazione. La descrizione deve comprendere, per ciascun sistema

applicativo, l'architettura logico-funzionale, l'architettura complessiva e la struttura dei sistemi utilizzati per il trattamento, i flussi di input/output dei dati di traffico da e verso altri sistemi, l'architettura della rete di comunicazione, l'indicazione dei soggetti o classi di soggetti aventi legittimo accesso al sistema. La documentazione va corredata con diagrammi di dislocazione delle applicazioni e dei sistemi, da cui deve risultare anche l'esatta ubicazione dei sistemi nei quali vengono trattati i dati per le finalità di accertamento e repressione di reati. La documentazione tecnica deve essere aggiornata e messa a disposizione dell'Autorità su sua eventuale richiesta, unitamente a informazioni di dettaglio sui soggetti aventi legittimo accesso ai sistemi per il trattamento dei dati di traffico;

9) proteggere i dati di traffico trattati per esclusive finalità di giustizia con tecniche crittografiche, in particolare contro rischi di acquisizione fortuita o di alterazione accidentale derivanti da operazioni di manutenzione sugli apparati informatici o da ordinarie operazioni di amministrazione di sistema. Il fornitore deve adottare soluzioni che rendano le informazioni residenti nelle basi di dati a servizio delle applicazioni informatiche utilizzate per i trattamenti, non intelligibili a chi non disponga di diritti di accesso e profili di autorizzazione idonei, ricorrendo a forme di cifratura od offuscamento di porzioni dei data base o degli indici o ad altri accorgimenti tecnici basati su tecnologie crittografiche. Tale misura deve essere efficace per ridurre al minimo il rischio che incaricati di mansioni tecniche accessorie ai trattamenti (amministratori di sistema, database administrator e manutentori hardware e software) possano accedere indebitamente alle informazioni registrate, anche fortuitamente, acquisendone conoscenza nel corso di operazioni di accesso ai sistemi o di manutenzione di altro genere, oppure che possano intenzionalmente o fortuitamente alterare le informazioni registrate. Eventuali flussi di trasmissione dei dati di traffico tra sistemi informatici del fornitore devono aver luogo tramite protocolli di comunicazione sicuri, basati su tecniche crittografiche, o comunque evitando il ricorso alla trasmissione in chiaro dei dati. Protocolli di comunicazione sicuri devono essere adottati anche per garantire più in generale la sicurezza dei sistemi evitando di esporli a vulnerabilità e a rischio di intrusione;

b) ai sensi dei medesimi articoli 17, 123 e 132, comma 5 del Codice, nonché dell'art. 157 del Codice, prescrive ai predetti fornitori titolari del trattamento di effettuare tutti gli adempimenti di cui alla precedente lettera *a)* al più presto e, comunque, entro e non oltre il termine del 31 ottobre 2008, dandone conferma al Garante attestando entro lo stesso termine l'integrale adempimento;

c) ai sensi dell'art. 17 del Codice prescrive ai medesimi fornitori titolari del trattamento di adottare, rispetto ai dati di traffico trattati per le finalità di cui all'art. 123 del Codice, entro e non oltre il termine del 31 ottobre 2008, dandone ai sensi dell'art. 157 del Codice conferma al Garante e attestando entro lo stesso termine l'integrale adempimento, i seguenti accorgimenti e misure (par. 8):

1) adottare specifici sistemi di autenticazione informatica basati su tecniche di strong authentication, consistenti nell'uso contestuale di almeno due differenti tecnologie di autenticazione, che si applichino agli accessi ai sistemi di elaborazione da parte di tutti gli incaricati di trattamento nonché di tutti gli addetti tecnici (amministratori di sistema, di rete, di data base) che abbiano la possibilità concreta di accedere ai dati di traffico custoditi nelle banche dati del fornitore, qualunque sia la modalità, locale o remota, con cui si realizzi l'accesso al sistema di elaborazione utilizzato per il trattamento, evitando che questo possa aver luogo senza che l'incaricato abbia comunque superato una fase di autenticazione informatica nei termini anzidetti. Qualora circostanze eccezionali, legate a indifferibili interventi per malfunzionamenti, guasti, installazione hardware e software, aggiornamento e riconfigurazione dei sistemi, determinino la necessità di accesso a sistemi di elaborazione che trattano dati di traffico da parte di addetti tecnici in assenza di strong authentication, fermo restando l'obbligo di assicurare le misure minime in tema di credenziali di autenticazione previste dall'Allegato B) al Codice in materia di protezione dei dati personali, deve essere tenuta traccia in un apposito «registro degli accessi» dell'eventuale accesso fisico ai locali in cui sono installati i sistemi di elaborazione oggetto di intervento e dell'accesso logico ai sistemi, nonché delle motivazioni che li hanno determinati, con una descrizione sintetica delle operazioni svolte, anche mediante l'utilizzo di sistemi elettronici. Tale registro deve essere custodito dal fornitore presso le sedi di elaborazione e messo a disposizione del Garante nel caso di ispezioni o controlli, unitamente a un elenco nominativo dei soggetti abilitati all'accesso ai diversi sistemi di elaborazione con funzioni di amministratore di sistema, che deve essere formato e aggiornato costantemente dal fornitore;

2) adottare procedure in grado di garantire la separazione rigida delle funzioni tecniche di assegnazione di credenziali di autenticazione e di individuazione dei profili di autorizzazione rispetto a quelle di gestione tecnica dei sistemi e delle basi di dati;

3) rendere i dati di traffico immediatamente non disponibili per le elaborazioni dei sistemi informativi allo scadere dei termini previsti dalle disposizioni vigenti, provvedendo alla loro cancellazione o trasformazione in forma anonima, in tempi tecnicamente compatibili con l'esercizio delle relative procedure informatiche, nei data base e nei sistemi di elaborazione utilizzati per i trattamenti nonché nei sistemi e nei supporti per la realizzazione di copie di sicurezza (backup e disaster recovery) effettuate dal titolare anche in applicazione di misure previste dalla normativa vigente e, al più tardi, documentando tale operazione entro i trenta giorni successivi alla scadenza dei termini di conservazione (art. 123 del Codice);

4) adottare soluzioni informatiche idonee ad assicurare il controllo delle attività svolte sui dati di traffico da ciascun incaricato del trattamento, quali che siano la sua qualifica, le sue competenze e gli ambiti di operatività e le finalità del trattamento. Il controllo

deve essere efficace e dettagliato anche per i trattamenti condotti sui singoli elementi di informazione presenti sui diversi database utilizzati. Tali soluzioni comprendono la registrazione, in un apposito audit log, delle operazioni compiute, direttamente o indirettamente, sui dati di traffico e sugli altri dati personali a essi connessi, sia quando consistono o derivano dall'uso interattivo dei sistemi, sia quando sono svolte tramite l'azione automatica di programmi informatici. I sistemi di audit log devono garantire la completezza, l'immodificabilità, l'autenticità delle registrazioni in essi contenute, con riferimento a tutte le operazioni di trattamento e a tutti gli eventi relativi alla sicurezza informatica sottoposti ad auditing. A tali scopi il fornitore deve adottare, per la registrazione dei dati di auditing, anche in forma centralizzata per ogni impianto di elaborazione o per datacenter, sistemi di memorizzazione su dispositivi non alterabili. Prima della scrittura, i dati o i raggruppamenti di dati devono essere sottoposti a procedure informatiche per attestare la loro integrità, basate sull'utilizzo di tecnologie crittografiche;

5) documentare i sistemi informativi utilizzati per il trattamento dei dati di traffico in modo idoneo secondo i princìpi dell'ingegneria del software, evitando soluzioni documentali non corrispondenti a metodi descrittivi standard o di ampia accettazione. La descrizione deve comprendere, per ciascun sistema applicativo, l'architettura logico-funzionale, l'architettura complessiva e la struttura dei sistemi utilizzati per il trattamento, i flussi di input/output dei dati di traffico da e verso altri sistemi, l'architettura della rete di comunicazione, l'indicazione dei soggetti o classi di soggetti aventi legittimo accesso al sistema. La documentazione va corredata con diagrammi di dislocazione delle applicazioni e dei sistemi, da cui deve risultare anche l'esatta ubicazione dei sistemi nei quali vengono trattati i dati per le finalità di accertamento e repressione di reati. La documentazione tecnica deve essere aggiornata e messa a disposizione dell'Autorità su sua eventuale richiesta, unitamente a informazioni di dettaglio sui soggetti aventi legittimo accesso ai sistemi per il trattamento dei dati di traffico;

d) dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Ministero della giustizia anche ai fini della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana a cura dell'Ufficio pubblicazione leggi e decreti, nonché, per opportuna conoscenza, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Roma, 17 gennaio 2008

Il presidente
PIZZETTI

Il relatore
PIZZETTI

Il segretario generale
BUTTARELLI

08A00785

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 22 gennaio 2008.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio di Cosenza.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CALABRIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

1. È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio di Cosenza nelle giornate del 12 dicembre 2007 e del 13 dicembre 2007 fino alle ore 11.

2. La presente disposizione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che, a seguito della mancanza assoluta di collegamento alla rete, è stata preclusa all'Ufficio di Cosenza la possibilità di accedere alle applicazioni telematiche, alla posta elettronica ed all'anagrafe tributaria, nelle giornate del 12 dicembre 2007 e del 13 dicembre 2007 fino alle ore 11,00.

Dell'avvenuto irregolare funzionamento l'Ufficio di Cosenza ha informato il Garante del Contribuente della Calabria.

Riferimenti normativi.

a) Attribuzioni del direttore regionale:

1) decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

2) regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

b) Disposizioni normative relative all'atto adottato:

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28 e, da ultimo, dal decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Catanzaro, 22 gennaio 2008

Il direttore regionale F.F.: PERRI

08A00783

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 17 gennaio 2008.

Attivazione della nuova automazione presso la sezione staccata del servizio di pubblicità immobiliare di Bassano del Grappa (Ufficio provinciale di Vicenza).

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente «Riforma dell'organizzazione del governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 64 che ha istituito l'Agenzia del Territorio;

Visto lo statuto dell'Agenzia del Territorio deliberato dal comitato direttivo del 13 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 21 agosto 2001, n. 193;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, emanato dal Ministro delle finanze, con cui sono state rese esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le Agenzie fiscali previste dagli articoli 62, 63, 64 e 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal successivo decreto ministeriale 20 marzo 2001, n. 139;

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari;

Visto il decreto interdirigenziale 14 giugno 2007, emanato dal direttore dell'Agenzia del territorio di concerto con il capo dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, concernente la nuova automazione dei servizi di pubblicità immobiliare degli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio e l'approvazione dei nuovi modelli di nota;

Considerata la necessità di attivare progressivamente la nuova automazione di cui al decreto interdirigenziale 14 giugno 2007;

Decreta:

Art. 1.

Attivazione della nuova automazione del servizio di pubblicità immobiliare di Bassano del Grappa

1. A decorrere dal 13 febbraio 2008 è attivata, presso la sezione staccata di Bassano del Grappa (Ufficio Provinciale di Vicenza), la nuova automazione di cui al decreto interdirigenziale 14 giugno 2007.

Art. 2.

Pubblicazione

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 17 gennaio 2008

Il direttore dell'Agenzia del territorio
PICARDI

Il capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia
IANNINI

08A00592

DETERMINAZIONE 23 gennaio 2008.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Latina.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL LAZIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di irregolare e mancato funzionamento dell'Ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di Amministrazione dell'Agenzia del Territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del Territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del Territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire il Garante del contribuente;

Vista la disposizione dell'Agenzia del Territorio del 10 aprile 2001, protocollo R/16123, che individua nella direzione regionale, la struttura competente ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli Uffici dell'Agenzia;

Vista la disposizione organizzativa n. 24, protocollo 17500/2003 del 26 febbraio 2003, con la quale l'Agenzia del Territorio dispone l'attivazione delle direzioni regionali e la cessazione delle direzioni compartimentali;

Vista la nota 19 dicembre 2007, protocollo n. 17903, con la quale l'Ufficio provinciale di Latina ha comunicato che dalle ore 8 fino alle ore 10 del giorno 19 dicembre 2007 si è verificato il mancato funzionamento del Servizio di Pubblicità Immobiliare, a causa di un'assemblea del personale dell'Ufficio;

Vista la nota n. 146 del 7 gennaio 2008, della direzione regionale del Lazio, inviata all'Ufficio del Garante del contribuente ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio provinciale di Latina;

Determina:

Il periodo di mancato funzionamento del Servizio di pubblicità immobiliare del sotto indicato Ufficio è accertato come segue:

per i giorno 19 dicembre 2007 dalle ore 8 alle ore 10 mancato funzionamento del Servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Latina;

Regione Lazio: Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Latina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 2008

Il direttore regionale: MOLINARI

08A00772

DETERMINAZIONE 24 gennaio 2008.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Ferrara.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER L'EMILIA-ROMAGNA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, reg. 5 finanze, foglio n. 278, con il quale dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999 n 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, e che prevede, tra

l'altro, che il periodo di mancato o irregolare funzionamento di singoli uffici finanziari è accertato con decreto del direttore del competente ufficio di vertice dell'agenzia fiscale interessata;

Visto l'art. 6 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, che stabilisce che le strutture di vertice dell'Agenzia sono, tra l'altro, le direzioni regionali;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003 con la quale l'Agenzia del Territorio ha attivato le direzioni regionali a decorrere dal 1º marzo 2003, definendo le strutture di vertice tra cui la presente direzione;

Vista la nota n. 96800 del 10 dicembre 2007 dell'Agenzia del territorio - direzione centrale organizzazione e sistemi informativi, con la quale è stato comunicato che sarà chiuso al pubblico il servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio Provinciale di Ferrara causa l'attivazione del nuovo sistema informatico di pubblicità immobiliare nei giorni 21 e 22 gennaio 2008;

Accertato che il mancato funzionamento si è effettivamente verificato e che non è dipeso da causa imputabile all'Ufficio;

Visto il benestare n. 19 (prot. 579) del 18 dicembre 2007 dell'Ufficio del Garante del Contribuente sul mancato funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Ferrara;

Determina:

È accertato il mancato funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Ferrara, causa attivazione del nuovo sistema informatico di pubblicità immobiliare nei giorni 21 e 22 gennaio 2008.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 24 gennaio 2008

p. *Il direttore regionale:* PASTORESSA

08A00802

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 9 novembre 2007.

Schema di contratto di programma tra il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro della difesa e l'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.). (Deliberazione n. 117/2007).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio, 11 febbraio 2004, n. 261, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato;

Visti i regolamenti (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 10 marzo 2004, rispettivamente, n. 549, n. 550, n. 551 e n. 552, relativi alla regolamentazione del cielo unico europeo e il regolamento (CE) della Commissione del 20 dicembre 2005, n. 2096, che stabilisce requisiti comuni per la fornitura di servizi di navigazione aerea;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, recante l'istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.), e visto in particolare l'art. 3 che prevede la stipulazione di un contratto di programma per la definizione dei rapporti tra il Ministero dei trasporti e della navigazione (oggi Ministero dei trasporti) e l'E.N.A.C.;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, che demanda al CIPE la definizione delle linee guida e dei principi comuni per le Amministrazioni che esercitano funzioni in materia di regolazione dei servizi di pubblica utilità, ferme restando le competenze delle autorità di settore;

Visto il decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18, di attuazione della direttiva 96/67/CE, relativa al libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità;

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, di istituzione dell'Agenzia per la sicurezza del volo e modifiche al codice della navigazione in attuazione della direttiva 94/56/CE del Consiglio del 21 novembre 1994;

Vista la legge 1º agosto 2002, n. 166, recante disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti ed in particolare l'art. 25 in materia di interventi aeroportuali;

Visto il decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 9 novembre 2004, n. 265, recante interventi urgenti nel settore dell'aviazione civile;

Visto il decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 2 dicembre 2005 n. 248, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, e visto in particolare l'art. 11-*nonies* relativo alla razionalizzazione e all'incremento dell'efficienza del settore dei gestori aeroportuali;

Visto il decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 15 marzo 2006, n. 151, relativo alla revisione della parte aeronautica del codice della navigazione;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, «Codice del consumo»;

Visto il decreto legislativo 2 maggio 2006, n. 213, di attuazione della direttiva 2003/42/CE, relativa alla «segnalazione di taluni eventi» nel settore dell'aviazione civile;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha — tra l'altro — istituito il Ministero delle infrastrutture e il Ministero dei trasporti;

Visto il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito in legge 2 aprile 2007, n. 40, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese, che all'art. 3 prevede specifiche disposizioni in materia di trasparenza delle tariffe aeree al fine di garantire ai consumatori un adeguato livello di conoscenza dei costi del servizio;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994, recante i principi sull'erogazione dei servizi pubblici;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, 12 novembre 1997, n. 521, con il quale — in attuazione di quanto disposto dall'art. 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 — è stato adottato il regolamento in materia di gestioni aeroportuali e dei sistemi aeroportuali aperti al traffico civile attualmente gestiti, anche in parte, dallo Stato o da altri soggetti in regime di precariato;

Visto il decreto del Presidente dei Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 1998, recante lo schema generale di riferimento per la predisposizione della Carta dei servizi pubblici del settore trasporti;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 18 gennaio 2002, n. 2T, con il quale è stato istituito il Punto di controllo NATO/UEO presso l'E.N.A.C.;

Visto il decreto ministeriale 13 luglio 2005, concernente la fissazione dei corrispettivi per il servizio di controllo di sicurezza sul passeggero e sul bagaglio a mano al seguito, in ambito aeroportuale;

Visto l'atto di indirizzo del Ministro dei trasporti del 17 luglio 2006, n. 902456, che dà direttive in materia di controlli sulle società di gestione, sui vettori aerei e sugli handlers al fine dell'incremento dei livelli della sicurezza e della qualità dei servizi negli aeroporti nazionali;

Visto l'Atto di indirizzo per la riforma del trasporto aereo nazionale, deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 12 dicembre 2006;

Vista la propria delibera 24 aprile 1996, n. 65 (*Gazzetta Ufficiale* n. 118/1996), sulle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità;

Vista la propria delibera 8 maggio 1996, n. 81 (*Gazzetta Ufficiale* n. 138/1996), che ha istituito il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS);

Vista la propria delibera 22 giugno 2000, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 186/2000), che ha fissato la procedura per la stipula dei contratti di programma;

Vista la propria delibera 22 giugno 2000, n. 65 (*Gazzetta Ufficiale* n. 206/2000), si è espresso parere favorevole sullo schema di contratto di programma 2000-2003 tra il Ministro dei trasporti e della navigazione — di concerto con il Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica e il Ministro della difesa — e l'E.N.A.C.;

Vista la propria delibera 15 giugno 2007, n. 38 (*Gazzetta Ufficiale* n. 221/2007), che ha approvato la direttiva in materia di regolamentazione dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva;

Visto che, dopo l'intervenuta scadenza (12 ottobre 2003) del precedente contratto di programma 2001-2003, l'E.N.A.C., nelle more del rituale rinnovo, ha proseguito senza soluzione di continuità e sino alla data di sottoscrizione del presente contratto, nello svolgimento della propria attività istituzionale, in conformità alle previsioni dello stesso contratto di programma 2001-2003;

Vista la nota 1° ottobre 2007, n. 15438, con la quale il Ministero dei trasporti ha trasmesso lo schema di contratto di programma tra il Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e finanze e della difesa, e l'E.N.A.C.;

Visto che il NARS nella seduta del 5 novembre 2007 ha espresso parere favorevole sullo schema di contratto di programma, a condizione che si tenga conto di alcune osservazioni;

Considerato che il Ministro delle infrastrutture, con nota 6 novembre 2007, n. 14349, ha richiesto il concerto sul contratto in esame, nonché alcune integrazioni/modifiche all'articolato;

Considerato che il Ministero dei trasporti con nota 7 novembre 2007, n. 17706, ha inviato una nuova copia del contratto che recepisce in parte le osservazioni del NARS;

Considerato quanto è emerso nella seduta odierna in merito alla sopra indicata richiesta del Ministro delle infrastrutture;

Udita la relazione del Ministro dei trasporti;

Esprime parere favorevole

in ordine allo schema di contratto di programma tra il Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della difesa e l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (E.N.A.C.), nel testo allegato alla presente delibera, della quale forma parte integrante, subordinatamente al recepimento delle seguenti prescrizioni:

Art. 3.

Oggetto del contratto

Al comma 2 definire la procedura per una eventuale revisione o integrazione del contratto.

Art. 4.

Funzioni e limiti di esercizio

Al comma 1 lettera *e)* dopo le parole «impianti aeroportuali» aggiungere le parole «sentito il Ministero delle Infrastrutture».

Al comma 1, lettera *k)* specificare le fonti normative che definiscono i principi di «liberalizzazione affermati dall'Unione Europea nella legislazione di settore».

Al comma 1 lettera *l)* dopo le parole «al Ministero dei trasporti» aggiungere le parole «e al Ministero delle infrastrutture», inoltre, dopo le parole «i competenti organi del Ministero dei trasporti» aggiungere le parole «e del Ministero delle infrastrutture».

Al comma 1, lettera *m)* specificare i soggetti erogatori, ed i beneficiari dei «trasferimenti e finanziamenti di parte corrente».

Art. 7.

Gestioni aeroportuali

Al comma 5 inserire la Segreteria del CIPE tra i soggetti ai quali trasmettere le risultanze delle istruttorie relative alla dinamica delle tariffe sui singoli aeroporti.

Art. 9.

Obiettivi di sicurezza

Al comma 2 lettere *a)* e *b)* illustrare lo stadio di sviluppo del Programma sicurezza e della banca dati sugli eventi significativi per la sicurezza.

Art. 10.

Obiettivi di qualità

Al comma 7 illustrare sinteticamente i contenuti del «programma di gestione previsto nella carta dei diritti del passeggero».

Art. 13.

Attività di collaborazione con il Ministero dei trasporti

Al comma 1 alla lettera *c)* dopo le parole «impianti aeroportuali» aggiungere le parole «sentito il Ministero delle Infrastrutture».

Al comma 2 dopo le parole «investimenti aeroportuali» aggiungere le parole «e, limitatamente ai programmi operativi approvati dall'Unione europea, ne dà informativa anche al Ministero delle infrastrutture».

Art. 15.

Costi per la fornitura dei servizi

Definire la tipologia dei servizi, soggetti a tariffa e la metodologia per la determinazione delle stesse.

Art. 16.

Servizi in appalto o in gestione a terzi

Abrogare il secondo comma dell'articolo.

Art. 18.

Sviluppo di altre attività

Al comma 1 declinare le attività volte «alla promozione e allo sviluppo dell'aviazione civile».

Art. 23.

Trasformazione E.N.A.C. in ente pubblico economico

Cassare l'intero articolo.

Raccomanda

al Ministro dei trasporti di corredare il contratto con la compilazione delle schede tipo allegate allo stesso contratto e citate nell'art. 4, comma 1, lettera *l)*, al fine di fornire la dovuta informativa sullo stato di avanzamento degli interventi aeroportuali per i quali l'E.N.A.C. effettua spese in conto capitale compreso il pagamento delle rate di mutui contratti dallo Stato.

Roma, 9 novembre 2007

Il Presidente: PRODI

Il segretario del CIPE: GOBBO

ALLEGATO

CONTRATTO DI PROGRAMMA
TRA
IL MINISTRO DEI TRASPORTI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
E
IL MINISTRO DELLA DIFESA
E
L'E.N.A.C., ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE

Visto il codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, come successivamente integrato e modificato, e il relativo Regolamento per la navigazione aerea, approvato con regio decreto 11 gennaio 1925, n. 356;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 recante «Interventi correttivi di finanza pubblica» e, in particolare, l'art. 10, commi da 9 a 14;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994, recante i principi sull'erogazione dei servizi pubblici, nonché il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 1998, recante lo schema generale di riferimento per la predisposizione della Carta dei servizi pubblici del settore trasporti;

Visto l'art. 5 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67 recante disposizioni urgenti per favorire l'occupazione, convertito dalla legge 23 maggio 1997, n. 135;

Visto l'art. 1 della legge 18 giugno 1998, n. 194 recante interventi nel settore dei trasporti;

Visto l'art. 25 della legge 1° agosto 2002, n. 166 recante disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, recante l'istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.), e, in particolare, l'art. 3, che prevede la stipulazione di un contratto di programma triennale per la definizione dei rapporti tra il Ministro dei trasporti e della navigazione (oggi, Ministro dei trasporti) e l'E.N.A.C.;

Visto il decreto interministeriale 12 novembre 1997, n. 521, del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, recante il regolamento in materia di gestioni aeroportuali;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante il codice del consumo, a norma dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229

Visto il decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18, di attuazione della direttiva 96/67/CE relativa al libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 29 gennaio 1999, n. 85, come modificato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 settembre 2002, n. 263, recante il regolamento di attuazione dell'art. 5 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217;

Visto il Regolamento (CEE) n. 95/93 del 18 gennaio 1993 e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni in materia di assegnazione di bande orarie negli aeroporti comunitari;

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, recante «Istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo e modifiche al codice della navigazione, in attuazione della direttiva 94/56/CE del Consiglio del 21 novembre 1994»;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 25 maggio 1999, n. 68/T, concernente interventi nel settore del trasporto aereo;

Visto lo statuto dell'E.N.A.C. approvato con decreto interministeriale 3 giugno 1999, n. 71/T;

Visto il regolamento per la gestione amministrativa e contabile dell'E.N.A.C., approvato con decreto interministeriale 3 agosto 1999, n. 96/T;

Vista la legge 7 dicembre 1999, n. 472, in materia di interventi nel settore trasporti;

Visto il regolamento per le tariffe dell'E.N.A.C., approvato con decreto interministeriale 27 marzo 2001, n. 60/T;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 18 gennaio 2002, n. 2T, con il quale è stato istituito il Punto di controllo NATO/UEO presso l'E.N.A.C.;

Visto il decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2004, n. 265, recante interventi urgenti nel settore dell'aviazione civile;

Visto il decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria;

Visto il regolamento CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, n. 261/2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato;

Visti i regolamenti CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, rispettivamente, n. 549/2004, n. 550/2004, n. 551/2004 e n. 552/2004, nonché, da ultimo, il regolamento CE n. 2096/2005 della Commissione del 20 dicembre 2005, che stabilisce requisiti comuni per la fornitura di servizi di navigazione aerea;

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2005, n. 13 di attuazione della direttiva 2002/30/CE relativa all'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti comunitari;

Visto il decreto ministeriale 13 luglio 2005, concernente la fissazione dei corrispettivi per il servizio di controllo di sicurezza sul passeggero e sul bagaglio a mano al seguito, in ambito aeroportuale;

Visto il decreto legislativo 2 maggio 2006, n. 213, di attuazione della direttiva 2003/42/CE, relativa alla segnalazione di taluni eventi nel settore dell'aviazione civile;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;

Visto il regolamento CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, n. 1107/2006, relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo;

Visto l'Atto di indirizzo del Ministro dei trasporti n. 902456 del 17 luglio 2006, che dà direttive in materia di controlli sulle società di gestione, sui vettori aerei e sugli handlers al fine dell'incremento dei livelli della sicurezza e della qualità dei servizi negli aeroporti nazionali;

Visto l'«Atto di indirizzo per la riforma del trasporto aereo nazionale», deliberato dal Consiglio dei ministri in data 12 dicembre 2006»;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti 24 luglio 2007, n. 107T, che individua nell'E.N.A.C. l'organismo responsabile dell'applicazione del Regolamento comunitario 5 luglio 2006, n. 1107;

Considerato che l'attuazione del presente contratto è funzionale alla prevista trasformazione dell'E.N.A.C. in ente pubblico economico;

Preso atto che, dopo l'intervenuta scadenza (12 ottobre 2003) del precedente contratto di programma 2001/2003, l'E.N.A.C., nelle more del rituale rinnovo, ha proseguito senza soluzione di continuità e sino alla data di sottoscrizione del presente contratto, nello svolgimento della propria attività istituzionale, in conformità alle previsioni dello stesso contratto di programma 2001/2003;

Acquisito il prescritto concerto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della difesa;

TUTTO CIÒ PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1.

Conferma delle premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto di programma.

Art. 2.

Durata del contratto

Il presente contratto ha la durata di anni tre decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto medesimo.

Art. 3.

Oggetto dei contratto

1. Il presente contratto, oltre a definire i limiti dell'esercizio delle funzioni in relazione alle attribuzioni esercitate dall'E.N.A.C. secondo le previsioni dell'art. 2 del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, del Codice della navigazione, parte aeronautica, e della normativa di settore, disciplina, in particolare:

a) i servizi che l'E.N.A.C. svolge in proprio e quelli che possono essere concessi in appalto o in gestione a terzi;

b) le prestazioni relative ai servizi istituzionali affidati all'E.N.A.C.;

c) gli obiettivi e i parametri di qualità dei servizi resi all'utenza;

d) i rapporti con enti, società e organismi nazionali e internazionali che operano nel settore dell'aviazione civile;

e) l'attività di coordinamento con l'Aeronautica militare e con l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, nonché i rapporti con l'ENAV ;

f) l'attività di regolazione tecnica e di controllo sui fornitori dei servizi di navigazione aerea, ai sensi del decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2004, n. 265;

g) la partecipazione dell'E.N.A.C. all'attività di predisposizione normativa, anche per l'adeguamento della legislazione nazionale del settore ai parametri concordati in sede comunitaria e internazionale.

2. Il presente contratto può essere soggetto a revisione e integrazione, attraverso atti aggiuntivi concordati, su richiesta di una delle parti ovvero in conseguenza di eventuali disposizioni legislative, accordi internazionali, normative comunitarie, indirizzi parlamentari o governativi che influiscano sulle attività dell'E.N.A.C.

Art. 4.

Funzioni e limiti di esercizio

1. L'E.N.A.C., fatte salve le prerogative del Ministero dei trasporti e le attribuzioni del Ministero della difesa, oltre alle funzioni amministrative e tecniche previste dal decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, e dallo Statuto dell'Ente medesimo, provvede, in base alla normativa vigente ed agli indirizzi dettati dal Ministro dei trasporti, alle seguenti attività:

a) stipula dei contratti di programma con le società di gestione aeroportuale, ai sensi dell'art. 704 del Codice della navigazione e dell'art. 7, comma 3, del Regolamento adottato con decreto interministeriale trasporti e navigazione/tesoro 12 novembre 1997, n. 521;

b) adempimenti di competenza previsti dal decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18, relativo al libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità;

c) attuazione delle previsioni di cui all'art. 5 della legge n. 217/1992 e del regolamento del Ministro dei trasporti e della navigazione 29 gennaio 1999, n. 85, relativi all'affidamento in concessione dei servizi di controllo di sicurezza in ambito aeroportuale;

d) operatività della Segreteria NATO/UEO-UE/S-Organo centrale di sicurezza, in conformità al provvedimento in data 9 gennaio 2004 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Autorità nazionale per la sicurezza;

e) indizione e presidenza, su delega del Ministro dei trasporti, della conferenza di servizi di cui all'art. 14-*ter* della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, relativa all'approvazione dei progetti concernenti impianti aeroportuali per l'accertamento di conformità urbanistica, secondo le previsioni dell'art. 36 della legge 7 dicembre 1999, n. 472;

f) adempimenti di competenza in attuazione dei Regolamenti n. 2320/2002/CE e n. 622/2003/CE, secondo le previsioni del Programma nazionale di sicurezza dell'aviazione civile elaborato dal Comitato interministeriale per la sicurezza dei trasporti aerei e degli aeroporti (C.I.S.A.);

g) regolazione tecnica, controllo, certificazione e rilascio di licenze in materia di gestione dello spazio aereo e di fornitura dei servizi di navigazione aerea, in attuazione del decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2004, n. 265;

h) organizzazione di un sistema di raccolta, valutazione e registrazione delle segnalazioni di eventi aeronautici significativi ai fini della sicurezza, ai sensi del decreto legislativo 2 maggio 2006, n. 213 di attuazione della direttiva 2003/42/CE, nonché attività di analisi degli incidenti e inconvenienti aeronautici, anche ai fini del recepimento delle raccomandazioni dell'Agenzia Nazionale per la sicurezza del volo;

i) attività istruttoria ai fini dell'imposizione degli oneri di servizio pubblico, previsti dall'art. 4 del Regolamento n. 2408/92/CEE, e gestione dei rapporti convenzionali con i vettori assegnatari, con particolare riguardo alla verifica della sussistenza dei presupposti tecnici, stabiliti nel medesimo Regolamento n. 2408/1992 /CEE, per l'imposizione degli oneri di servizio pubblico, nonché attività di vigilanza e controllo sull'attuazione degli obblighi a carico dei vettori, conseguenti all'imposizione degli oneri di servizio pubblico;

j) designazione degli aeroporti da sottoporre a coordinamento ai sensi del Regolamento n. 95/93/CEE, come successivamente modificato e integrato, nonché controllo sull'attività di assegnazione delle bande orarie da parte di Assoclearance, all'uopo delegata;

k) vigilanza finalizzata a verificare che le attività degli operatori del trasporto aereo siano esercitate nel rispetto dei principi di liberalizzazione affermati dall'Unione europea nella legislazione di settore;

l) raccolta e trasmissione, con cadenza quadrimestrale, al Ministero dei trasporti dei dati aggiornati di cui alla scheda tipo allegata, in attesa dell'attivazione di una completa banca dati informatica relativa all'andamento degli investimenti infrastrutturali, alla quale banca dovrà essere consentito l'accesso per i competenti organi del Ministero dei trasporti;

m) monitoraggio dei trasferimenti e finanziamenti di parte corrente (spese di funzionamento, oneri di servizio pubblico e altre spese);

n) stipula degli atti di intesa con l'Aeronautica Militare e con l'ENAV S.p.A. previsti dall'art. 691-*bis* del Codice della navigazione e dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2004, n. 265;

o) attività istruttoria per la determinazione delle tariffe di assistenza alla navigazione aerea in rotta e in terminale, da approvarsi da parte del Ministero dei trasporti, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237, come modificato dalla legge di conversione 9 novembre 2004, n. 265.

2. L'E.N.A.C. provvede, altresì, alle attività contemplate dall'art. 704 del Codice della navigazione, concernente il rilascio della concessione di gestione aeroportuale, e dal Regolamento adottato con decreto interministeriale trasporti e navigazione/tesoro 12 novembre 1997, n. 521, per l'affidamento — con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, limitatamente agli aeroporti militari aperti al traffico civile, con il Ministro della difesa — delle concessioni delle gestioni totali aeroportuali alle società di capitale costituite ai sensi del Regolamento medesimo.

3. L'E.N.A.C. espleta, con riferimento a ciascun aeroporto, tenuto conto della normativa vigente e delle delibere CIPE in materia, i seguenti compiti:

a) istruttoria relativa alla determinazione della misura dei diritti aeroportuali;

b) istruttoria relativa alla determinazione dei corrispettivi per le operazioni di controllo di sicurezza e, in genere, delle tariffe relative ai servizi svolti in regime di monopolio;

c) attività di vigilanza finalizzata a verificare che, su ogni singolo aeroporto, i corrispettivi per l'uso delle infrastrutture centralizzate, dei beni di uso comune e dei beni in uso esclusivo siano determinati in base a criteri trasparenti, equi e non discriminatori e nel rispetto delle disposizioni del CIPE.

Art. 5.

Comunicazioni al Ministero dei trasporti

1. È costituito un Comitato di monitoraggio presieduto dal Capo di Gabinetto del Ministero dei trasporti, composto dal Capo del Dipartimento per la navigazione marittima ed aerea, dal Direttore generale per la navigazione aerea, da un esperto nominato dal Ministro e dal Presidente, Direttore Generale e Vice Direttore Generale dell'E.N.A.C., che si riunisce, con cadenza almeno bimestrale, allo scopo di verificare lo stato di attuazione del presente contratto di programma. L'E.N.A.C., nell'ambito del Comitato di monitoraggio, fornisce informazioni al Ministero sulle attività di cui all'art. 4. L'attività del predetto Comitato non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

2. L'E.N.A.C. trasmette al Ministero dei trasporti le relazioni informative periodiche sottoposte al Consiglio di Amministrazione aventi ad oggetto le attività di cui all'art. 4.

3. Fermi restando gli adempimenti informativi previsti dalla normativa vigente, ed in particolare le relazioni periodiche riguardanti l'attuazione del decreto legislativo n. 18/1999 in materia di servizi di assistenza a terra negli aeroporti e del decreto ministeriale 13 luglio 2005 in materia di servizi di navigazione aerea, l'E.N.A.C. trasmette al Ministero dei trasporti relazioni quadrimestrali sullo svolgimento della propria attività di sorveglianza sulla sicurezza dell'aviazione civile e sul rispetto del Programma nazionale di sicurezza, sull'attività di vigilanza esercitata sulle società di gestione aeroportuale, nonché sull'attività svolta in ambito internazionale.

4. Entro tre mesi dalla data di sottoscrizione del presente contratto di programma, l'E.N.A.C. trasmette al Ministero dei trasporti una relazione informativa sullo stato di attuazione delle raccomandazioni dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo ed una relazione informativa sullo stato di attuazione del Regolamento del Ministro dei trasporti e della navigazione 29 gennaio 1999, n. 85, relativo all'affidamento in concessione dei servizi di controllo di sicurezza in ambito aeroportuale.

5. Le relazioni informative di cui ai commi 2, 3 e 4 sono inoltrate anche al Ministero della difesa, ove le attività dell'E.N.A.C. interessino la destinazione ovvero l'impiego di aeroporti e strutture militari, nonché l'impiego dello spazio aereo nel suo complesso.

6. L'E.N.A.C. assicura al Ministero dei trasporti l'accesso alle proprie banche dati senza alcun onere a carico dello Stato e secondo metodologie operative da concordarsi.

7. L'E.N.A.C. informa immediatamente l'Ufficio di Gabinetto del Ministro dei trasporti nonché il Dipartimento per la navigazione marittima ed aerea, relativamente ad eventi aeronautici, individuati dal decreto legislativo 2 maggio 2006, n. 213, ritenuti significativi.

Art. 6.

Attività di ispezione, vigilanza e controllo

1. L'E.N.A.C., oltre alle attività di vigilanza e controllo specificamente indicate nel presente contratto, garantisce ed espleta, ai sensi del decreto legislativo n. 250/1997 e delle regolamentazioni nazionali e internazionali, l'effettuazione di una costante attività d'ispezione, di controllo e di vigilanza presso i gestori aeroportuali, i vettori, i costruttori aeronautici, i manutentori, i fornitori dei servizi di assistenza alla navigazione aerea e gli operatori dei servizi di assistenza a terra, al fine di verificare la rispondenza alla normativa vigente per tutto ciò che riguarda le prestazioni e i servizi offerti (Carta dei servizi), lo stato delle opere e degli impianti, i requisiti del personale impiegato nelle diverse attività, con particolare riferimento alla verifica e al controllo del rispetto delle norme in materia di sicurezza.

2. L'E.N.A.C,. su richiesta del Ministero dei trasporti, effettua specifiche ispezioni. L'Ente provvede con le ordinarie dotazioni del proprio bilancio.

Art. 7.

Gestioni aeroportuali

1. L'E.N.A.C. provvede agli adempimenti di competenza per l'affidamento delle concessioni di gestione totale aeroportuale, al fine di dare completa attuazione alle previsioni del decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2004, n. 265, dei decreti legislativi 9 maggio 2005, n. 96 e 15 marzo 2006, n. 151, concernenti la revisione del Codice della navigazione per la parte aeronautica, nonché del Regolamento adottato con decreto interministeriale trasporti e navigazione e tesoro 12 novembre 1997, n. 521, ed esercita, inoltre, le funzioni di vigilanza previste da detta normativa e dai relativi provvedimenti di attuazione. Al riguardo, l'E.N.A.C. tiene periodicamente informato il Ministero dei trasporti sullo stato dell'istruttoria in corso e sui risultati dell'attività svolta.

2. L'E.N.A.C. verifica la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi nonché delle altre condizioni che rendono proponibile il rilascio della concessione, compresa la rispondenza dell'effettivo sviluppo

e della qualità del servizio alle previsioni contenute nei piani di investimento propedeutici al rilascio della concessione; comunica, altresì, le sanzioni irrogate alle società di gestione totale aeroportuale, per accertate violazioni a quanto previsto dalla vigente normativa e dalle convenzioni sottoscritte, nonché l'ammontare delle sanzioni medesime.

3. In relazione alle irregolarità eventualmente emerse in sede di verifiche ispettive effettuate presso le società di gestione aeroportuale dal Ministero dell'economia e delle finanze - Ispettorato Generale di Finanza - l'E.N.A.C. fornisce ogni utile chiarimento e promuove le iniziative necessarie ad eliminare le irregolarità riscontrate, tenendo informato il Ministero dei trasporti ed il Ministero dell'economia e delle finanze.

4. L'E.N.A.C. stipula i contratti di programma con le società di gestione totale aeroportuale, ai sensi dell'art. 704 del Codice della navigazione e dell'art. 7, comma 3, del Regolamento adottato con decreto interministeriale trasporti e navigazione/tesoro 12 novembre 1997, n. 521, previa trasmissione, da parte delle società medesime, dei necessari dati di contabilità analitica e certificata, stipula dei contratti di programma con le società di gestione aeroportuale,

5. L'E.N.A.C. adegua le convenzioni stipulate con i gestori aeroportuali, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 17 gennaio 2005, n. 13.

6. L'E.N.A.C., ai fini dell'approvazione delle tariffe aeroportuali, trasmette al Ministero dei trasporti e al Ministero dell'economia e delle finanze le risultanze delle istruttorie relative alla dinamica delle tariffe sui singoli aeroporti.

7. L'E.N.A.C. adotta, per ogni aeroporto, il Regolamento di scalo e il Piano di emergenza aeroportuale, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237, come sostituito dalla legge di conversione 9 novembre 2004, n. 265, e ne cura gli aggiornamenti.

8. Per gli aeroporti militari aperti al traffico civile, le disposizioni del Regolamento di scalo e del piano di emergenza devono essere conformi agli atti d'intesa stipulati tra l'E.N.A.C. e l'Aeronautica militare, finalizzati alla fornitura dei servizi di navigazione aerea per il traffico generale civile.

Art. 8.

Criteri tecnico-operativi per l'esercizio delle funzioni

1. L'E.N.A.C. esercita le funzioni e svolge le attività di cui all'art. 4, tenendo conto dei seguenti criteri:

a) costante miglioramento della sicurezza del volo;

b) costante adeguamento alla normativa nazionale e internazionale;

c) razionalizzazione dei servizi di competenza;

d) economicità, efficienza ed efficacia dei servizi;

e) trasparenza e semplificazione delle procedure;

f) innovazione tecnologica, nei limiti delle effettive necessità;

g) valorizzazione e sviluppo delle risorse;

h) attenzione all'utenza con particolare riferimento ai diritti ed alle esigenze del passeggero;

i) partecipazione alle attività delle organizzazioni internazionali.

2. L'E.N.A.C. adotta sistemi di monitoraggio e di verifica delle proprie attività, diretti a garantire la conformità ai criteri di cui al comma 1.

Art. 9.

Obiettivi di sicurezza

1. L'E.N.A.C. nell'esercizio delle funzioni di propria competenza, promuove condizioni di sicurezza adeguate ai più elevati standard europei ed internazionali ed alle direttive di cui all'Atto di indirizzo del Ministro dei trasporti del 17 luglio 2006, impiegando le necessarie risorse, sia economiche sia umane, intervenendo, altresì, sulle attività formative di aggiornamento, di qualificazione e riqualificazione del personale.

2. In particolare, l'E.N.A.C. si impegna a realizzare i seguenti obiettivi di sicurezza:

a) elaborare, entro l'anno 2007, il Programma di sicurezza dell'E.N.A.C. contenente, in base a quanto previsto dall'ICAO, un piano integrato di norme e l'attivazione di opportune azioni tese al miglioramento della sicurezza del volo;

b) sviluppare, entro l'anno 2007, una banca dati su eventi significativi per la sicurezza, in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 2 maggio 2006, n. 213 di attuazione della direttiva 2003/42/CE e dal Regolamento (CE) 768/2006 della Commissione del 19 maggio 2006 recante attuazione della direttiva 2004/36/CE, relativa alla sicurezza degli aeromobili dei Paesi terzi, e relativo alla gestione del sistema informativo;

c) elaborare, entro l'anno 2007, una metodologia di analisi dei dati sulla sicurezza e di valutazione delle anomalie riscontrate, finalizzata ad individuare interventi correttivi per il miglioramento della sicurezza stessa;

d) individuare e introdurre, entro l'anno 2007, meccanismi che, compatibilmente con le norme di diritto comunitario ed internazionale, assicurino il potenziamento degli accertamenti tecnici preventivi al rilascio di autorizzazioni ai vettori esteri che intendono operare in Italia. Al riguardo, l'E.N.A.C. fornisce al Ministero dei trasporti periodiche relazioni utili ai fini degli adempimenti di carattere internazionale rientranti nella competenza ministeriale;

e) elaborare e dare attuazione, entro l'anno 2007, al piano annuale finalizzato all'incremento delle ispezioni a terra sui vettori esteri (programma SAFA);

f) elaborare e dare attuazione, entro l'anno 2007, ad un programma integrato che per l'incremento dell'attività di sorveglianza sugli aeromobili nazionali(Programma SANA);

g) elaborare e dare attuazione al piano annuale (per gli anni 2007, 2008, 2009) per l'incremento di audit sugli operatori aerei nazionali, sulle organizzazioni di manutenzione e di produzione aeronautiche, sulle organizzazioni di addestramento;

h) elaborare e dare attuazione ai piani annuali (per gli anni 2007, 2008, 2009) per l'incremento di audit sul rispetto delle condizioni di sicurezza delle infrastrutture aeroportuali, ai fini della conformità ai requisiti del vigente Regolamento E.N.A.C. per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti;

i) elaborare e dare attuazione ai piani annuali (per gli anni 2007, 2008, 2009) per l'incremento di audit sul rispetto delle disposizioni del Programma Nazionale di Sicurezza da parte delle società di gestione degli aeroporti;

j) destinare una quota non inferiore all'1,5% e non superiore al 3% delle entrate di cui all'art. 7, comma 1, lettere *b)*, *c)*, *d)*, del decreto legislativo n. 250/1997, a programmi di ricerca di contenuto strategico nei settori della sicurezza del volo e dell'impatto ambientale, in conformità di analoghe iniziative assunte dalla Commissione europea e dalle Amministrazioni dell'aviazione civile di altri Stati, relazionando il Ministero dei trasporti sui risultati delle ricerche effettuate.

3. In adempimento, altresì, ai princìpi cardine dettati con l'Atto di indirizzo per la riforma del trasporto aereo nazionale «, deliberato dal Consiglio dei ministri in data 12 dicembre 2006», l'ente orienta la propria organizzazione al conseguimento degli ulteriori obiettivi:

I) elaborazione e attuazione di idonei piani di intervento per la valorizzazione delle competenze istituzionali dell'E.N.A.C., finalizzati a rafforzare il quadro delle sue funzioni ispettive, di regolazione tecnica, di controllo e di certificazione, assicurandone l'indipendenza dagli interessi regolati;

II) predisposizione ed attuazione di ogni necessario intervento tecnico-operativo finalizzato a garantire il miglior conseguimento di obiettivi di sicurezza, anche attraverso il potenziamento delle attività di controllo su aeromobili, equipaggi e personale di assistenza al volo, nonché di obiettivi di qualità per il miglioramento della mobilità dei passeggeri e delle merci, con particolare attenzione all'applicazione delle disposizioni previste dal regolamento CE n. 1107/200;

III) potenziamento delle attività di controllo per la verifica dell'applicazione di standard europei nei contratti relativi al personale del trasporto aereo.

Art. 10.

Obiettivi di qualità

1. L'E.N.A.C., nell'esercizio delle funzioni di propria competenza, promuove requisiti di qualità, secondo i più elevati standard europei e internazionali, impiegando le necessarie risorse, sia economiche sia umane, e intervenendo sulle attività formative di aggiornamento, di qualificazione e riqualificazione del personale.

2. In particolare, l'E.N.A.C. si impegna a realizzare i seguenti obiettivi di qualità:

a) pubblicizzare, entro l'anno 2008, la propria «Carta dei servizi», individuando adeguati indicatori di prestazione, nel rispetto dei principi fondamentali relativi all'erogazione dei servizi pubblici di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994;

b) avviare, entro l'anno 2008, un sistema di monitoraggio degli obiettivi conseguiti rispetto agli standard promessi, al fine di verificare l'efficacia e l'efficienza dei processi individuati nella propria Carta dei servizi e di pubblicizzare i risultati ottenuti;

c) realizzare, entro l'anno 2007, il «Manuale dell'organizzazione e della qualità», contenente la descrizione dei processi considerati, l'indicazione delle modalità per eseguire le attività descritte, i documenti prodotti e la loro gestione, le competenze e responsabilità;

d) sviluppare, entro l'anno 2007, il Sistema di gestione di qualità interno, diretto a verificare l'efficacia complessiva delle attività svolte rispetto alle esigenze dei clienti/utenti e agli obiettivi dell'Ente, ai fini del continuo aggiornamento e miglioramento delle procedure e dell'individuazione di azioni preventive e correttive idonee a ridurre progressivamente le criticità rilevate.

3. L'E.N.A.C. elabora un Piano di formazione biennale, volto all'aggiornamento della professionalità e alla valorizzazione delle capacità e delle motivazioni del personale.

4. L'E.N.A.C. verifica il raggiungimento degli obiettivi di qualità individuati nelle «Carte dei servizi» adottate dai singoli gestori aeroportuali e dai vettori aerei e approvate dall'Ente medesimo, vigila sull'adeguata divulgazione degli standard di servizio previsti e conseguiti e promuove eventuali iniziative per il miglioramento del livello dei servizi offerti, anche attraverso l'applicazione di idonei meccanismi correttivi nei confronti degli operatori aeroportuali.

5. L'E.N.A.C. verifica il raggiungimento degli obiettivi di qualità e di ambiente, previsti nei singoli contratti di programma stipulati tra l'E.N.A.C. medesimo e i gestori aeroportuali, e trasmette tempestivamente al Ministero dei trasporti e al Ministero dell'economia e delle finanze le risultanze, per l'eventuale adeguamento tariffario.

6. L'E.N.A.C. adotta, sentiti gli Enti di Stato operanti sui singoli scali, il Regolamento di scalo predisposto, sulla base di apposite direttive dell'E.N.A.C. medesimo, dal gestore aeroportuale. Il Regolamento di scalo individua procedure, obblighi reciproci e responsabilità dei vari operatori aeroportuali e stabilisce le modalità delle verifiche di competenza del gestore aeroportuale. Per gli aeroporti militari aperti al traffico civile, l'E.N.A.C. acquisisce il parere preventivo del Ministero della difesa.

7. L'E.N.A.C., in conformità alle indicazioni dell'Unione europea, promuove idonee iniziative per la tutela dei diritti del passeggero, sviluppando il programma di gestione previsto nella «Carta dei diritti del passeggero», incrementando i relativi presidi operativi in ambito aeroportuale e assicurando il monitoraggio sulla qualità delle prestazioni rese.

8. L'E.N.A.C. si impegna a proseguire nei programmi di sviluppo dei propri sistemi informativo, informatico e di telecomunicazioni per fornire servizi sempre più rapidi ai cittadini, agli utenti e agli operatori, per monitorare le situazioni di rilevanza nel settore dell'aviazione civile e per snellire e migliorare l'efficienza dei processi interni.

9. Le delibere del Consiglio di amministrazione dell'E.N.A.C., relative alla «Carta dei servizi» di cui al precedente comma 2, lettera *a)*, sono trasmesse al Ministero dei trasporti, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250.

10. l'E.N.A.C., in adempimento dei principi cardine dettati con l'Atto di indirizzo per la riforma del trasporto aereo nazionale «, deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 12 dicembre 2006» orienta la propria attività alla promozione e allo sviluppo di una cultura non formale della qualità dei servizi, volta alla valorizzazione del rapporto con il cittadino-utente, anche in termini di concreto riconoscimento dei propri diritti attraverso la previsione di idonei strumenti di tutela, con particolare riferimento alle disposizioni del regolamento CE n. 261/2004 e del regolamento CE n. 1107/2006.

Art. 11.

Attività di regolazione tecnica, controllo e certificazione in materia di fornitura dei servizi di navigazione aerea

1. L'E.N.A.C. esercita le funzioni di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237, come modificato dalla legge di conversione 9 novembre 2004, n. 265, in materia di fornitura dei servizi di navigazione aerea, secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 13 luglio 2005 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 10 agosto 2005), e, in particolare, assicura una costante attività di controllo sui fornitori dei servizi di navigazione aerea. L'E.N.A.C., per la fornitura da parte dell'Aeronautica militare dei servizi della navigazione aerea, può stipulare appositi atti di intesa ai sensi dell'art. 691-*bis* del codice della navigazione.

2. L'E.N.A.C., in relazione a quanto indicato al precedente comma 1, propone al Ministero dei trasporti le modifiche alla vigente normativa in materia, nonché ai previsti contratti di programma e di servizio, quali ritenute necessarie e/o opportune ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni di regolazione tecnica, controllo e certificazione sui servizi di navigazione area, e comunica, altresì, i regolamenti adottati in materia dall'Ente medesimo, nonché le eventuali successive modifiche.

Art. 12.

Contabilità e bilancio

L'E.N.A.C. trasmette al Ministro dei trasporti nonché al Ministero dell'economia e delle finanze i bilanci preventivi e consuntivi, nel rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente in materia.

Art. 13.

Attività di collaborazione con il Ministero dei trasporti

1. L'E.N.A.C., oltre a quanto previsto nei singoli articoli del presente contratto, fornisce al Ministro dei trasporti tutti gli elementi necessari per:

a) la programmazione dell'organizzazione del trasporto aereo al fine di assicurare la sua ottimizzazione e la migliore pianificazione delle risorse umane, tecnologiche e finanziarie ad esso adibite;

b) la pianificazione e lo sviluppo del sistema aeroportuale anche ai fini della predisposizione del Piano generale della mobilità per la parte relativa al trasporto aereo;

c) l'indizione della conferenza di servizi di cui all'art. 14-*ter* della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'art. 10 della legge 11 febbraio 2005, n. 15, relativa all'approvazione dei progetti concernenti impianti aeroportuali, per l'accertamento di conformità urbanistica, secondo le previsioni dell'art. 36 della legge 7 dicembre 1999, n. 472.

2. L'E.N.A.C. attua gli interventi previsti dai programmi operativi approvati dall'Unione europea, nell'ambito dei quadri comunitari di sostegno (Q.C.S.), nonché quelli individuati sulla base di norme di finanziamento per investimenti aeroportuali.

3. L'E.N.A.C. partecipa, su delega del Ministro dei trasporti e in collaborazione con il Ministero dei trasporti, alla predisposizione degli accordi internazionali e bilaterali e alle altre attività di carattere internazionale di competenza ministeriale, assumendo a proprio carico i relativi oneri. L'E.N.A.C. partecipa, inoltre, all'elaborazione della normativa di adeguamento ai principi e alle disposizioni internazionali nelle materie di competenza dell'Ente medesimo.

4. L'E.N.A.C. si impegna a corrispondere ad eventuali richieste del Ministro dei trasporti inerenti allo studio di particolari problematiche del settore del trasporto aereo (Piano Nazionale degli aeroporti; individuazione degli aeroporti e dei sistemi aeroportuali di interesse nazionale). Qualora l'E.N.A.C. non possa soddisfare tali richieste attraverso l'utilizzo di adeguate competenze professionali del proprio organico, può far luogo, nel rispetto della normativa vigente e nei limiti del proprio bilancio, al conferimento di incarichi ad esperti di provata qualificazione e professionalità.

5. L'E.N.A.C. comunica tempestivamente al Ministero dei trasporti le eventuali restrizioni operative adottate a seguito delle indicazioni del Comitato tecnico-consultivo previsto all'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 17 gennaio 2005, n. 13.

6. L'E.N.A.C., ai sensi dell'art. 11, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 250/1997, trasmette al Ministero dei trasporti, entro trenta giorni dalla loro approvazione, le delibere del proprio Consiglio di amministrazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, aventi carattere strategico o programmatico.

Art. 14.

Rapporti con l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo

L'E.N.A.C., nell'ambito della propria attività di analisi degli incidenti e degli inconvenienti aeronautici, cura i rapporti con l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo e provvede alla valutazione delle raccomandazioni da essa adottate, per l'eventuale recepimento delle medesime.

Art. 15.

Costi per la fornitura dei servizi

1. L'E.N.A.C. provvede, entro l'anno 2007 e con le modalità di cui all'art. 7, lettera *b)*, del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, all'aggiornamento del proprio regolamento delle tariffe, in conformità agli indirizzi generali in materia di politica tariffaria di cui all'art. 11, comma 2, lettera *b)*, del medesimo decreto legislativo n. 250/1997, tenendo conto dei parametri risultanti dal contesto comunitario e nel rispetto dei principi di trasparenza, efficacia, efficienza, economicità e remuneratività delle prestazioni effettuate.

2. A seguito dell'emanazione del provvedimento di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 13 luglio 2005 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 10 agosto 2005), l'E.N.A.C. comunica, entro il 30 giugno di ogni anno, al Ministero dei trasporti, al Ministero dell'economia e delle finanze e all'ENAV S.p.A., le previsioni dei costi, aventi incidenza sulla quantificazione delle tariffe di assistenza alla navigazione aerea in rotta e in terminale, relativi a:

a) gli oneri da sostenere in qualità di autorità di certificazione e vigilanza sui fornitori dei servizi di navigazione aerea;

b) gli oneri da sostenere in qualità di regolatore del settore dei servizi di navigazione aerea e di traffico aereo.

3. I costi di cui al precedente comma devono essere motivati, nonché specificati con separata contabilità, in relazione alle due diverse tipologie di servizio (assistenza in rotta e assistenza in terminale).

4. L'E.N.A.C., entro il 31 maggio di ogni anno, trasmette al Ministero dei trasporti ed al Ministero dell'economia e delle finanze la contabilità relativa ai costi, di cui ai precedenti commi 2 e 3, effettivamente sostenuti nell'anno precedente.

Art. 16.

Servizi in appalto o in gestione a terzi

1. L'E.N.A.C., salvo quanto previsto dal successivo comma 2 del presente articolo, non può affidare a terzi le prestazioni relative a servizi istituzionali.

2. In presenza di sopravvenute e motivate esigenze che comportino la necessità di affidare a terzi la gestione di servizi istituzionali il Consiglio di amministrazione dell'E.N.A.C. adotta le conseguenti deliberazioni da sottoporsi ad approvazione, a seguito di una adeguata valutazione, ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250.

Art. 17.

Risorse umane

1. L'E.N.A.C. realizza, attraverso propri stanziamenti di bilancio, appositi programmi di sviluppo delle risorse umane, al fine di valorizzare i contenuti di professionalità e allo scopo di perseguire obiettivi di efficacia ed efficienza.

2. L'attività di formazione, aggiornamento e informazione dovrà essere diretta anche all'utenza in previsione dei cambiamenti tecnici e normativi del settore, con particolare riferimento alle materie della sicurezza del volo e del controllo della qualità dei servizi.

3. Al fine della realizzazione degli obiettivi di sicurezza e di qualità, di cui al presente contratto di programma, il Ministero dei trasporti promuove opportune iniziative, anche di carattere normativo, dirette a consentire all'E.N.A.C., a copertura di posizioni vacanti nel proprio organico, l'assunzione di personale da impiegare in attività di ispezione e controllo, con onere a totale carico dell'Ente medesimo. A legislazione vigente, restano comunque ferme le misure limitative in materia di reclutamento del personale.

Art. 18.

Sviluppo di altre attività

1. L'E.N.A.C. concorre, con soggetti pubblici e/o privati, a programmi di attività volti alla promozione e allo sviluppo dell'aviazione civile, (quali la partecipazione a consorzi pubblici nel settore ambientale) con particolare riguardo al settore dell'aviazione generale, dandone informazione al Ministero dei trasporti. Per tali attività dovrà essere predisposta apposita contabilità separata.

2. In ogni caso, le attività di cui al precedente comma 1 potranno essere svolte soltanto ove non riservate per legge, all'esclusiva competenza di altri soggetti.

3. L'E.N.A.C., nell'ambito delle proprie attività istituzionali, partecipa a iniziative di cooperazione internazionale, su direttiva del Ministro dei trasporti e in collaborazione con il Dipartimento per la navigazione marittima ed aerea.

Art. 19.

Relazioni internazionali

1. L'E.N.A.C., in conformità agli indirizzi di politica comunitaria e internazionale assunti dal Ministero dei trasporti, partecipa alle attività degli organismi dell'Unione europea, dell'ICAO e delle altre organizzazioni internazionali dell'aviazione civile, nel rispetto delle funzioni ministeriali inerenti al collegamento con la politica comunitaria e ai rapporti con le sedi internazionali.

2. L'E.N.A.C., utilizzando la propria organizzazione e i propri mezzi, svolge, anche su delega del Ministro dei trasporti e in collaborazione con il Ministero dei trasporti, funzioni di rappresentanza nei comitati e commissioni, costituiti presso le organizzazioni comunitarie e internazionali, tenendo conto delle posizioni dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo e del Comitato consultivo sull'uso dello spazio aereo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1981, n. 484.

3. L'E.N.A.C., su delega del Ministro dei trasporti, può costituire, presso le sedi di rappresentanza dell'Unione europea e dell'I.C.A.O.,

unità operative che svolgano, d'intesa con l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, l'Aeronautica militare e l'ENAV S.p.A., la propria attività nell'ambito dell'incarico attribuito dal Ministro dei trasporti. Gli oneri di funzionamento di dette unità operative saranno assunti a totale carico dell'E.N.A.C.

4. L'E.N.A.C., nel rispetto degli obblighi assunti con gli accordi di Cipro e della normativa comunitaria, partecipa alle attività delle Joint Aviation Authorities (JAA), tenendone informato il Ministero dei trasporti. Al fine di garantire la regolarità dei versamenti, l'E.N.A.C. anticipa annualmente il contributo nazionale di partecipazione alle JAA di competenza del Ministero dei trasporti, che provvede col successivo trasferimento all'E.N.A.C. sulla base degli stanziamenti annualmente disponibili.

5. L'E.N.A.C. può assumere iniziative organizzative di supporto e di integrazione con l'EASA (European Aviation Safety Agency), finalizzate anche alla costituzione di un ufficio EASA in Italia, senza oneri aggiuntivi a carico dell'E.N.A.C. stesso o dello Stato.

6. L'E.N.A.C., sulle questioni di particolare rilevanza, attinenti alle materie di propria competenza, trattate nelle sedi comunitarie e internazionali, comunica antecedentemente e tempestivamente al Ministero dei trasporti la posizione da assumersi, e successivamente riferisce in merito alle determinazioni assunte in dette sedi.

Art. 20.

Rapporti con l'utenza

1. L'E.N.A.C. impronta la propria attività a principi di qualità, trasparenza ed efficienza, individuando, a tal fine, procedure di semplificazione amministrativa, anche mediante forme di comunicazione informatica e telematica, e provvedendo ad implementare la propria organizzazione, in modo da garantire la certezza della durata dei procedimenti decisionali, secondo una tempistica adeguata alle necessità degli operatori e degli utenti del settore.

2. Per le finalità di cui al precedente comma 1, l'E.N.A.C.:

a) pubblicizza, entro l'anno 2008, la Carta dei servizi di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994;

b) adotta, entro l'anno 2008, un proprio regolamento ai sensi della legge n. 241/1990, al fine di definire la durata dei procedimenti amministrativi di propria competenza.

3. L'E.N.A.C., al fine di instaurare un corretto rapporto con l'utenza, pubblica sul proprio sito internet (www.enac-italia.it) la normativa di settore nonché gli annessi I.C.A.O., con particolare riferimento a quelli adottati con provvedimento dell'ente stesso ai sensi dell'art. 690 del codice della navigazione, curandone il costante aggiornamento.

4. Il Ministero dei trasporti si impegna a definire, d'intesa con l'E.N.A.C., soluzioni normative dirette ad assicurare adeguati standard di sicurezza e di qualità nella gestione degli aeroporti minori, garantendo l'esercizio delle competenze delle regioni in materia di aeroporti di interesse regionale.

5. L'E.N.A.C. sottopone al Ministro dei trasporti, entro sei mesi dalla data di sottoscrizione del presente contratto di programma, un piano di interventi, da aggiornarsi periodicamente, finalizzato ad attuare un progressivo incremento dei mezzi di tutela, diretta ed indiretta, del passeggero e della qualità dei servizi ad esso offerti.

Art. 21.

Fonti di finanziamento e trasferimenti

1. Le entrate dell'E.N.A.C. sono costituite da:

a) trasferimenti da parte dello Stato costituiti dalle somme di cui all'art. 7, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 250/1997;

b) entrate proprie costituite da:

proventi previsti dall'art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 449 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo le modalità definite in via provvisoria dall'art. 11-*decies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, introdotto dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248;

somme di cui all'art. 1 del decreto del Ministro delle finanze 5 marzo 1999, n. 86, da destinare, secondo le direttive del Ministro dei trasporti, ad un piano di risanamento e sviluppo aeroportuale;

proventi tariffari ex art. 7, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 250/1997, determinati con il regolamento per le tariffe dell'E.N.A.C., approvato con decreto 27 marzo 2001, n. 60/T, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

diritti tariffari per l'attività di regolazione tecnica e certificazione, in materia di servizi di navigazione aerea di cui al decreto-legge n. 237/2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2004, n. 265;

somme derivanti da provvedimenti sanzionatori normativamente previsti, secondo le modalità che saranno stabilite da apposite disposizioni;

proventi derivanti dallo svolgimento delle attività previste nell'art. 18 del presente contratto;

contributi, diritti di certificazione e documentazione a carico degli iscritti ai registri e agli albi del personale navigante e degli operatori del settore aeronautico;

proventi derivanti da entrate diverse.

2. L'E.N.A.C. può ricevere i finanziamenti erogati dall'Unione europea a favore della realizzazione di progetti finalizzati.

Art. 22.

Rapporti progressi

L'E.N.A.C., subentrato nella titolarità dei rapporti attivi e passivi della D.G.A.C., del R.A.I. e dell'E.N.G.A., esercita i diritti ed assume gli obblighi e gli oneri derivanti dalla definizione giudiziale o extra-giudiziale delle vertenze pregresse riguardanti materie trasferite alla propria competenza.

Art. 23.

Trasformazione E.N.A.C. in ente pubblico economico

L'E.N.A.C. trasmette al Ministero dei trasporti e al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione indicante le attività necessarie per la trasformazione in ente pubblico economico, formulando suggerimenti e proposte.

Art. 24.

Obblighi di informazione - Aggiornamenti

1. Al fine dell'effettivo esercizio del potere di vigilanza e controllo da parte del Ministro dei trasporti, l'E.N.A.C. trasmette tempestivamente ogni documentazione, notizia o dato richiesti dal Ministero.

2. L'E.N.A.C., oltre alle periodiche relazioni informative previste nel presente contratto, predispone una relazione annuale allo scopo di informare il Ministro dei trasporti sullo stato di attuazione del contratto medesimo, elaborando, altresì, suggerimenti e proposte. La relazione è trasmessa dal Ministro dei trasporti al Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 25.

Clausola di salvaguardia

Qualora i termini temporali di adempimento per le obbligazioni previste nel presente contratto risultino superati alla data di stipula, l'E.N.A.C. deve dimostrarne l'avvenuto adempimento entro la data di perfezionamento del contratto medesimo.

08A00769

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 23 gennaio 2008.

Modifiche ed integrazioni al regolamento in materia di procedure sanzionatorie in attuazione dell'articolo 14-*bis* del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e del regolamento in materia di impegni di cui alla delibera n. 645/06/CONS. (Deliberazione n. 54/08/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 23 gennaio 2008;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica autorità»;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689;

Visto il codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259;

Visto l'art. 14-*bis* del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale»;

Visto il regolamento in materia di procedure sanzionatorie adottato con la delibera n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 marzo 2006, n. 76, e le modifiche ed integrazioni allo stesso apportate dalla delibera n. 173/07/CONS del 19 aprile 2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 25 maggio 2007;

Vista la delibera n. 645/06/CONS: «Regolamento di attuazione dell'art. 14-*bis* del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 7 dicembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 8, comma 1, della delibera n. 645/06/CONS, che affida ad un separato e apposito provvedimento l'adeguamento delle disposizioni del regolamento in materia di procedure sanzionatorie alle disposizioni della predetta delibera;

Udita la relazione del commissario Nicola D'Angelo, relatore ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

1. Dopo l'art. 12 del regolamento in materia di procedure sanzionatorie sono inseriti i seguenti articoli:

«Art. 12-*bis* *(Proposta di impegni)*. — 1. Il soggetto al quale sia stata contestata una violazione in materia di fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica può presentare, entro e non oltre trenta giorni dalla notifica dell'atto di contestazione, una proposta di impegni finalizzata a migliorare le condizioni di competitività di settore rimuovendo, ove possibile, o almeno attenuando, le conseguenze anticompetitive dell'illecito. La proposta deve soddisfare i requisiti di forma ed impegnatività indicati all'art. 3 della delibera n. 645/06/CONS.

2. La presentazione della proposta di impegni non giustifica, salvo casi eccezionali debitamente motivati, il mutamento del responsabile del procedimento.

3. La proposta è trasmessa immediatamente all'organo collegiale competente, che ha facoltà di dettare linee di indirizzo agli uffici al fine di assicurare la completezza dell'attività istruttoria da compiere.

4. L'organo collegiale dichiara senza indugio inammissibile la proposta di impegni che per la sua genericità si manifesti carente di serietà, che appaia presentata per mere finalità dilatorie o che, anche per il momento in cui è stata presentata, avrebbe l'oggettivo effetto di compromettere gli sviluppi di una istruttoria in corso e in tutti i casi in cui gli impegni assunti non appaiano idonei a eliminare o attenuare le conseguenze dell'illecito amministrativo.

5. La tempestiva presentazione della proposta di impegni, ove non sopraggiunga la dichiarazione di inammissibilità di cui al comma 4, comporta la sospensione dei termini di cui al comma 1 e al comma 2 dell'art. 6. La sospensione opera dalla data di ricezione della proposta fino alla data di conclusione, immediatamente comunicata alle parti, dell'esame istruttorio della proposta da parte della direzione competente. La sospensione cessa comunque inderogabilmente allo scadere del novantesimo giorno, senza necessità di comunicazione alle parti.

6. All'esito dell'esame della proposta di impegni il direttore competente, valutate le risultanze acquisite, segnala all'operatore proponente le criticità eventualmente emerse, ed assegna al medesimo un termine per formulare le sue controdeduzioni o eventuali modifiche della proposta.

7. A conclusione dell'istruttoria del procedimento sanzionatorio il direttore, ai sensi dell'art. 10, trasmette all'organo collegiale lo schema di provvedimento proposto unitamente alla dettagliata relazione sull'istruttoria redatta dal responsabile del procedimento. Lo schema conterrà anche la proposta della direzione circa le determinazioni da assumere in merito agli impegni proposti dall'operatore.

Art. 12-*ter* *(Decisione)*. — 1. L'organo collegiale esamina preliminarmente la proposta dell'ufficio di irrogazione della sanzione ai sensi dell'art. 10. Ove sia accertata la responsabilità del soggetto, l'organo collegiale valuta, ai sensi dell'art. 5, commi 2, 3, 4, 5 e 6, della delibera n. 645/06/CONS, se la proposta di impegni sia idonea a migliorare le condizioni di competitività di settore rimuovendo, o almeno attenuando, le conseguenze dell'illecito. Ove tale giudizio sia positivo, l'organo collegiale approva gli impegni e ne ordina l'esecuzione, così rendendoli obbligatori per l'operatore proponente, e contestualmente infligge la sanzione appropriata considerando gli effetti che potranno derivare dall'attuazione degli impegni approvati.

2. Nel caso che sopravvenga una delle ipotesi di revocabilità del provvedimento di approvazione degli impegni

indicate dall'art. 7 della delibera n. 645/06/CONS, il direttore, previo contraddittorio con il soggetto interessato, trasmette all'organo collegiale competente uno schema di revoca dell'approvazione degli impegni e, contestualmente, la proposta dell'eventuale rideterminazione in aumento del trattamento sanzionatorio in precedenza inflitto, fermo restando in tal caso l'accertamento già effettuato in ordine alla responsabilità del soggetto.

3. In caso di mancata attuazione degli impegni il direttore, previa contestazione della violazione di cui all'art. 6 della delibera n. 645/06/CONS, trasmette per l'esame contestuale da parte dell'organo collegiale gli schemi del conseguente provvedimento sanzionatorio, del provvedimento di revoca dell'approvazione degli impegni e della rideterminazione in aumento del trattamento sanzionatorio in precedenza inflitto, fermo restando anche in tal caso l'accertamento già effettuato in ordine alla responsabilità del soggetto».

Art. 2.

1. La presente delibera si applica agli impegni presentati in data successiva a quella della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 23 gennaio 2008

Il presidente: CALABRÒ

Il commissario relatore: D'ANGELO

08A00781

CIRCOLARI

ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 25 gennaio 2008, n. **43.**

Operazioni di rimborso dell'indennizzo per la rinegoziazione dei tassi di interessi dovuti alle cooperative edilizie di cui al Testo unico n. 1165 del 28 aprile 1938. Deliberazione n. 508 del 31 agosto 2007 del consiglio di amministrazione dell'INPDAP.

Alle cooperative edilizie aventi mutui in ammortamento con l'I.N.P.D.A.P.

e, p.c.

Al Ministero delle infrastrutture Dipartimento per le infrastrutture statali e la regolazione dei lavori pubblici - Direzione generale per l'edilizia residenziale e politiche urbane e abitative

Il Protocollo d'intesa tra l'INPDAP ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, avvenuto in data 3 agosto 2005, ha stabilito che nessuna penalità o indennizzo sono dovuti dalle cooperative edilizie, di cui al Testo unico n. 1165 del 28 aprile 1938, che abbiano chiesto la rinegoziazione dei tassi d'interesse del debito residuo dei mutui concessi dall'istituto. La disposizione di cui sopra si intende applicabile anche per le cooperative le cui rinegoziazioni non siano state ancora formalizzate con determina dirigenziale alla data del 3 agosto 2005.

Ciò premesso, con delibera n. 508 del 31 agosto 2007, il consiglio di amministrazione dell'istituto ha disposto di procedere al rimborso delle penalità addebitate alle cooperative che hanno rinegoziato il residuo debito del mutuo al tasso del 6%, ai sensi delle deliberazioni del consiglio stesso e del commissario straordinario n. 956/1999 e n. 21/2003 e delle circolari VIII del 24 settembre 1999 e n. 19 del 7 luglio 2003.

Potranno usufruire del rimborso in questione quelle cooperative che, al momento dell'erogazione dell'importo, risultino essere vigenti, ovvero iscritte presso la C.C.I.A.A. (Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura) e siano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti.

La somma che verrà rimborsata corrisponderà a quella calcolata al momento dell'operazione della rinegoziazione, così come stabilito dalla deliberazione del consiglio di amministrazione n. 956/1999.

Le operazioni di rimborso avverranno a partire dall'anno in corso. Le cooperative edilizie interessate dovranno presentare specifica istanza all'INPDAP al seguente indirizzo: INPDAP - Direzione centrale credito - Ufficio prestazione creditizie - largo Maria Escriva' de Balaguer n. 11 - 00142 Roma, entro il termine perentorio del 30 settembre 2008.

All'istanza dovrà essere allegata la seguente documentazione:

certificato rilasciato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente, da cui risulti che la cooperativa è iscritta ed è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti alla data della presentazione della richiesta;

attestato della banca e/o posta da cui risulti il numero del c/c bancario e/o postale, intestato alla cooperativa edilizia, il codice IBAN ed i nominativi dei soggetti abilitati ad operare sui c/c, per conto della cooperativa.

La presente Circolare verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 25 gennaio 2008

Il dirigente generale della direzione centrale credito
BEATO

08A00801

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 4 febbraio 2008 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dodici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati di iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: «Disposizioni per l'incremento dei trattamenti economici a favore degli invalidi civili».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso l'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili (ANMIC), via Maia, 10 - 00175 Roma, tel. 0676961196.

08A00873

MINISTERO DELLA SALUTE

Comunicato relativo al provvedimento n. 313 dell'11 dicembre 2007, concernente la premiscela per alimenti medicamentosi «Dynaprim 120».

Nell'estratto del provvedimento citato in epigrafe pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 10 del 12 gennaio 2008 a pagina 21:

laddove è scritto:

principio attivo: invariato così come indicato nel sommario delle caratteristiche del prodotto,

leggasi:

principio attivo: invariato;

eccipienti: così come indicato nel sommario delle caratteristiche del prodotto.

08A00770

Comunicato relativo al provvedimento n. 317 dell'11 dicembre 2007, concernente la premiscela per alimenti medicamentosi «Sulfadimetossina 200 Premix».

Nell'estratto del provvedimento citato in epigrafe pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 9 dell'11 gennaio 2008 a pagina 43:

laddove è scritto:

sacco da 25 Kg - A.I.C. n. 102650036,

leggasi:

sacco da 25 Kg - A.I.C. n. 102659036.

08A00771

Comunicato relativo al provvedimento n. 279 del 12 novembre 2007, concernente la specialità medicinale per uso veterinario «Medmeran S».

Nell'estratto del provvedimento citato in epigrafe pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 292 del 17 dicembre 2007 a pagina 58:

laddove è scritto:

MEDMERAN S A.I.C. numero 102691,

leggasi:

MEDMERAN S PREMIX A.I.C. numero 102691.

08A00773

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Autorizzazione alla società «Gorrara Luigi e Chiavegato Marisa S.n.c.», in Noceto, ad ampliare il proprio magazzino generale.

Con decreto ministeriale 17 gennaio 2008 la società «Gorrara Luigi e Chiavegato Marisa S.n.c.», con sede legale in Noceto (Parma), via Varano n. 6, viene autorizzata ad ampliare il proprio magazzino generale con due nuovi capannoni industriali ubiati in Noceto, via Varano n. 6 di 999,63 mq di superficie, e via Medesano n. 34 di 999,25 mq di superficie, da destinare al deposito e alla stagionatura di formaggi di tipo grana.

08A00705

Modifica della forma giuridica della società «Generale Fiduciaria S.p.a.», in Milano

Con decreto direttoriale 17 gennaio 2008, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata con decreto direttoriale 19 settembre 2006, alla Società «Generale Fiduciaria S.r.l.», con sede legale in Milano, c.f. e numero di iscrizione al registro delle imprese n. 05190560960, è modificata per quanto riguarda la forma giuridica variata in «Generale Fiduciaria S.p.a.».

08A00709

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Oxaliplatino Pliva»

Estratto determinazione n. 767 del 22 gennaio 2008

Medicinale: OXALIPLATINO PLIVA.

Titolare A.I.C.: Pliva Pharma S.p.A., via Tranquillo Cremona, 10 - 20092 Cinisello Balsamo (Milano).

Confezioni:

5 mg/ml polvere per soluzione per infusione 1 flaconcino in vetro da 50 mg;

A.I.C. n. 038177010/M (in base 10) 14F27L (in base 32);

5 mg/ml polvere per soluzione per infusione 1 flaconcino in vetro da 100 mg;

A.I.C. n. 038177022/M (in base 10) 14F27Y (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere per soluzione per infusione.

Composizione: ogni flaconcino da 50 mg, 100 mg contiene:

principio attivo: 50 mg, 100 mg di Oxaliplatino per la ricostituzione in 10 ml, 20 ml di solvente, 1 ml di soluzione ricostituita contiene 5 mg di Oxaliplatino.

Eccipienti: mannitolo.

Produzione, confezionamento, controllo, rilascio: Pliva-Lachema a.s.Karasek 1, 62133 Brno Czech Republic.

Indicazioni terapeutiche: l'Oxaliplatino in associazione a 5-fluorouracile (5-FU) e acido folinico (FA) è indicato per:

il trattamento adiuvante del carcinoma del colon di stadio III (C di Dukes) dopo resezione completa del tumore primario;

il trattamento del cancro del colon retto metastatico.

(Classificazione ai fini della rimborsabilità)

Confezioni:

5 mg/ml polvere per soluzione per infusione 1 flaconcino in vetro da 50 mg;

A.I.C. n. 038177010/M (in base 10) 14F27L (in base 32);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo ex factory (IVA esclusa) € 123,41;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 203,67;

5 mg/ml polvere per soluzione per infusione 1 flaconcino in vetro da 100 mg;

A.I.C. n. 038177022/M (in base 10) 14F27Y (in base 32);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo ex factory (IVA esclusa) € 246,75;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 407,23.

(Classificazione ai fini della fornitura)

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Oxaliplatino Pliva (oxaliplatino) è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP1).

(Stampati)

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A00778

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Oxaliplatino Merck Generics»

Estratto determinazione n. 768 del 22 gennaio 2008

Medicinale: OXALIPLATINO MERCK GENERICS.

Titolare A.I.C.: Merck Generics Italia S.p.A., via Aquileia, 35 - 20092 Cinisello Balsamo (Milano).

Confezioni:

5 mg/ml polvere per soluzione per infusione 1 flaconcino in vetro da 50 mg;

A.I.C. n. 038097010/M (in base 10) 14BN3L (in base 32);

5 mg/ml polvere per soluzione per infusione 2 flaconcini in vetro da 50 mg;

A.I.C. n. 038097022/M (in base 10) 14BN3Y (in base 32);

5 mg/ml polvere per soluzione per infusione 3 flaconcini in vetro da 50 mg;

A.I.C. n. 038097034/M (in base 10) 14BN4B (in base 32);

5 mg/ml polvere per soluzione per infusione 5 flaconcini in vetro da 50 mg;

A.I.C. n. 038097046/M (in base 10) 14BN4Q (in base 32);

5 mg/ml polvere per soluzione per infusione 10 flaconcini in vetro da 50 mg;

A.I.C. n. 038097059/M (in base 10) 14BN53 (in base 32);

5 mg/ml polvere per soluzione per infusione 50 flaconcini in vetro da 50 mg;

A.I.C. n. 038097061/M (in base 10) 14BN55 (in base 32);

5 mg/ml polvere per soluzione per infusione 1 flaconcino in vetro da 100 mg;

A.I.C. n. 038097073/M (in base 10) 14BN5K (in base 32);

5 mg/ml polvere per soluzione per infusione 2 flaconcini in vetro da 100 mg;

A.I.C. n. 038097085/M (in base 10) 14BN5X (in base 32);

5 mg/ml polvere per soluzione per infusione 3 flaconcini in vetro da 100 mg;

A.I.C. n. 038097097/M (in base 10) 14BN69 (in base 32);

5 mg/ml polvere per soluzione per infusione 5 flaconcini in vetro da 100 mg;

A.I.C. n. 038097109/M (in base 10) 14BN6P (in base 32);

5 mg/ml polvere per soluzione per infusione 10 flaconcini in vetro da 100 mg;

A.I.C. n. 038097111/M (in base 10) 14BN6R (in base 32);

5 mg/ml polvere per soluzione per infusione 50 flaconcini in vetro da 100 mg;

A.I.C. n. 038097123/M (in base 10) 14BN73 (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere per soluzione per infusione.

Composizione: ogni flaconcino da 50 mg, 100 mg contiene:

principio attivo:

flaconcino da 30 ml contiene 50 mg di oxaliplatino per ricostituzione in 10 ml di solvente;

flaconcino da 50 ml contiene 100 mg di oxaliplatino per ricostituzione in 20 ml di solvente.

Eccipienti: lattosio monoidrato.

Produzione, confezionamento, controllo, rilascio: Vianex SA Plant C, l6th km Marathonos Avenue - 15351 Pallini Attiki Grecia.

Confezionamento (secondario solo per l'Italia): Fiege Logistics Italia S.p.A., via Amendola, 1 - 20090 Caleppio di Settala (Milano).

Rilascio: Merck Generiques 34, Rue Saint-Romain 69359 Lyon Cedex 08, Francia.

Indicazioni terapeutiche:

l'oxaliplatino, in associazione a 5-fluorauracile (5 FU) e acido folinico (AF), è indicato nelle condizioni seguenti:

terapia adiuvante del cancro al colon di stadio III (C di Duke) dopo completa resezione del tumore primario;

terapia del cancro colorettale metastatico.

(Classificazione ai fini della rimborsabilità)

Confezioni:

5 mg/ml polvere per soluzione per infusione 1 flaconcino in vetro da 50 mg;

A.I.C. n. 038097010/M (in base 10) 14BN3L (in base 32);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo ex factory (IVA esclusa) € 136,74;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 225,67;

5 mg/ml polvere per soluzione per infusione 1 flaconcino in vetro da 100 mg;

A.I.C. n. 038097073/M (in base 10) 14BN5K (in base 32);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo ex factory (IVA esclusa) € 273,40;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 451,22.

(Classificazione ai fini della fornitura)

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Oxaliplatino Merck Generics (oxaliplatino) è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP1).

(Stampati)

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A00779

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Inspra»

Estratto determinazione n. 769 del 22 gennaio 2008

Medicinale: INSPRA.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l., s.s. 156 km 50 - 04010 Borgo S. Michele (Latina).

Confezioni:

25 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 037298015/M (in base 10) 13L7UZ (in base 32);

25 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 037298027/M (in base 10) 13L7VC (in base 32);

25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 037298039/M (in base 10) 13L7VR (in base 32);

25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 037298041/M (in base 10) 13L7VT (in base 32);

25 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 037298054/M (in base 10) 13L7W6 (in base 32);

25 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 037298066/M (in base 10) 13L7WL (in base 32);

25 mg compresse rivestite con film 200 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 037298078/M (in base 10) 13L7WY (in base 32);

25 mg compresse rivestite con film 20X1 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 037298080/M (in base 10) 13L7X0 (in base 32);

25 mg compresse rivestite con film 30X1 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 037298092/M (in base 10) 13L7XD (in base 32);

25 mg compresse rivestite con film 50X1 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 037298104/M (in base 10) 13L7XS (in base 32);

25 mg compresse rivestite con film 100X1 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 037298116/M (in base 10) 13L7Y4 (in base 32);

25 mg compresse rivestite con film 200X1 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 037298128/M (in base 10) 13L7YJ (in base 32);

50 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 037298130/M (in base 10) 13L7YL (in base 32);

50 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 037298142/M (in base 10) 13L7YY (in base 32);

50 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 037298155/M (in base 10) 13L7ZC (in base 32);

50 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 037298167/M (in base 10) 13L7ZR (in base 32);

50 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 037298179/M (in base 10) 13L803 (in base 32);

50 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 037298181/M (in base 10) 13L805 (in base 32);

50 mg compresse rivestite con film 200 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 037298193/M (in base 10) 13L80K (in base 32);

50 mg compresse rivestite con film 20X1 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 037298205/M (in base 10) 13L80X (in base 32);

50 mg compresse rivestite con film 30X1 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 037298217/M (in base 10) 13L819 (in base 32);

50 mg compresse rivestite con film 50X1 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 037298229/M (in base 10) 13L81P (in base 32);

50 mg compresse rivestite con film 100X1 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 037298231/M (in base 10) 13L81R (in base 32);

50 mg compresse rivestite con film 200X1 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 037298243/M (in base 10) 13L823 (in base 32);

25 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 037298256/M (in base 10) 13L82J (in base 32);

25 mg compresse rivestite con film 90X1 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 037298268/M (in base 10) 13L82W (in base 32);

50 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 037298270/M (in base 10) 13L82Y (in base 32);

50 mg compresse rivestite con film 90X1 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 037298282/M (in base 10) 13L83B (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Composizione: ogni compressa da 25 mg, 50 mg contiene:

principio attivo: 25 mg, 50 mg di eplerenone;

eccipienti:

nucleo della compressa:

lattosio monoidrato;

cellulosa microcristallina (E460);

croscarmellosa sodica (E468);

ipromellosa (E464);

sodio laurilsolfato;

talco (E553b);

magnesio stearato (E470b);

rivestimento della compressa:

opadry giallo;

ipromellosa (E464);

diossido di titanio (E171);

macrogol 400;

polisorbato 80 (E433);

ossido di ferro giallo (E172);

ossido di ferro rosso (E172).

Produzione: Pfizer Pharmaceuticals LLC, 99 Jarines Street, Caguas, 00725 Puerto Rico.

Rilascio dei lotti:

Pfizer PGM, zone Industrelle-29 route des Industries, 37530 Pocé-sur-Cisse, Francia;

NPIL Pharmaceuticals (UK) Ltd., Morpeth Plant, Whalton road, Morpeth, Northumberland, NE61 3YA, Regno Unito.

Indicazioni terapeutiche: l'eplerenone è indicato per la riduzione del rischio di mortalità e morbilità cardiovascolare in pazienti stabili con disfunzione ventricolare sinistra (LVEF$\leq$40%) ed evidenze cliniche di scompenso cardiaco a seguito di recente infarto del miocardio, in aggiunta alla terapia standard compresi i betabloccanti.

(Classificazione ai fini della rimborsabilità)

Confezioni:

25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 037298041/M (in base 10) 13L7VT (in base 32);

classe di rimborsabilità: C;

50 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 037298167/M (in base 10) 13L7ZR (in base 32);

classe di rimborsabilità C.

(Classificazione ai fini della fornitura)

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

(Stampati)

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A00780

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, mediante procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Finacea».

Estratto provvedimento UPC/II/06 del 9 gennaio 2008

Specialità medicinale: FINACEA.

Confezioni: relativamente alla confezioni autorizzate all'immissione in commercio in italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Intendis S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: AT/H/0124/001/II/021.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifiche all'European Drug Master File relative alla sostanza attiva nei moduli 3.2S e 3.2R.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A00672

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI CROTONE

Provvedimenti concernenti marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la Camera di commercio di Crotone, con determinazione dirigenziale n. 19 del 17 gennaio 2008, ha disposto il ritiro del marchio di identificazione dei metalli preziosi della sotto indicata impresa, con contestuale cancellazione della stessa dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251.

I punzoni in dotazione all'indicata impresa sono stati riconsegnati alla Camera di commercio di Crotone che ha provveduto alla loro deformazione.

N. marchio	Denominazione	Sede	Punzoni consegnati e deformati	Motivo del ritiro
46KR	Zizza Luigi	Crotone	2	Cessazione attività

08A00707

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GU1-030) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA EGAFNET.IT	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LA LIBRERIA COMMISSIONARIA	Via S. Gregorietti, 6	091	6859904	6859904
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	
serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.